SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2013.

Approvazione della nomina a Vice direttore generale della Banca d'Italia del dott. Luigi Federico Signorini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1999, n. 13;

Visti gli articoli 17 e 26 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006;

Visto l'articolo 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Visto la deliberazione del 30 gennaio 2013 con la quale il Consiglio superiore della Banca d'Italia, convocato in seduta straordinaria, ha nominato Vice direttore generale dell'Istituto il dott. Luigi Federico SIGNORINI;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvata la nomina del dott. Luigi Federico SIGNORINI a Vice direttore generale della Banca d'Italia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di sei anni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 284

13A02574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2013.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 14 agosto 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Grazzanise è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, dalla totalità del corpo consiliare eletto nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2013;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Grazzanise (Caserta) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Giovanni Migliorelli - viceprefetto;

dott. Gerardo Quaranta - viceprefetto aggiunto;

dott. Nicola Auricchio - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013
Registro n. 2, Interno, foglio n. 63

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Grazzanise (Caserta) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010 nonchè il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Indagini di polizia giudiziaria, svolte nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno visto coinvolto il capo gruppo della maggioranza consiliare eletto nella tornata elettorale del 2010, che aveva già ricoperto per due mandati consecutivi, dal 2000 al 2010, la carica di sindaco.

In relazione a tale vicenda, il Tribunale del Riesame di Napoli con ordinanza del 28 maggio 2012, ha disposto nei confronti del citato amministratore la misura cautelare della custodia in carcere, con sospensione dell'ordinanza fino alla sua definitività, per il delitto di favoreggiamento personale, aggravato dalla mafiosità, nei confronti di un latitante, esponente apicale dell'organizzazione camorristica operante sul territorio di Grazzanise.

Sulla base di tali circostanze il Prefetto di Caserta ha disposto, con decreto del 9 luglio 2012, successivamente prorogato, l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

Durante tale periodo l'amministrazione è stata caratterizzata da instabilità politica per le dimissioni rassegnate, in tempi diversi, dalla maggioranza dei consiglieri tanto da determinare, per impossibilità di funzionamento, lo scioglimento dell'organo consiliare con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'amministrazione.

All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia, ha redatto l'allegata relazione in data 24 dicembre 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta. Con la citata relazione il Prefetto di Caserta dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali al tempo in carica con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pur tenuto conto che, a seguito di ricorso, la Corte di Cassazione con provvedimento dell'8 novembre 2012 ha annullato la suddetta ordinanza cautelare con rinvio al Tribunale di Napoli.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigui.

Il comune di Grazzanise è ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza della citata organizzazione criminale, tra quelle di maggior valenza criminale operanti nel territorio nazionale, con un raggio di azione che si estende anche ad altri comuni della provincia tra i quali quelli di Casal di Principe, Casapesenna, Castel Volturno e San Cipriano d'Aversa, i cui consigli sono stati recentemente interessati dal provvedimento di cui all'art. 143 del citato decreto legislativo 189 agosto 2000, n. 267. Lo stesso comune di Grazzanise era stato interessato dal provvedimento di scioglimento per condizionamenti da parte della criminalità organizzata per ben due volte; nel 1992 e nel 1998.

Le indagini ispettive hanno evidenziato una sostanziale continuità nelle amministrazioni che si sono succedute alla guida dell'ente ed in particolare il ruolo svolto da colui che, eletto sindaco nelle consultazioni elettorali del 2000 e del 2005, ha guidato l'amministrazione fino al 2010 e successivamente è stato eletto capogruppo della maggioranza consiliare mentre alla guida dell'ente è succeduto il proprio figlio.

La continuità amministrativa è, altresì, attestata dalla circostanza che un rilevante numero degli amministratori eletti nel 2010, per alcuni dei quali peraltro sussistono gravami di natura penale, ha fatto parte, a diverso titolo, degli organi dell'ente sin dall'anno 2000.

Il dato fattuale della continuità e della sussistenza di comuni interessi tra rappresentanti della compagine eletta e componenti della locale organizzazione criminale è avvalorato dalla circostanza che, nella tornata elettorale del 2010, tra i candidati e sostenitori della lista di colui che è stato eletto sindaco figurano persone il cui nucleo familiare è riconducibile alla locale criminalità organizzata.

Gli stessi contenuti della menzionata decisione del Tribunale del riesame di Napoli, concernente l'applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti del capo gruppo di maggioranza, indipendentemente da rilievi di natura penale tuttora al vaglio della magistratura, hanno fatto emergere palesemente, come si vedrà più

diffusamente in seguito, la sussistenza di cointeressenze tra il citato amministratore e la criminalità organizzata che hanno avuto come effetto lo sviamento dell'attività amministrativa.

La relazione redatta dalla commissione d'indagine, avvalendosi anche delle risultanze dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria, ha messo in rilievo un diffuso quadro di illegalità, in diversi settori dell'ente locale, funzionali al mantenimento di determinati assetti predeterminati con soggetti organici o contigui all'organizzazione camorristica egemone.

E' pacifico che il mancato rispetto delle disposizioni dettate dall'ordinamento vigente, anche se non riferibile esclusivamente all'infiltrazione della criminalità organizzata, pur riscontrata, è però la condizione necessaria per favorire il condizionamento mafioso. E' infatti evidente che di fronte ad un sistema rigoroso e rispettoso delle norme, la penetrazione mafiosa non può che essere assicurata dal ricorso alla forza. Ben più agevole è il sistema di penetrazione laddove ci si trova di fronte al disordine organizzativo, allo sviamento dell'attività di gestione, alla generalizzata illegittimità delle procedure amministrative. Così l'illegalità fa da schermo all'infiltrazione delle cosche locali.

Tali modalità operative, che hanno avuto origine nel corso di precedenti consessi e sono proseguite, consolidandosi, negli anni successivi, risultano evidenti in una serie di procedure irregolari, concernenti le assegnazioni di lavori pubblici a società o soggetti controindicati, il ripetuto ricorso alle procedure di somma urgenza in assenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, procedure di reclutamento del personale effettuate sulla base di criteri di selezione predisposti per l'assunzione di soggetti precedentemente individuati.

Per quanto attiene al primo degli aspetti evidenziati, elementi emblematici sono emersi dall'analisi della procedura volta all'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali, indetta con determinazione dirigenziale del mese di dicembre 2008, dalla quale risulta che alla gara erano state invitate a partecipare cinque ditte.

Gli accertamenti effettuati hanno rivelato come gli inviti furono invero artificiosamente preordinati alla finalità di aggiudicare l'appalto ad una società riconducibile a soggetti apicali della locale criminalità organizzata, come poi effettivamente avvenuto.

Le evidenziate anomalie ed irregolarità si sono estese anche a gare d'appalto gestite dagli amministratori del comune di Grazzanise nell'interesse di altri enti locali.

E' il caso della procedura per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell'Unione dei comuni Area Caserta sud ovest, di cui il comune di Grazzanise è capofila, indetta nel corso del 2009; tale appalto è stato aggiudicato, anche in questo caso, proprio alla stessa società sopracitata.

Relativamente alla procedura, avviata nell'interesse della menzionata Unione di comuni, le indagini giudiziarie hanno posto in rilievo che l'ex sindaco, poi consigliere capogruppo di maggioranza, nel corso di un incontro riferiva all'effettivo gestore della suddetta società che il comune avrebbe dovuto indire una gara d'appalto per assegnare il servizio di pulizia e che avrebbe avuto la necessità, per quella stessa sera, che tre ditte presentassero un'offerta. Lo stesso amministratore, nell'occasione, suggeriva all'imprenditore l'importo da indicare per l'aggiudicazione della gara.

Particolarmente sintomatica del forte condizionamento posto in essere dalla locale criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione comunale è la circostanza che la società alla quale sono stati affidati i suddetti servizi, il cui amministratore è strettamente contiguo ad un elemento di spicco del locale clan camorristico, responsabile di reati per associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio ed estorsione, sia risultata aggiudicataria di ben 55 gare d'appalto per lavori pubblici effettuate dall'amministrazione che ha gestito l'ente negli anni 2005- 2010.

L'attualità delle citate forme di compromissione è altresì emersa relativamente alla procedura d'appalto per la realizzazione dell'emissario di Grazzanise, effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara, indetta con determinazione del mese di maggio 2009, è stata interrotta poco dopo l'avvio dei lavori da parte della commissione di gara, su proposta del sindaco pro tempore, che aveva mosso alcuni rilievi, non supportati da valutazioni tecniche, in merito al relativo progetto.

Significativa, ai fini della complessiva valutazione della procedura, è la circostanza che nei verbali con i quali è stata formalmente disposta la revoca della gara d'appalto, votata con delibere di giunta e di consiglio all'unanimità dei presenti, viene fatta esclusivamente menzione delle argomentazioni svolte dal citato amministratore, mentre non viene fatto alcun riferimento alla relazione di replica a tal proposito redatta dal progettista dell'opera.

Le indagini hanno posto in evidenza il determinante ruolo svolto dall'allora primo cittadino nell'articolata ed illegittima procedura della gara d'appalto nuovamente indetta, conclusasi nel corso dell'amministrazione eletta nel 2010 ed aggiudicata, per un rilevante importo economico, ad una società riconducibile alla locale consorteria, proprio in conseguenza dell'interessamento del citato amministratore.

Gli evidenziati profili di compromissione dell'attività amministrativa hanno contraddistinto anche la procedura per l'appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico conferito, con determinazione del responsabile dell'area tecnica nel mese di maggio 2010, a seguito di affidamento diretto, ad una societa la cui legale rappresentante ha stretti rapporti parentali con esponenti apicali della locale organizzazione camorristica, a carico dei quali gravano numerosi e gravi pregiudizi penali tra i quali quelli di omicidio e associazione di tipo mafioso

L'insieme delle procedure d'appalto analizzate ha posto in evidenza come gli amministratori ed i vertici burocratici dell'ente locale non abbiano adottato, in quel contesto ambientale notoriamente caratterizzato da un'elevata presenza di esponenti della criminalità organizzata, dovuti e idonei criteri per l'individuazione e l'affidamento dei servizi; tale circostanza ha permesso che soggetti e ditte vicini alla criminalità organizzata di ottenere l'affidamento di lavori o servizi pubblici che hanno impegnato, per importi consistenti, le risorse finanziarie del comune.

Significative forme di condizionamento e comunque di uno sviamento dell'attività amministrativa sono stati accertati anche nell'ambito dei lavori disposti, nel tempo e sulla base di una consolidata prassi, con ordinanze contingibili ed urgenti e con ordinanze di somma urgenza, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge e per l'esecuzione di lavori invero del tutto programmabili.

L'indagine ispettiva ha posto in rilievo l'esistenza all'interno dell'amministrazione comunale di una collaudata e illegittima metodologia volta all'affidamento di lavori o servizi a società o ditte che, nella quasi totalità, si sono rivelate prive di specifiche professionalità tecnico - amministrative e, alcune di queste, contigue alla criminalità organizzata.

Dalle diverse ordinanze emesse dal vertice dell'ente emerge la sistematica elusione delle norme che disciplinano i rapporti tra organi di governo e apparato burocratico.

Tali irregolarità sono state riscontrate anche nell'ordinanza, emessa dal primo cittadino eletto nel 2010, a seguito di un sopralluogo effettuato dal corpo dei Vigili del Fuoco presso alcune scuole, nel corso del quale era emersa la mancanza dei prescritti impianti di allarme antincendio e quindi la necessità e l'urgenza di provvedere alla realizzazione delle prescritte misure di sicurezza.

L'organo ispettivo ha evidenziato che tra l'avvenuto sopralluogo e l'ordinanza sindacale di somma urgenza, emessa nel mese di dicembre 2010, sono trascorsi ben otto mesi; detto lasso di tempo conferma il ricorso del tutto illegittimo al citato strumento per modalità e tempistica, con l'affidamento di opere a ditte scelte dall'amministrazione in violazione dei principi di trasparenza e di separazione dei poteri tra organi polittici e apparato burocratico.

Anche per tale procedura si riscontrano i più volte richiamati profili di continuità con le passate amministrazioni, atteso che alla stessa società era stato affidato, nel corso del 2009, il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.

In merito all'affidamento si rileva come il sindaco al tempo in carica ed un assessore si fossero adoperati per revocare il servizio manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione alla ditta che in quel periodo ne curava la gestione, per affidarlo ad altra società di loro conoscenza, la stessa alla quale, come evidenziato, sono stati in seguito assegnati altri appalti.

Ulteriori elementi asseverano lo sviamento dell'attività amministrativa dai principi di buon andamento e la sussistenza di cointeressenze tra amministratori locali e criminalità organizzata, attesi i rapporti intercorsi tra l'ex sindaco ed alcuni titolari di imprese locali strettamente legati ad esponenti apicali della locale consorteria.

Tali aspetti sono attestati dalla decisione dell'ex sindaco di partecipare al capitale di una società mista operante su tutto il territorio provinciale, riconducibile ai suddetti soggetti e destinataria di interdittiva antimafia, alla quale sono stati affidati numerosi appalti di servizi di rilevanza primaria per quelle collettività, quali il servizio di refezione scolastica, quello del trasporto di alunni e quello di gestione del ciclo dei rifiuti.

La stessa società si è avvalsa, per l'esecuzione di alcuni dei suddetti servizi, dei mezzi di proprietà di altra società a sua volta colpita da provvedimento interdittivo antimafia.

Come emerso nel corso delle indagini giudiziarie l'acquisto delle quote da parte del comune di Grazzanise faceva seguito ad un precedente tacito accordo tra l'ex sindaco, poi capogruppo di maggioranza, ed i citati imprenditori finalizzato ad assumere personale, anche in esubero rispetto alle necessità della suddetta società, indicato dall'amministratore interessato con la chiara finalità di ottenerne un ritorno elettorale, effettivamente conseguito.

Concorre a delineare il quadro di un'amministrazione gestita sulla base di logiche clientelari l'esame del concorso bandito per la copertura dell'incarico di capo ufficio tecnico nel corso dell'anno 2009, settore di particolare delicatezza per la pianificazione e la gestione urbanistica e sul quale convergono e si concentrano, per la tipologia delle materie trattate, gli interessi delle organizzazioni malavitose.

Gli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo hanno posto in rilievo che i requisiti e le professionalità richieste dall'amministrazione per la scelta del candidato erano stati individuati in modo tale che nessun altro potenziale concorrente sarebbe potuto risultare vincitore se non quel soggetto già individuato dal sindaco pro tempore prima che il concorso fosse bandito e che sarà l'effettivo destinatario dell'incarico.

I lavori della commissione d'indagine hanno rivelato come il primo cittadino nel corso di una conversazione con l'interessato abbia riferito allo stesso che sarà lui il futuro capo dell'area tecnica, sollecitandolo a preparare la documentazione necessaria e rassicurandolo in merito ai componenti della commissione, sui quali lo stesso aveva esercitato la propria influenza, indicandogli altresì i tempi previsti per il perfezionamento dell'assunzione. La stessa amministrazione eletta nel 2010, come in precedenza esposto, ha continuato ad avvalersi del citato tecnico, che pure ha avuto un ruolo attivo nelle illecite procedure di affidamento di lavori di cui si è fatta menzione.

Le indagini giudiziarie hanno, inoltre, posto in rilievo l'indiretta acquiescenza, da parte di alcuni amministratori, a retrivi codici comportamentali della criminalità organizzata e in ogni caso atteggiamenti contrari
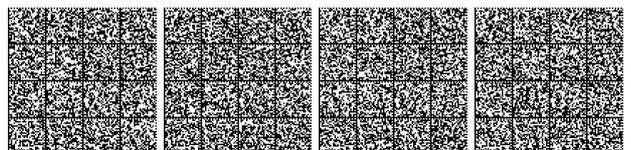
al principio di legalità al quale devono attenersi i titolari di cariche pubbliche. E' emerso in particolare come il citato capo gruppo di maggioranza, pur a conoscenza di accadimenti penalmente rilevanti nei confronti di un locale imprenditore, nulla abbia fatto per informare l'autorità giudiziaria della condotta delittuosa di cui era venuto a conoscenza.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Caserta hanno rivelato una serie di interferenze della criminalità organizzata sugli amministratori al tempo in carica che hanno perseguito fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio degli interessi della collettività.

Sebbene il processo di legalizzazione dell'attività del comune sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, tenuto anche conto dei persistenti segnali di attività della criminalità organizzata, come comprovato dalla recente ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere di tipo camorristico emessa dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, nei confronti di un referente della predominante organizzazione criminale per il territorio del comune di Grazzanise.

L'azione della commissione straordinaria può, inoltre, costituire un deterrente nei confronti della criminalità organizzata che potrebbe nuovamente rivolgere l'attenzione all'ente, con illecite interferenze, in occasione del prossima campagna elettorale.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Grazzanise (Caserta) con conseguente affidamento della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 5 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI
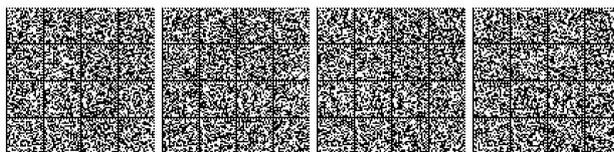
Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Caserta

Prot. 1887/ OES **Caserta 24/12/2012**

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: **Amministrazione comunale di Grazzanise - Relazione ai sensi art 143 comma 2 D. Leg. vo n.ro 267/2000 ai fini scioglimento organi elettivi -**

In esito alla delega di accesso di cui al D.M. in data 26 giugno 2012, n. 17102/128/21 (16) Uff. V- Affari territoriali - relativa al Comune di Grazzanise, si riportano le risultanze dell'attività di accesso ed ogni utile elemento informativo e di valutazione ai fini dello scioglimento della suddetta amministrazione comunale ai sensi dell'art.143 del TUEL.

Gli organi elettivi del Comune di Grazzanise (abitanti 6.830) situato sotto l'aspetto geo-morfologico nel comprensorio territoriale agro caleno - litorale *domitio* sono stati rinnovati a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2010, con l'elezione a sindaco nella persona di OMISSIS, figlio di OMISSIS, già sindaco di Grazzanise dall'anno 2000 e rieletto nel 2005.

Tale consiliatura che riporta anche la rielezione della maggioranza dei consiglieri comunali già componenti della precedente compagine politica è da ritenersi in continuità con quella precedente, atteso che la composizione del civico consesso è rimasta pressoché invariata.

Il summenzionato OMISSIS alla scadenza del secondo mandato non essendo immediatamente rieleggibile a sindaco a norma dell'art.51 del TUEL, è stato eletto, invece, alla carica di consigliere comunale nella predetta consultazione elettorale del 2010, rivestendo in tale consiliatura il ruolo di capogruppo di maggioranza.

Il Comune in disamina, attualmente in gestione commissariale ai sensi dell'art.141 del TUEL per dimissioni della maggioranza dei consiglieri rassegnate il 31/5/2012, negli anni addietro ha registrato già due scioglimenti per infiltrazioni della criminalità organizzata uno nel 1992 e l'altro nell'anno 1998.

Il summenzionato amministratore OMISSIS, recentemente, è stato coinvolto nella vicenda giudiziaria per favoreggiamento personale nei confronti di esponenti della criminalità organizzata, le cui intercettazioni ambientali evidenziano in modo inequivoco la contiguità del Sindaco OMISSIS con esponenti apicali della criminalità organizzata.

per copia conforme

Invero, detta contiguità dell'ex sindaco OMISSIS con la criminalità organizzata è stata oggetto anche di recensioni di stampa come quelle del quotidiano "Il Mattino" del 4 e 5 maggio u.s. in cui si da atto di un viaggio, effettuato dallo stesso primo cittadino nel 2009, ad Insbruck (Austria) al fine di assistere, in qualità di medico, il boss del clan dei "casalesi" OMISSIS, all'epoca inserito nel Programma Speciale di Ricerca dei trenta latitanti di "massima pericolosità", successivamente catturato (dicembre 2011) e tuttora detenuto, in regime di 41 bis.

Riguardo alla cennata vicenda relativa all'incontro di OMISSIS con l'allora latitante OMISSIS la Direzione Distrettuale Antimafia ha richiesto l'adozione della misura della custodia cautelare per il delitto di favoreggiamento personale aggravato dalla mafiosità, rigettata dal GIP presso il Tribunale di Napoli con ordinanza in data 16 marzo 2012, nella considerazione che le azioni sanitarie contestate all'indagato rientrassero nel dovere di assistere chiunque, anche se latitante.

Il Tribunale del Riesame di Napoli, pronunciandosi sull'appello proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale - DDA – avverso la predetta ordinanza, ha accolto l'appello ed ha applicato nei confronti di OMISSIS la misura cautelare della custodia in carcere, con sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza fino alla sua definitività, ex art 310, co 3 c.p.p..

Il giudice del riesame ha ritenuto che la prestazione, per le modalità con cui è stata resa, non può farsi rientrare nella normale attività medica dovuta per mera deontologia professionale. ritenendo che, nel caso specifico, non ci si potesse appellare al dovere professionale del medico di prestare assistenza al proprio paziente, attese le modalità in cui tale attività si è manifestata.

Pertanto, sulla scorta delle risultanze della suddetta ordinanza e degli esiti della pregressa attività informativa relative alle posizioni di alcuni amministratori, è stata istituita, con decreto prefettizio del 9 luglio 2012 n. 19985/Area II/EE.LL, previa delega ministeriale ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 7/8/1992, n.356 la commissione di accesso, con la prescrizione del termine per la conclusione degli accertamenti di mesi tre, rinnovabili per altri tre.

Si soggiunge che a seguito di ricorso per Cassazione proposto dall'interessato limitatamente al provvedimento di misura cautelare in carcere disposto dal riesame, la V Sez. della Suprema Corte nell'udienza dell'8/11/2012 ha annullato la predetta ordinanza disponendo il rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame.

La Commissione stessa, il 17.12.u.s. ha rassegnato, nei termini prescritti, la relazione concernente l'esito degli accertamenti effettuati, della quale si allega copia.

Preliminarmente sotto l'aspetto ambientale, gli esiti ispettivi hanno evidenziato
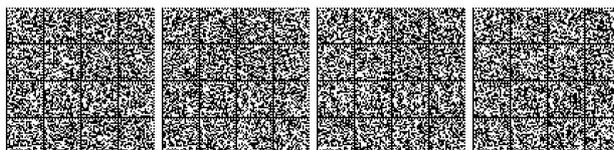
che, il territorio di Grazzanise è connotato dal radicamento dell'organizzazione criminale nota come "*clan dei casalesi*", dominato dalle famiglie OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, tra quelle di maggiore valenza criminale operanti nel territorio nazionale e all'estero.

Tale sodalizio, come costantemente riportato dai numerosi provvedimenti dell'A.G. emessi nell'ambito di procedimenti penali afferenti la criminalità organizzata, si avvale del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per la realizzazione, tra gli altri, dei seguenti scopi: il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative; l'acquisizione di appalti e servizi pubblici; l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attività degli organismi politici rappresentativi locali.

***In loco* il capofila è "OMISSIS" da identificarsi in OMISSIS, strettamente legato, non solo geograficamente, al gruppo di Capua gestito da OMISSIS. Detta fazione è ritenuta il "*ventre*" del territorio gestito dai casalesi a stretto contatto con Casal di Principe e con i reggenti di volta in volta liberi o latitanti e comunque sempre facenti capo a OMISSIS c.d. OMISSIS e OMISSIS detto OMISSIS.**

Di tale fazione locale, come si evince dalla documentazione sequestrata nel 2004 nel corso di operazioni di polizia, presso l'abitazione di OMISSIS facevano parte, tutti stipendiati, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS.

L'attività investigativa condotta dai CC di Grazzanise e denominata "OMISSIS" intrapresa nell'ambito del procedimento penale nr. 55790/06 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia - ha consentito una ricostruzione del Gruppo di Grazzanise a partire dall'anno 2006 e culminata con sentenza di condanna a carico di tutti gli esponenti del citato gruppo.

Nel corso delle indagini è stata acclarata l'esistenza di un gruppo criminale che operava con particolare tenacia per il controllo del territorio finalizzato a commettere estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, c.d. "cavalli di ritorno" (estorsioni per ottenere la restituzione di beni rubati) e rapine in danno di autotrasportatori.

Successivamente al nuovo arresto di OMISSIS avvenuto il 30/9/2008, la continuità delle attività illecite è stata assicurata da OMISSIS e OMISSIS, fino all'uccisione di questi ultimi, insieme a OMISSIS. Per tale triplice omicidio sono stati tratti in arresto perché ritenuti esecutori materiali, alcuni affilati storici dei casalesi quali OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS ed altri.

A seguito di tali arresti, è stato individuato quale nuovo esponente apicale

per copia conforme

OMISSIS, che ha assunto la reggenza del gruppo di Grazzanise sino al giorno del suo arresto avvenuto il 13 agosto 2012, in esecuzione di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli – in quanto indiziato di delitto per estorsione, aggravata dal metodo mafioso. Ultimamente in data 20/12/u.s. il Comando Stazione C.C. di Grazzanise, in relazione alla cennata complessa attività investigativa "OMISSIS" iniziata nell'anno 2009, ha dato esecuzione nei confronti di OMISSIS, attualmente detenuto, referente dei casalesi per la zona dei comuni di Grazzanise, Bellona e Vitulazio, all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della DDA di Napoli per gli artt. 416 *bis* e 629 c.p. per associazione a delinquere di tipo camorristico ed estorsione.

Particolare rilevanza assumono le posizioni di alcuni amministratori dalle quali si evince l'"attualità" della compromissione di taluni componenti dell'Amministrazione rispetto a membri di organizzazioni delinquenziali attive nel territorio di Grazzanise. Compromissione che, pur traendo effettivamente le proprie radici, in taluni casi, da scelte amministrative compiute da parte di precedenti consessi consiliari, pur tuttavia è sostanzialmente proseguita, consolidandosi, anche nel corso degli anni successivi.

Detta continuità, peraltro, si ravvisa nell'attività gestionale delle due amministrazioni che è contrassegnata essenzialmente dal fatto che nel corso di entrambe le consiliature in riferimento, sono stati affidati lavori pubblici a ditte collegate in maniera anche indiretta a soggetti gravitanti, per parentela o per affiliazione, con la criminalità organizzata.

In particolare, della giunta del Comune di Grazzanise presieduta dal Sindaco OMISSIS - figlio, come accennato, di OMISSIS già sindaco per un decennio – era componente OMISSIS, vice Sindaco. Il predetto non annovera pregiudizi penali di rilievo, tuttavia agli atti dei Carabinieri di Sparanise risulta notato in compagnia di soggetti pregiudicati e/o sospetti ed in particolare a colloquiare con tale OMISSIS pregiudicato, appartenente alla famiglia camorrista dei OMISSIS di Sparanise. Si evidenzia, inoltre, che a carico del fratello del predetto vice sindaco, OMISSIS figurano numerosi pregiudizi penali, tra cui in ultimo il decreto che dispone il giudizio art. 429 c.p.p emesso dal Tribunale di Napoli, in quanto imputato del delitto di cui agli art. 81 cpv, 110,378 c.p. aggravati dall'art.7 L.203/91 per aver "*in concorso fra loro del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, aiutato* OMISSIS, *noto appartenente al clan dei CASALESI, latitante per effetto di un ordinanza cautelare per estorsione aggravata dall'art. 7 l.203/91, ad eludere le investigazioni e le ricerche dell'autorità giudiziaria, agevolandolo nella sua latitanza attraverso la intestazione a proprio nome*

di appartamenti autovetture e schede telefoniche, nonché l'assicurazione nei momenti di bisogno di una provvista di danaro. Con l'aggravante di cui all'art.7 l.203/91, per aver commesso il fatto per agevolare l'attività del clan dei Casalesi, di cui il OMISSIS *è storico esponente per i suoi rapporti con* OMISSIS *e con il gruppo di Capua. Fatto accertati in Castel Volturno e dintorni fino al luglio 2007*".

Il OMISSIS, pur assolto dalla sola circostanza aggravante di aver favorito il clan camorristico, è stato comunque condannato per favoreggiamento personale alla pena di due anni e otto mesi di reclusione.

E' stato altresì rilevato che tra i candidati sostenitori della lista del Sindaco OMISSIS figura OMISSIS, fratello di OMISSIS, pregiudicato per reati di favoreggiamento di un latitante, rapina, sequestro di persona; nel 2010 il citato OMISSIS è risultato il primo dei non eletti.

Come innanzi riferito i rapporti dell'ex sindaco OMISSIS con la criminalità organizzata sono testimoniati con lapalissiana evidenza dalla vicenda giudiziaria afferente il viaggio dallo stesso effettuato nel 2009, ad Insbruck (Austria) al fine di assistere, in qualità di medico, l'allora latitante esponente apicale dei "casalesi" OMISSIS.

Al riguardo emblematiche del contesto di connivenza tra il predetto amministratore ed il locale sodalizio malavitoso sono da ritenersi le circostanze fattuali rimarcate dal Tribunale del Riesame di Napoli, il quale con decisione del 28/5/2012 nell'accogliere il ricorso proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale - DDA – avverso il rigetto da parte del GIP distrettuale della richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di OMISSIS, ha dato espressamente atto che " *...gli elementi emersi dalle indagini sui quali la pubblica accusa fonda la richiesta cautelare - quelli sintomatici del favoreggiamento – sono in sostanza tre: il viaggio in Austria del gennaio 2009 che si assume effettuato al fine di erogare una prestazione sanitaria a* OMISSIS *che in quel momento si trovava latitante, la conversazione del 14 febbraio con il cugino omonimo che gli chiede di 'procurare' un cardiologo allo* OMISSIS*; la conversazione del maggio successivo captata in auto con la moglie nel corso della quale il* OMISSIS *mostra di conoscere che lo* OMISSIS *ha trascorso un periodo della latitanza 'al confine tra l' Italia e l' Austria', e che soffre di patologie cardiache, e ammette di aver provveduto a curarlo, procurandogli un cardiologo. Orbene, iniziando dalla prima - certamente la più significativa - le conversazioni agli atti lasciano chiaramente intendere che il* OMISSIS *si stia accingendo ad un viaggio 'strano': egli è assai circospetto, non ne parla né a casa e nemmeno con la sua amica* OMISSIS *alla quale riferisce che sta andando a Milano; ed anzi a lei, mentre è in viaggio, si rivolge in termini struggenti **("senti cara, ti voglio bene assai qualunque cosa succeda, io ti voglio sempre bene, ricordatelo. Qualunque cosa succeda, in** genere". Conv . **1798 del 24.1.2009)**, come di chi sa di andare incontro a qualche pericolo. Altrettanto misterioso è il* OMISSIS *con il figlio al quale telefona mentre sta dirigendosi a Innsbruck ed al quale chiede di allontanarsi dagli altri per parlare con lui e tace la sua reale meta (" **allontanati, allontanati che ti devo dire una cosa, non fare sentire a nessuno.. ..per un po' di giorni non sto a Grazzanise, non te lo posso dire** .. quindi **non** vi **preoccupate se non mi vedete..** .sto Vi **giro, sto** qua vicino, però non vengo a casa, che devo cercare di risolverci un problema*

per copia conforme

importante.. "conv. 500 del 24.1.2009). *Egli* ***arriva*** *certamente a Innsbruck (conv. 503* ***del 24.1.2009)*** *e certamente è atteso ("e muoviti!* OMISSIS*! ...* ***e vien abbasc, fa ampress ... ! Chist' è và truvann!.."conv.540 del 24.1.2009).*** *Altrettanto certo che per tre o più giorni egli non utilizza il cellulare. Ora va detto che la evidenziata 'stranezza' del viaggio si spiega ragionevolmente ritenendo che egli vada ad incontrare* OMISSIS *che si trova latitante all' estero e che abbisogna di cure mediche. Peraltro la circostanza che lo* OMISSIS *effettivamente si trovasse in Austria è provata proprio dalle parole del* OMISSIS *alla moglie di cui in seguito si dirà. Né il* OMISSIS *ha inteso dare una giustificazione al comportamento così cauto e quasi timoroso quale emerge dalle captazioni, dal momento che egli nella memoria ha inteso dimostrare soltanto di aver alloggiato a Copenaghen nei giorni 25-27 gennaio, allegando un fax proveniente da un albergo di quella città. E tuttavia va osservato che questa circostanza non è incompatibile con la visita al latitante: ciò sia perché per ipotesi avrebbe potuto condurlo con sé e assisterlo li e sia soprattutto perché le date di arrivo e partenza non ostano ad una fermata lungo il tragitto per prestare le cure richieste. Va peraltro aggiunto che di questo viaggio vi è traccia nelle conversazioni captate agli atti e quindi il* OMISSIS *non avrebbe dovuto disvelare questo quanto piuttosto spiegare le ragioni di quel viaggio 'segreto', che rimangono invece inspiegate altrimenti che con la prestazione sanitaria ritenuta dal Gip. Prestazione che, per le modalità con cui è resa, francamente non può farsi rientrare in quella normale attività medica che, sola, esonera dalla responsabilità in un caso come quello che occupa. Ancora , la conversazione intervenuta con il cugino omonimo pochi giorni dopo dà contezza della disponibilità assicurata dal* OMISSIS *al latitante per venire incontro alle esigenze terapeutiche di quest' ultimo (conv. 787 del 14.2.2009): rinviando agli atti per la lettura della stessa, va qui evidenziato che il* OMISSIS*, sollecitato dal cugino, si dimostra disponibile a procurare un cardiologo 'fidato' che possa visitare lo* OMISSIS *che ha bisogno di un controllo* ***(cugino: "questo è proprio*** OMISSIS ***che ha bisogno del controllo..*** . OMISSIS*:* ***"non ci sono problemi".. cugino"perché va fijienn e non può essere.. "*** OMISSIS ***"portato..si è chiaro.. "*** *); e contemporaneamente appare consapevole dei benefici che questo gli procurerà in termini di gratitudine* ***(cugino: .se tu tieni un aggancio che puoi.. .perché questi qua lo sai benissimo ... se tu mi puoi favorire.. ..ti riguardano.. .e tutto..*** *"* OMISSIS*:* ***" ti lasciano stare, insomma")*** *E che questo impegno sia stato mantenuto emerge chiaro dalla conversazione captata in ambientale in auto allorquando il* OMISSIS *uscendo dal ristorante '* OMISSIS *' di* OMISSIS*, nel commentare con la moglie la circostanza che quella parentela è preziosa perché mette il proprietario al riparo da richieste estorsive, aggiunge "il* ***famoso cugino*** OMISSIS***, che qualche tempo fa è stato a confine tra l' Italia e l' Austria.. . il latitante.. .hai capito.. ..ogni tanto ha bisogno del medico. .e ce l'abbiamo..gli porta uno scompenso ma niente di grave, lui E' cardio..",*** *mostrando di conoscere bene gli spostamenti dello* OMISSIS *- e soprattutto di sapere che egli si trovava al confine con l' Austria - ed i suoi problemi di cuore e dichiarando di provvedere ogni volta che gli serve un medico. Chiara e certa la condotta ultima, anche questa non sembra rientrare nella normale prestazione sanitaria, ravvisandosi in essa quel* ***quid pluris*** *richiesto ad un medico perché il proprio intervento esuli dalla normale deontologia professionale e strabordi*

nel delitto di favoreggiamento personale. Il OMISSIS *si occupa di 'reclutare' un cardiologo che visiti lo* OMISSIS, *mettendolo in contatto con il* OMISSIS *che con tutta evidenza lo accompagnerà nel luogo in cui questi si nasconde, certamente scegliendolo tra quanti hanno con lui rapporti fiduciari tali da poter confidare che presteranno il proprio ufficio senza conseguenze sulla vulnerabilità del nascondiglio del paziente capo-clan. Grave il compendio che attinge il prevenuto, come peraltro valutato dal Gip. Corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato provvisoriamente: la circostanza che la condotta favoreggiatrice sia posta in essere a vantaggio dell' esponente di spicco della associazione camorristica - che deve il proprio ruolo apicale proprio alla circostanza che egli è libero e può occuparsi da vicino delle vicende del sodalizio, la cui funzionalità sarebbe quindi compromessa dal suo arresto- - dà contezza della aggravante ad effetto speciale contestata. Va aggiunto che le emergenze captative danno contezza della ricorrenza della detta aggravante anche .- da un punto di vista soggettivo non essendo revocabile in dubbio che il* OMISSIS, *nel mettersi a disposizione dello* OMISSIS, *abbia inteso favorire tutto l' apparato a lui facente capo consapevole degli effetti favorevoli che gliene verranno in termini di riconoscenza".*

Si soggiunge che nel corso delle predette indagini sono emerse numerose conversazioni che riflettono contatti ed incontri di OMISSIS con i fratelli OMISSIS. Giova rammentare che il forte legame tra quest'ultimi e gli esponenti del clan dei Casalesi è testimoniato da una serie di collaboratori di giustizia, provenienti sia dalle file del gruppo OMISSIS che da quelle del clan "OMISSIS" imperante in Mondragone nell'epoca in cui quel territorio rappresentava il centro di gravità delle attività economiche della "OMISSIS" e delle altre società del gruppo OMISSIS dedite al settore dei rifiuti.

La perfetta coincidenza tra le iniziative economiche degli OMISSIS ed i programmi del gruppo OMISSIS prende corpo in maniera irrefutabile nel momento in cui i due fratelli si improvvisano imprenditori del settore rifiuti aggiudicandosi, senza disporre di alcuna competenza specifica né di mezzi adeguati, il ruolo decisivo di partner privato del consorzio OMISSIS, nella società mista OMISSIS. Peraltro, il dato che attesta gli stabili rapporti tra il OMISSIS ed i fratelli OMISSIS emerge da una delibera consiliare con cui si stabilisce la partecipazione del Comune di Grazzanise al capitale sociale della "OMISSIS", società di fatto direttamente riconducibile ai predetti OMISSIS. Tale assunto è riscontrato dalle dichiarazioni rese dai fratelli OMISSIS alla DDA di Napoli dove gli stessi dichiarano il patto sottostante l'acquisto delle quote da parte del Comune di Grazzanise sottende un tacito accordo tra il OMISSIS ed i fratelli OMISSIS finalizzato ad assumere personale indicato dal Sindaco con la chiara finalità di ritorno elettorale.

In proposito si reputa opportuno rappresentare che OMISSIS, pregiudicato per truffa, corruzione, rivelazione di segreti d'ufficio, voto di scambio, è deceduto in data 01.06.2008 per mano di OMISSIS, noto esponente di spicco della consorteria criminale

per copia conforme

casalese. Il fratello, OMISSIS, con il quale OMISSIS gestiva le società "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS" è stato già condannato per reati associativi.

Ed è stato lo stesso OMISSIS, pregiudicato, fratello di OMISSIS (già condannato per reati associativi) e titolare insieme allo stesso del consorzio "OMISSIS", in uno stralcio di verbale di dichiarazioni fornite alla Direzione Distrettuale Antimafia a riferire dei rapporti della loro società con gli amministratori comunali della provincia di Caserta. OMISSIS (verbale del giorno 05.7.2007) riferì testualmente quanto segue:*"omissis...sapeva dei rapporti economici tra* OMISSIS, OMISSIS *e* OMISSIS *e probabilmente riteneva che attraverso gli stessi noi distraessimo i fondi dell'* OMISSIS.
Il suo scopo, e questo era ciò che ci aveva indicato, era quello di coinvolgere la parte pubblica e politica nella sottrazione delle risorse, per garantire un andamento protetto della società.
ADR: con riferimento alle numerose assunzioni di dipendenti effettuate su richiesta dai politici, all'interno dell'* OMISSIS *e consultando l'elenco messomi a disposizione ora dall'ufficio, sono in grado di fornire le seguenti specificazioni...omissis".

Nell'elenco che fa parte integrante del citato verbale, tra i sindaci che chiesero assunzioni vi è proprio l'ex Sindaco OMISSIS che OMISSIS indica come "Sindaco di Grazzanise" . Il pregiudicato nell' interrogatorio riferisce che OMISSIS richiese l'assunzione proprio nella società "OMISSIS", tra gli altri, di OMISSIS, figlio di OMISSIS, cugino di OMISSIS, attualmente detenuto per reati di associazione a delinquere di tipo mafioso OMISSIS, figlio di OMISSIS, cugino di OMISSIS, attualmente detenuto per reati di associazione a delinquere di tipo mafioso OMISSIS, pregiudicato, tratto in arresto nel 2006 per estorsione aggravata dal metodo mafioso, affiliato clan casalesi – fazione OMISSIS.

Appare evidente che l'ex Sindaco OMISSIS, non solo conosceva i fratelli OMISSIS, ma dimostra anche la stretta vicinanza dello stesso con frange della criminalità organizzata casalese.

Sintomatici dell'attività di condizionamento della locale consorteria malavitosa nell'attività dell'ente sono da ritenersi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OMISSIS e OMISSIS. Le due dichiarazioni coincidono sostanzialmente su di un punto fondamentale: OMISSIS è elemento vicino al OMISSIS, referente locale del clan dei casalesi, a cui rivela notizie circa l'importo dell'appalto relativo ai lavori per la costruzione del parco giochi da parte della ditta "OMISSIS s.r.l"., al fine di consentire al OMISSIS di determinare le successive richieste estorsive, circostanza riscontrata documentalmente dai Carabinieri di Grazzanise, presso l'ufficio Tecnico del Comune.
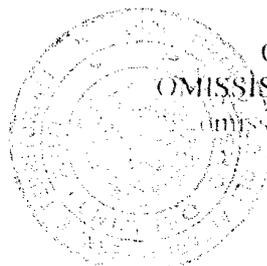
Ciò è confermato, inoltre dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OMISSIS rese il 20.04.2010 ed il 17.06.2010 riguardanti OMISSIS ove si legge omissis *Mi riservo di fornire altri particolari nei prossimi interrogatori. In*

per copia conforme
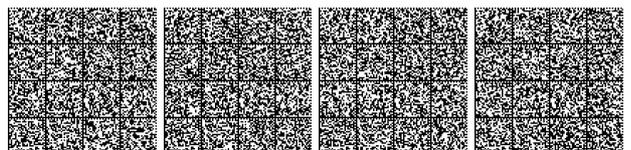
particolare riferirò di quando OMISSIS *si è trattenuto a parlare con il* ***Sindaco di Grazzanise,*** OMISSIS, *a proposito del parco giochi in costruzione (interrogatorio del 20.4.2010) " omissi A.D.R.: Per ciò che concerne l'estorsione al Parco Giochi di Grazzanise, relativa all'anno 2001-2002, si tratta della realizzazione di una villetta comunale con annesso parco giochi. In questa vicenda è coinvolto il Sindaco di Grazzanise dell'epoca 2001 – 2002,* OMISSIS. *Due giorni prima io e* OMISSIS *ci fermammo fuori la scuola di Grazzanise e davanti al bar il* OMISSIS *parlò con il Sindaco e in auto mi disse che dovevo andare a fare la richiesta estorsiva. Il Sindaco gli disse di quanto era l'importo della gara ovvero 10.000 euro e quindi, siccome il* OMISSIS *applicava richiesta estorsiva variabile fra il 4-7% per i cantieri edili, ci siamo recati a formulare la richiesta pari al 5% io,* OMISSIS *e* OMISSIS *che è deceduto per un infarto nel 2002-2003. Il cantieri era ubicato nel centro di Grazzanise, dove c'è il monumento ai caduti sulla sinistra. La richiesta fu fatta agli operai. Il giorno dopo il titolare del cantiere si recò a casa del* OMISSIS *e concordò la somma da pagare. Ancora il giorno dopo andammo a ritirare la somma di euro 500 sul cantiere, sempre noi tre" (interrogatorio del 17.6.2010).*

In una intercettazione ambientale, il Sindaco pro - tempore OMISSIS conversando all'interno della sua autovettura con il Responsabile della Polizia Municipale OMISSIS che OMISSIS si era lamentato con lui, perché OMISSIS gli aveva formulato una richiesta estorsiva e per tale richiesta gli avevano consegnato la somma di euro 3000,00.

La vicenda analizzata, riguarda un'estorsione aggravata dal metodo mafioso, commessa dal noto referente di zona del clan camorristico denominato dei casalesi, OMISSIS, il quale formulava una richiesta estorsiva di euro 3.000,00 all'imprenditore OMISSIS della società "OMISSIS". Il contenuto della dichiarazione, evidenzia responsabilità penalmente rilevanti a carico del Sindaco OMISSIS che nonostante avesse l'obbligo di denuncia, nulla ha fatto per informare l'A.G. della condotta delittuosa di OMISSIS. La conferma che il contenuto della intercettazione corrisponda al vero è dato anche dal fatto che successivamente proprio il OMISSIS è stato arrestato dai militari della Stazione di Grazzanise per aver commesso effettivamente un'estorsione per una somma di tremila euro proprio ad un imprenditore edile chiamato OMISSIS.

Nell'ambito delle verifiche che hanno interessato l'attività provvedimentale afferente l'affidamento di lavori pubblici, particolare rilievo riveste l'appalto denominato "Emissario pubblico".

Con deliberazione della Giunta Provinciale di Caserta n° 888 del 30.03.1990, venne approvato il piano di massima degli allacciamenti dell'impianto di depurazione consortile delle fognature di Grazzanise e Santa Maria La Fossa. Con la medesima deliberazione, venne disposto di dare incarico alla OMISSIS e per essa all' Ing. OMISSIS di approntare i progetti stralci singoli per comuni che, di volta in volta,

per copia conforme
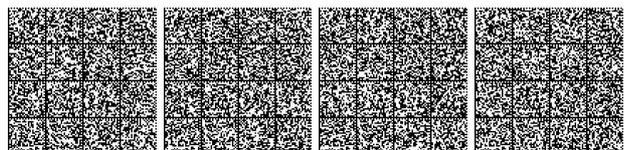
l'Amministrazione Provinciale avrebbe provveduto ad approvare e trasmettere al Ministero competente per la richiesta di finanziamento. La Giunta Comunale ha approvato in data 10.10.07 il progetto della realizzazione dell'Emissario di Grazzanise, per l'importo complessivo di € 1.553.060,67 e con il medesimo atto giuntale è stato deliberato di chiedere alla Regione Campania i finanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera. La Giunta Regionale ha disposto di ammettere a finanziamento sui fondi POR Campania il predetto progetto per un importo di € 4.154.500,67 di cui € 3.450.125,82 per lavori ed € 1.064.374,85 per somme a disposizione.

Il Comune di Grazzanise, con determinazione dell'Area Tecnica n° 128 del 27.05.2009, ha indetto gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37, 54, 55, comma 5 e 82 c. 1 e 2 lett B) del decreto legislativo 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute al protocollo del Comune di Grazzanise nr. 12 offerte.

In data 27.07.2009, durante la seduta della Commissione Giudicatrice n° 7, l'allora sindaco pro-tempore dr. OMISSIS, prima dell'inizio dei lavori della commissione, previa autorizzazione della stessa, manifestò delle perplessità in merito al progetto, senza peraltro indicare la provenienza o alla luce di quali valutazioni tecniche espresse, chiedendo la sospensione dei lavori della commissione, in attesa di acquisizione di eventuali pareri della Regione Campania (ente Finanziatore).

Per tali asserite perplessità l'ex primo cittadino, durante lo svolgimento del Consiglio comunale del 10.09.2009, richiese mandato al fine di trovare idonee soluzioni attraverso l'affidamento dell'incarico ad un ingegnere specializzato in idrogeologia, proposta approvata all'unanimità dai presenti. Pertanto la commissione di gara nel recepire tale deliberazione ha interrotto i lavori come da verbale nr. 11 del 14.09.2009 .

Il verbale di deliberazione del consiglio comunale nr. 27 del 10.09.2009 e quello conseguente della giunta comunale nr. 45 del 09.08.2010 costituiscono tappe fondamentali delle vicende legate alla procedura di assegnazione dell'appalto in esame. L'aspetto più inquietante della vicenda è che nell'atto formale di revoca della prima gara di appalto, votato all'unanimità dei presenti, viene menzionata solo ed esclusivamente la questione sollevata dall' OMISSIS, ignorando, inspiegabilmente, la formale risposta resa dal progettista Ing. OMISSIS, atteso che l'atto dal medesimo prodotto è stato protocollato presso quel Comune in data 01.10.2009 al n.ro 10245. Dalla relazione tecnica si rileva che il primo progettista di tutto il collettore emissario, smentisce punto su punto le presunte perplessità sollevate dal sindaco. Si soggiunge che tale parere, se preso in considerazione sarebbe stato di per sé sufficiente per evitare la revoca del primo bando di gara del progetto denominato "Emissario Grazzanise".

per copia conforme

In considerazione della cennate perplessità formulate dall'ex Sindaco di Grazzanise, OMISSIS, la gara d'appalto viene annullata e con una successiva gara i lavori in questione vengono aggiudicati alla "OMISSIS" per l' importo di euro 3.378.376.,05. Gli accertamenti esperiti dai locali organi di polizia hanno evidenziato che la "OMISSIS" utilizza mezzi di un'altra ditta gestita dai fratelli OMISSIS (i quali qualificandosi come geometri si trovavano all'interno del cantiere). I fratelli OMISSIS, come si evince dalle intercettazioni, risultano collegati ad OMISSIS. Il predetto OMISSIS viene nominato in un'intercettazione ambientale, la stessa in cui il Sindaco OMISSIS conversa con la moglie riferendole dei problemi cardiaci del latitante OMISSIS e del suo supporto medico probabilmente fornitogli. In tale conversazione l'ex Sindaco riferisce chiaramente che la famiglia dell' OMISSIS è imparentata con il latitante, *ergo* considera lo stesso OMISSIS come un soggetto legato da vincoli di parentela con OMISSIS. Nella stessa conversazione si parla del fatto che OMISSIS è fidanzato con una ragazza appartenente alla famiglia OMISSIS i cui familiari hanno la disponibilità di una ditta di movimento terra che partecipa a gare di appalto non inferiori ai tre milioni di euro.

Ulteriore vicenda che denota una situazione di permeabilità dell'ente agli interessi del locale sodalizio criminale è la circostanza che ben 55 gare di appalto per lavori pubblici, per tutto l'arco temporale del secondo mandato del sindaco OMISSIS, 2005-2010, sono state aggiudicate alla ditta "OMISSIS", società attualmente intestata formalmente a OMISSIS, semplice prestanome (così come emerge anche dalle intercettazioni) ma sostanzialmente gestita da OMISSIS, figlio della cugina di OMISSIS, pluripregiudicato, in atto detenuto. Lo stesso è ritenuto dalle Forze di Polizia elemento di spicco del "clan dei casalesi", nonché "compare di fede" (testimone di nozze) del pluripregiudicato OMISSIS "OMISSIS" alias "OMISSIS".

OMISSIS, soggetto di spessore criminale già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, risulta essere stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione, tratto in arresto nel 1998 e nel 1999 **perché resosi responsabile dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio ed estorsione** ed attualmente detenuto. Lo stesso è coniugato con OMISSIS destinataria di un sequestro preventivo ex articolo 321 C.P.P. nell'ambito dell'operazione "OMISSIS" diretta dalla DDA di Napoli (P.P. n°22138/05) e deferita all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà dalla Squadra Mobile di Caserta, in quanto fittiziamente intestataria di beni mobili e immobili, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione.

Nondimeno anche l'appalto per la pulizia degli uffici comunali, indetto con procedura negoziata, veniva assegnato alla succitata ditta "OMISSIS". Gli esiti degli accertamenti esperiti denotano che la ditta "OMISSIS". non possedeva i requisiti richiesti per partecipare alla procedura di gara in quanto l'azienda era stata ceduta alla ditta " OMISSIS", intestata fittiziamente a OMISSIS ma di fatto riconducibile a OMISSIS, fratello del noto referente del clan dei casalesi OMISSIS. Inoltre,
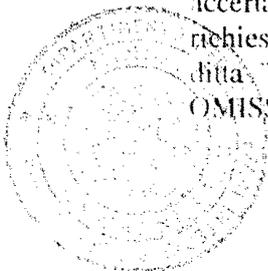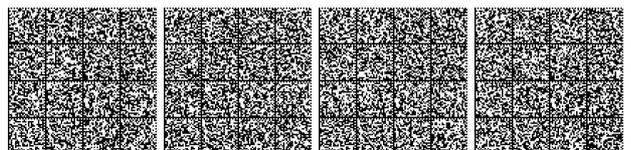
l'escussione di rappresentanti di altre due ditte invitate hanno evidenziato che le stesse non hanno partecipato alla gara e che gli inviti sono stati artificiosamente preordinati all'aggiudicazione della gara a soggetti legati alla criminalità organizzata e più specificamente o al OMISSIS o al figlio della cugina, il già citato OMISSIS.

Sintomatico sotto il profilo della contiguità con ambienti malavitosi è da ritenersi altresì l'iter procedurale per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di pulizia degli uffici della Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest, di cui il Comune di Grazzanise è capofila.

Detta gara veniva indetta per il triennio 2009-2011 con un costo base annuo di euro 1.000,00. Le irregolarità commesse nell'assegnazione della predetta gara di appalto risultano riscontrate dalla conversazione in cui il Sindaco OMISSIS, nell'interloquire con OMISSIS, di fatto vero gestore di un'impresa di pulizia denominata "OMISSIS", gli riferisce che il Comune deve indire una gara d'appalto per assegnare il servizio di pulizie presso l'unione dei Comuni e che gli servono "tre D" (inteso "tre ditte") per la sera.

Nell'occasione il Sindaco gli consiglia di "fare la lettera per mille euro" (intendendo di presentare un'offerta vicina ai mille euro) e il OMISSIS risponde di non preoccuparsi. La conferma dell'anomala turbativa d'incanto si ha dall'orario di ricezione delle ditte invitate. Difatti le ditte vengono invitate in data 22.01.2009 alle ore 18:00 circa, mentre la richiesta di procurare fittiziamente tre ditte del Sindaco al OMISSIS è del medesimo giorno alle ore 13:21:39. I due quindi si danno appuntamento in modo tale che il sindaco riceva dal OMISSIS i nomi delle ditte che lui porterà in Comune per produrre i formali inviti.

Le attività investigative, mediante l'escussione di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (stessi soggetti interessati al precedente appalto relativo alla pulizia degli uffici del Comune di Grazzanise), hanno evidenziato segnatamente all'avvenuta ricezione degli inviti alla predetta gara di appalto che gli stessi erano stati artatamente predisposti al solo fine di far aggiudicare la gara di appalto a OMISSIS e/o al OMISSIS, poi effettivamente assegnato alla "OMISSIS" , per un importo di euro 980,00 euro annuali_(come consigliato dal sindaco telefonicamente al OMISSIS di "fare un'offerta di mille euro").

All'indomani dell'insediamento dell'amministrazione guidata da OMISSIS, la ditta "OMISSIS" di OMISSIS è risultata assegnataria, a mezzo affidamento diretto con determinazione del responsabile pro tempore dell'area tecnica, dei lavori per la manutenzione del verde pubblico.

Il legale rappresentante della predetta società, si identifica in OMISSIS coniugata con OMISSIS, collegato con la criminalità organizzata ed in particolare con clan camorristico "dei casalesi". Il padre dello stesso, OMISSIS risultava indagato
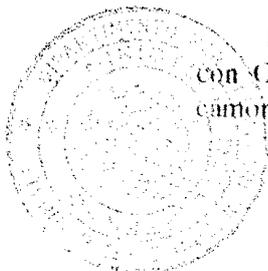
per copia conforme
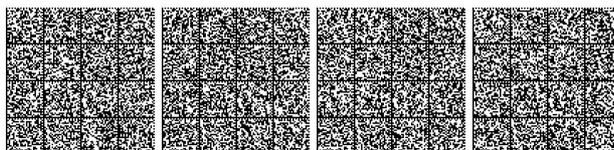
nell'ambito del procedimento penale nr.7279/99 Mod.21 e nr.5300/99 R GIP del Tribunale di Napoli per i delitti di cui agli artt.110 e 629 comma 2 (Illecito profitto in associazioni mafiose), mentre la madre OMISSIS, nell'ambito del medesimo procedimento, veniva tratta in arresto per i delitti di cui agli artt.81,110, e art. 12 D.L. 306/1992 (illecito reimpiego di capitali illeciti provenienti da associazione mafiosa). Tra l'altro, OMISSIS, padre di OMISSIS è fratello di OMISSIS, pregiudicato, alias "OMISSIS" (attualmente detenuto), il quale risulta elemento di primo piano nell'ambito della già citata consorteria criminale. A carico dello stesso risultano numerosi pregiudizi penali tra i quali estorsione, omicidio di tipo mafioso, tentato omicidio, porto abusivo e detenzione armi, associazione di tipo mafioso e reati contro l'incolumità pubblica. Inoltre, tra i dipendenti della ditta "OMISSIS" figura OMISSIS, coniugato con OMISSIS, figlia del defunto OMISSIS alias "OMISSIS" elemento di spicco "dei casalesi" fazione facente capo alla famiglia "OMISSIS" ucciso in data 08.05.2009, da affiliati del medesimo gruppo nell'ambito di un regolamento di conti all'interno del gruppo criminale. Per tale omicidio, sono stati tratti in arresto OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS figlio di OMISSIS detto "OMISSIS".

Nel contesto dell'attività gestionale sono stati esaminati alcuni provvedimenti rilevanti sotto l'aspetto dell'esborso di risorse finanziarie per lavori ritenuti urgenti e indifferibili. Le risultanze delle verifiche effettuate hanno evidenziato l'esistenza, all'interno dell'apparato gestionale-amministrativo di un vero e proprio "**sistema**" nella gestione dei lavori di somma urgenza, finalizzato al conferimento di incarichi a ditte, per lo più di generica e non specifica capacità tecnica, "vicine" all'***entourage*** del sindaco o ritenute contigue alla criminalità organizzata per lavori che, nella gran parte dei casi, non presentavano neppure i parametri tecnico-amministrativi per qualificarsi "imprevedibili" e "urgenti", potendo essere fronteggiati, in molti casi, in base al regolamento dei servizi in economia.

In definitiva, le cc.dd. "**ordinanze contingibili ed urgenti**", sono state utilizzate in maniera impropria per l'esecuzione di lavori del tutto programmabili, in assenza dei presupposti di legge, e con vistose carenze procedurali, a totale pregiudizio di una sana e corretta gestione amministrativa (con l'amministrazione OMISSIS, tra il 2000 ed il 2010, il ricorso a tale strumento ha assunto proporzioni davvero notevoli: sono state infatti riscontrate nr. 74 ordinanze sindacali ritenute "illegittime").

Significativa, al riguardo risulta essere l'ordinanza sindacale nr. 42/08 del 4.8.2008 con la quale, ai sensi dell'art. 50, V, del D.Lgs. 267/2000, il sindaco ordina alla società cooperativa OMISSIS l'esecuzione di una serie di interventi necessari per "*salvaguardare la pubblica e privata **incolumità***" e, precisamente, "...*potatura di rami ... manutenzione delle fontanelle... sfalcio dell'erba...*". Tali lavori vengono commissionati direttamente alla predetta ditta "...*stante l'imminenza della festività di San Giovanni Battista ...*". Dalla lettura delle motivazioni che hanno determinato l'ordinanza si può evincere anche a rigor di logica, l'assenza dei parametri richiesti *ab substantiam: in primis*, trattasi di un intervento ampiamente programmabile (festa
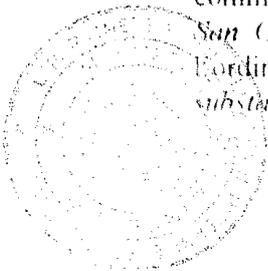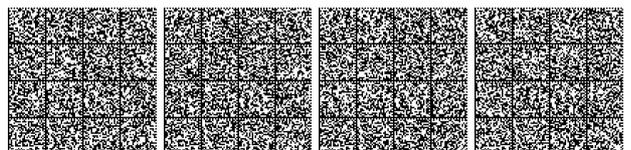
patronale, particolarmente avvertita dalla comunità locale, che si celebra annualmente ogni 29 Agosto); in secondo luogo, l'entità e la qualità stessi degli interventi richiesti configurano l'atto come uno di quei casi di abuso e di ricorso indiscriminato del sindaco al parametro giuridico di contingibilità ed urgenza. In terzo luogo, non si comprende come interventi di tale portata ed elementarità (potatura rami, manutenzione fontanelle, sfalcio erba) non possano essere adeguatamente svolti da personale dipendente del servizio giardinaggio del comune stesso, senza dover ricorrere a personale esterno.

Anche per quanto concerne il contenuto delle ordinanze sindacali nr. 51/09 del 29.10.2009 e la successiva nr. 56/09 del 30.11.2009, concernenti entrambe il servizio di pubblica illuminazione, si trova l'ennesima conferma del ricorso improprio allo strumento della legislazione locale di contingibilità anche laddove, per modalità e tempistica, non si evincano i caratteri di necessità ed urgenza previsti dalla normativa vigente, affidando l'esecuzione di opere e servizi a ditte "arbitrariamente" prescelte dall'amministrazione comunale.

Infatti, l'appalto per la manutenzione della pubblica illuminazione nel Comune, risultava assegnato già nell'anno 2.000 per la durata di anni cinque e rinnovato per ulteriori cinque anni, sino al mese di ottobre 2010, alla ditta "OMISSIS". Tuttavia gli accertamenti hanno evidenziato la volontà politica dell'amministrazione comunale e, in particolare, del sindaco OMISSIS e dell'assessore OMISSIS, di voler revocare tale incarico alla predetta ditta per affidarlo a una ditta a loro vicina. Peraltro, quando il sindaco si accorge che OMISSIS non sembra intenzionato a lasciare l'appalto, non esita a formulargli una velata minaccia di denunciarlo all'A.G.

In proposito si richiama una conversazione telefonica del 22/01/2009 tra il sindaco OMISSIS e l'assessore OMISSIS, ove nella circostanza il primo cittadino riferisce che OMISSIS (assessore *pro tempore*) ha una ditta per la manutenzione dell'illuminazione pubblica, aggiungendo che devono chiamare OMISSIS. Il contenuto della conversazione è stato formalmente riscontrato dato che, l'incarico in questione è stato assegnato alla ditta "OMISSIS" di OMISSIS, con ordinanza sindacale nr. 51/09 del 29/10/2009. Sull'argomento, sono state intercettate diverse conversazioni tra il sindaco OMISSIS e l'assessore OMISSIS, che attestano la comunione di intenti, talvolta di natura delittuosa, come in questo caso (tra tutte, si richiama il contenuto della conversazione nr. 2335 del 04.02.2009).

L'Ordinanza n. 34/2010 del sindaco OMISSIS originata da un sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco presso le scuole "OMISSIS" e "OMISSIS", che evidenziava la mancanza dell'impianto d'allarme antincendio e dell'impianto di illuminazione d'emergenza. Constatate tali deficienze, con la suddetta ordinanza viene incaricato la "OMISSIS", specificando che trattasi della ditta esecutrice dell'impianto di pubblica illuminazione, per l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

per copia conforme

Anche in tal caso emergono stridenti contraddizioni - non solo giuridiche *strictu sensu* ma anche logiche. Nel testo dell'ordinanza infatti si legge che per "... *l'impossibilità di eseguire un unico intervento risolutivo ... a causa dei tempi lunghi necessari per l'acquisizione di finanziamenti mirati al superamento delle inadempienze riscontrate ... accertata la possibilità di intervenire immediatamente ... stante la necessità ed urgenza di realizzare al più presto ...*" quanto necessario, si è provveduto a contattare la predetta ditta. Se si descrive una situazione di necessità ed urgenza (quale è, effettivamente, quella di dotare plessi scolastici degli impianti di sicurezza previsti), non si comprende come possa trascorrere un così largo margine di tempo tra l'avvenuto sopralluogo (16.04.2010) e l'ordinanza sindacale (03.12.2010). Ciò conferma il ricorso improprio allo strumento della legislazione locale di contingibilità anche laddove, per modalità e tempistica, non si evincano i caratteri di necessità ed urgenza previsti dalla normativa vigente, affidando l'esecuzione di opere e servizi a ditte "arbitrariamente" prescelte dall'amministrazione comunale, violando sistematicamente le ordinarie procedure selettive.

Sullo scenario di diffusa illegalità sotteso all'attività amministrativa gestionale, si inserisce la vicenda relativa al concorso bandito durante il secondo mandato del sindaco OMISSIS per la copertura dell'incarico di capo dell'Ufficio Tecnico, ufficio strategico e nevralgico di ogni amministrazione comunale per la pianificazione e gestione urbanistico – edilizia e manutentiva. Anche nel caso considerato le risultanze investigative hanno acclarato che il responsabile dell'ufficio tecnico era stato già individuato dal sindaco OMISSIS prima che il concorso fosse bandito. Tra l'altro la relativa procedura è stata tarata sulla scelta già compiuta, in modo da blindarla e far si che nessun altro potenziale concorrente sarebbe potuto risultare vincitore. In tale direzione si colloca la scelta di riservare il concorso alle categorie protette. Infatti l'architetto OMISSIS è affetto da una patologia che lo farebbe rientrare nella "riserva" prevista dal bando di gara. La stessa scelta dei componenti della commissione d'esame viene effettuata tra funzionari compiacenti e legati allo stesso Sindaco.

A delineare in modo chiaro le irregolarità commesse, emblematica è la conversazione registrata in cui il Sindaco OMISSIS dice all'arch. OMISSIS che quando saranno iniziati i lavori (verosimilmente dell'emissario Grazzanise) lui sarà il Capo dell'Area Tecnica. Nella circostanza, gli precisa anche quale sarà il suo ruolo nella gestione dell'Ufficio tecnico e soprattutto gli spiega il modo con cui dovrà veicolare "le tangenti" riferendogli testualmente ***"le ditte guadagneranno le ditte locali mo che la ditta prende una busta e dice " architetto questa è una busta dalla all'assessore, dagli ventimila euro, ma deve essere una cosa sua personale non è io che devo andare da lui, io Sindaco o Vice Sindaco"*** (con tale espressione è chiaro come l'allora Sindaco stesse istruendo l'arch. OMISSIS su come avrebbe dovuto poi indirizzare verso il Sindaco o il Vice Sindaco o Assessori le "buste" che gli imprenditori locali, vincitori di appalti, dovevano consegnare).
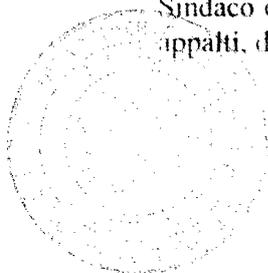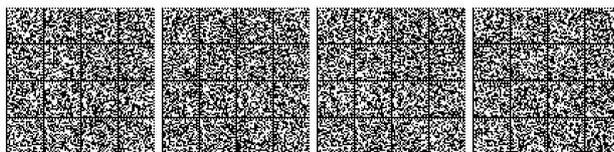
Dall'ambientale registrata l'Arch. OMISSIS e il Sindaco conversano sulla nomina dell'Arch. a Capo dell'Ufficio Tecnico. Il Sindaco gli dice che già per i primi di aprile potrebbe essere assunto e che il concorso sarà riservato alle categorie protette, lo sollecita a preparare tutti i documenti in modo da poter dimostrare di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando altrimenti si sarebbe trovato scoperto. Nella circostanza parlano anche della composizione della commissione e gli anticipa che della commissione farà parte come segretario, OMISSIS ed un ingegnere. Il OMISSIS chiede assicurazione sulla composizione della commissione e il Sindaco lo rassicura dicendogli testualmente: *"SONO TUTTI AMICI SE NO' CHE LI CHIAMIAMO A FARE"*. A comprova di quanto concordato tra i due in relazione al concorso, si partecipa che, dopo tali incontri monitorati, è stata emessa delibera della giunta comunale nr.16 e nr.17 del 18.02.2009, con la quale sono stati disposti i concorsi per la carica di Responsabile dei Servizi Sociali e di Capo Ufficio Tecnico a seguito dei quali il vincitore è stato proprio l'arch. OMISSIS, tra l'altro ancora attuale capo ufficio tecnico di quel comune.

Infine per superare i problemi economici relativi al "patto di stabilità" il Sindaco OMISSIS riferisce che al momento lo assumeranno con un orario di lavoro ridotto pari a 18 ore, destinate ad aumenteranno fino a farlo assumere, senza necessità di altro concorso, a tempo indeterminato. OMISSIS chiede conferma che non dovrà fare il concorso ed OMISSIS assicura *"no quale concorso, voi già state all'interno"* facendo cosi intuire, come poi effettivamente avverrà, che per stabilizzare tale incarico non si farà un ulteriore concorso.

o
oo

Il contesto politico-gestionale innanzi delineato, consolidatosi negli anni e caratterizzante le consiliature presiedute da OMISSIS e OMISSIS, connotato da forme di collegamento, diretta e/o indiretta, con sodalizi criminali che hanno compromesso la libera determinazione degli organi elettivi, non può che costituire il presupposto per l'adozione dei provvedimenti di rigore ai sensi e per gli effetti dell'art.143 TUEL ai fini di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di rigenerazione amministrativa.

Segnatamente all'aspetto del condizionamento ambientale, si conferma, inoltre, l'attualità del radicamento *"dei casalesi"* come evidenziato da ultimo dal fatto, già illustrato che, in data 20/12/u.s., il Comando Stazione C.C. di Grazzanise ha dato esecuzione nei confronti di OMISSIS, attualmente detenuto, referente dei casalesi per la zona dei comuni di Grazzanise, Bellona e Vitulazio, all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della DDA di Napoli per gli artt. 416 *bis* e 629 c.p. per associazione a delinquere di tipo camorristico ed estorsione.

Per quanto innanzi, e su conforme parere del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica reso nella riunione in data 17/12/u.s, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.

per copia conforme
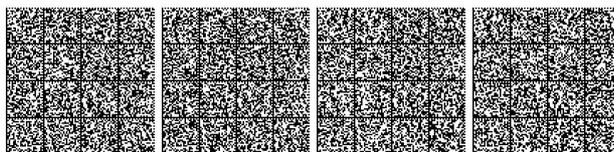
e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia -, si ritiene che nella fattispecie in esame le risultanze ispettive palesano profili di univocità, gravità e concretezza per l'adozione dei provvedimenti dissolutori per gli organi elettivi e di rigore per il responsabile dell'Ufficio Tecnico coinvolto nelle vicende amministrative menzionate a norma della richiamata disposizione ex art..143.

Nel corso della predetta riunione i rappresentanti della AG nel soffermarsi sulla posizione dall'ex sindaco OMISSIS hanno, tra l'altro, sottolineato, sulla scorta delle vicende e circostanze fattuali compendiate negli esiti ispettivi e nelle attività investigative, peraltro ancora in essere, come il ruolo assunto dallo stesso possa rilevare oltrechè come fattore di condizionamento, anche in termini di organicità in seno alla consorteria criminale dei casalesi.

IL PREFETTO
(Pagano)

13A02417
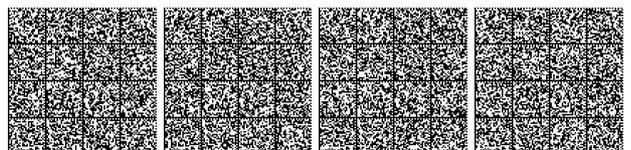
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 febbraio 2013.

Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo», ed in particolare l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione» e, in particolare, l'art. 42;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari» tuttora in vigenza, ed, in particolare, l'art. 13, comma 5;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6,» e, in particolare, l'art. 4, comma 4;

Visto il D.M. 28 maggio 2012, con il quale sono stati definiti i Paesi a «basso sviluppo umano» caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;

Ritenuto di dover aggiornare la lista dei Paesi individuati nel medesimo D.M. 28 maggio 2012 per l'anno accademico 2013/2014;

Vista la comunicazione resa in data 17 aprile 2012 dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo — Ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi in via di sviluppo del DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo) dell'OCSE, beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), nella quale viene precisato, peraltro, che la lista stessa è valida per gli anni 2011, 2012 e 2013;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano:

Afganistan; Angola; Bangladesh; Benin; Bhutan; Burkina Faso; Burundi; Cambogia; Central African Rep.; Chad; Comoros; Congo Dem. Rep.; Djibouti; Equatorial Guinea; Eritrea; Ethiopia; Gambia; Guinea; Guinea Bissau; Haiti; Kenya; Kiribati; Korea, Dem. Rep.; Kyrgyz Rep.; Laos; Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritania; Mozambique; Myanmar; Nepal; Niger; Rwanda; Samoa; Sao Tome & Principe; Senegal; Sierra Leone; Solomon Islands; Somalia; South Sudan; Sudan; Tanzania; Tajikistan; Timor-Leste; Togo; Tuvalu; Uganda; Vanuatu; Yemen; Zambia; Zimbabwe.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per l'anno accademico 2013/2014.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2013

Il Ministro: PROFUMO

13A02439

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario CYFLUTREX.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,

all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 13 maggio 2010 presentata dall'Impresa Makhteshim Chemical Works, rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CYFLUTREX contenente le sostanze attive clorpirifos e beta-ciflutrin;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva beta-ciflutrin, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva clorpirifos, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2016 in attuazione della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il Regolamento 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012, recante deroga al Reg. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui il beta-ciflutrin, che risulta quindi ora approvata fino al 31 ottobre 2016;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Makhteshim Chemical Works a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2011 prot. con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 27 aprile 2012 da cui risulta che l'Impresa in questione ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto CYFLUTREX fino al 31 ottobre 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CYFLUTREX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin riportate nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer Sheva - Israele;

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Sipcam SpA - Salerano sul Lambro (LO);

Isagro SpA - Aprilia (Latina).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15020.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
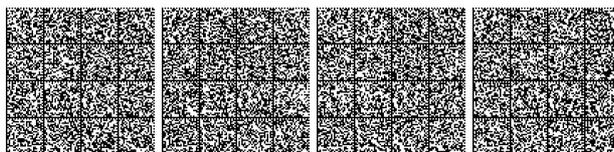
CYFLUTREX

INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO DA APPLICARE DURANTE LA SEMINA

Registrazione Ministero della Salute n.

COMPOSIZIONE	
Clorpirifos puro	5,0 g
Beta-ciflutrin puro	0,3 g
Coformulanti q.b. a	100 g.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e richiedere consiglio medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.
P.O.B 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele

Rappresentata in Italia da:

MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL

Via ZANICA 19 24050, GRASSOBBIO, BERGAMO

Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione.
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. - Beer-Sheva (Israele)
SIPCAM SPA – Salerano sul Lambro (LO)
ISAGRO SPA – Aprilia (LT)
Distribuito da:
C.I.F.O. Spa - S. Giorgio di Piano (BO)
GREEN RAVENNA SRL – Ravenna (RA)

Contenuto 1 - 5 – 10 – 20 Kg   Partita n° vedi timbro

Prescrizioni supplementari: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLORPIRIFOS 5 g e Beta-Cyflutrin 0,3 g le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLORPIRIFOS - Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausa, vomito, crampi muscolari, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchinale, edema polmonare, Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintoni nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
BETA-CIFLUTRIN - **Sintomi**: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

CYFLUTREX é un insetticida granulare, indicato nella lotta contro gli insetti del terreno. Viene impiegato sul terreno nelle coltivazioni di **Patata, Pomodoro e Mais**, contro Elateridi (*Agriotes spp.*), Nottue (*Agrostis spp.*), Grillotalpa (*Gryllotalpa gryllotalpa*), Maggiolino (*Melolontha melolontha*), Tipule (*Tipula sp.*) e Diabrotica (*Diabrotica virgifera virgifera*). Impiegare una dose di 12-15 Kg di prodotto per ettaro, da applicare durante la semina, incorporandolo al terreno localizzato lungo i solchi. Nei terreni molto leggeri impiegare la dose minima. In caso di distribuzione in miscela con concimi é necessario che la granulometria dei due prodotti non sia molto differente. CYFLUTREX non trasmette sapori e odori sgradevoli alle colture trattate.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto va impiegato da solo.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto é nocivo per il bestiame e gli animali domestici. Tossico per le api e per gli insetti utili.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del....."

2 6 NOV. 2012

13A02361

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario VERSAR 550 EC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2012 dall'impresa Agriphar S.A con sede legale in Ougrée (Belgio), Rue de Renory, 26/1, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Chlorcyrin 550 EC, successivamente ri-denominato in corso di registrazione VERSAR 550 EC, contenente le sostanze attive clorpirifos e cipermetrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Nurelle D registrato al n. 7889 con D.D. in data 15 novembre 1989, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 18 settembre 2007, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nurelle D registrato al n. 7889;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva clorpirifos nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva cipermetrina nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorpirifos, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 2006, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2016, l'Impresa Agriphar S.A con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VERSAR 550 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,5 - 1.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Chimac S.A. – Rue de Renory, 26/2 Ougree (Belgio)

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15609.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VERSAR 550 EC

Insetticida a vasto spettro d'azione per pesco, pero, melo, ortaggi in campo e serra (pisello, pomodoro, cipolla, patata), terreno destinato alla coltura del cavolo cappuccio, vite, arancio, limone, barbabietola da zucchero, soia, tabacco, mais, pioppo, floreali ed ornamentali

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione di VERSAR 550 EC
Clorpirifos puro g 45,37 (= 500 g/l)
Cipermetrina pura g 4,54 (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza o vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

Titolare della registrazione
AGRIPHAR S.A.Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO) – tel. +32 4 385 97 11

Stabilimento autorizzato per la produzione e/o il confezionamento:
CHIMAC S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO).

Taglie autorizzate: 0,5 - 1 litro

Registrazione n° del del Ministero della Salute

Partita n. :vedere sulla confezione

Distribuito da: AGRIPHAR ITALIA S.R.L. - CENTO (FE), AGROWIN BIOSCIENCES - BERGAMO (BG), CHEMIA - DOSSO (FE), NUFARM ITALIA SRL - MILANO (MI), SIVAM - SOCIETÀ ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO S.P.A. - CASALPUSTERLENGO (LO), SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.R.L. - MILANO (MI)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLORPIRIFOS puro 45,37%; CIPERMETRINA pura 4,54%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Clorpirifos: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi cerebrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Cipermetrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
N.B. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Dosi riferite a 100 litri di acqua.

PESCO: Afidi: su foglie non accartocciate: 50-75 ml. **Anarsia, Cidia, lepidotteri in genere:** 75-100 ml. **Cocciniglie:** contro le neanidi in trattamenti estivi: 80-100 ml. **Tripidi, Mosca:** 80-100 ml.
Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari trattare allo stadio vegetativo di bottone di rosa alla dose di 80-100 ml in miscela con olio 1,5 l/hl.

PERO, MELO: Psilla: (si consiglia di aggiungere un bagnante): 1° trattamento di fine inverno contro adulti svernanti: 75 ml. 2° trattamento sulle uova mature prodotte dalla prima generazione: 100 ml all'apparire delle prime neanidi, 130 ml con inizio di melata. 3° trattamento contro la terza generazione se necessario: 130-180 ml/hl. **Afidi** su foglie non accartocciate: 50-80 ml. **Fillominatori** (Cemiostoma, Litocolletis) contro la prima generazione allo stadio di uova mature, prima della comparsa delle mine: 75-100 ml. **Ricamatrici e lepidotteri in genere** (generazioni estive): 75-100 ml. **Carpocapsa:** 75-100 ml. **Cocciniglie:** contro le neanidi (generazioni estive): 75-100 ml
Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari trattare allo stadio compreso fra le orecchie di topo e la differenziazione dei mazzetti fiorali alla dose di 80-100 ml in miscela con olio 1,5 l/hl.

ORTAGGI IN CAMPO E SERRA (pisello, pomodoro, cipolla, patata): contro **Dorifora**: 70-80 ml. **Nottue** (allo scoperto): 70-80 ml. **Mosca bianca**: 50-60 ml. **Afidi**: 50-60 ml. **Cavolaia, Tripidi, Piralide**: 70-80 ml.

TERRENO DESTINATO ALLA COLTURA DEL CAVOLO CAPPUCCIO: contro **Cavolaia, nottue ed altri lepidotteri** alla dose di 850-1100 ml/ha.

VITE: Contro **tignole** alla dose di 50-60 ml/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve. **Cocciniglie e Sigaraio**: 50-60 ml.

ARANCIO, LIMONE: Afidi: 50-80 ml. **Cocciniglie:** contro le neanidi estive 60-80 ml. **Aleurodidi-Dialeurodidi:** 60-80 ml. **Formiche:** 200 ml irrorando il terreno in ragione di 10 hl di acqua/ha.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Altica: 800-1000 ml/ha. **Afidi:** 400-500 ml/ha. **Nottue:** 600-800 ml/ha. **Cleono, Lisso, Cassida:** 700-800 ml/ha

SOIA: contro **cimici** (*Nezara viridula*) e **lepidotteri fogliari** (*Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana*) alla dose di 1,2 l/ha in 800-1000 litri di acqua/ha. Ripetere il trattamento se necessario.

TABACCO: Afidi: 60-80 ml. **Mosca bianca:** 60-80 ml. **Nottue, tripidi:** 80-100 ml

MAIS: Afidi: 60-80 ml. **Piralide:** 80-100 ml **Diabrotica virgifera**, usare alle dosi di 1100-1650 ml/ha.

PIOPPO, FLOREALI, ORNAMENTALI: Afidi: 60-80 ml. **Saperda, Criptorrinco:** 80-120 ml

Compatibilità: Il **VERSAR 550 EC** non è miscibile con i formulati fungicidi, acaricidi e insetticidi a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: Sospendere i trattamenti **120** giorni prima della raccolta della soia; **60** giorni nel caso di agrumi, barbabietola e tabacco; **30** giorni per le colture di pero, melo, vite, pesco, mais e patata; **21** giorni per pomodoro e cipolla; **15** giorni per pisello.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE

IL PRODOTTO È TOSSICO PER GLI INSETTI UTILI, È NOCIVO PER ANIMALI DOMESTICI E BESTIAME. DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 26 NOV. 2012

13A02362

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario VERSAR.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2012 dall'impresa Agriphar S.A con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato VERSAR contenente le sostanze attive clorpirifos e cipermetrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Nurelle D registrato al n. 7889 con D.D. in data 15 novembre 1989, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 18 settembre 2007, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nurelle D registrato al n. 7889;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva clorpirifos nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva cipermetrina nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorpirifos, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 2006, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2016, l'Impresa Agriphar S.A con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VERSAR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,5 - 1.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Chimac S.A. - Rue de Renory, 26/2 Ougree (Belgio).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15608.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
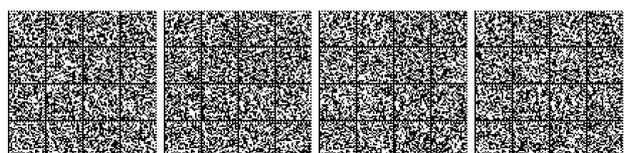
VERSAR

Insetticida a vasto spettro d'azione per pesco, pero, melo, ortaggi in campo e serra (pisello, pomodoro, cipolla, patata), terreno destinato alla coltura del cavolo cappuccio, vite, arancio, limone, barbabietola da zucchero, soia, tabacco, mais, pioppo, floreali ed ornamentali

CONCENTRATO EMULSIONABILE
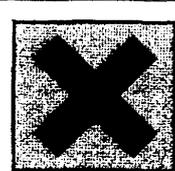
Composizione di VERSAR
Clorpirifos puro g 45,37 (= 500 g/l)
Cipermetrina pura g 4,54 (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. **Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.** Nocivo: può **causare danni ai** polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione
AGRIPHAR S.A.Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO) – tel. +32 4 385 97 11

Stabilimento autorizzato per la produzione e/o il confezionamento:
CHIMAC S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO).

Taglie autorizzate: 0,5 - 1 litro

Registrazione n° del del Ministero della Salute

Partita n. :vedere sulla confezione

Distribuito da: SIVAM - Società Italiana Veterinaria Agricola Milano S.p.A. - MILANO, NUFARM ITALIA SRL - MILANO, SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. - MILANO, CHEMIA - DOSSO, AGRIPHAR Italia S.r.l - CENTO, AGROWIN BIOSCIENCES - BERGAMO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLORPIRIFOS puro 45,37%: CIPERMETRINA pura 4,54%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione.
Clorpirifos: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi cerebrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità)
Cipermetrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti, anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
N.B. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Dosi riferite a 100 litri di acqua.

PESCO: Afidi: su foglie non accartocciate: 50-75 ml. **Anarsia, Cidia, lepidotteri in genere**: 75-100 ml. **Coccinigiie**: contro le neanidi in trattamenti estivi: 80-100 ml. **Tripidi, Mosca**: 80-100 ml
Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari trattare allo stadio vegetativo di bottone di rosa alla dose di 80-100 ml in miscela con olio 1,5 l/hl.

PERO, MELO: Psilla: (si consiglia di aggiungere un bagnante): 1° trattamento di fine inverno contro adulti svernanti: 75 ml. **2°** trattamento sulle uova mature prodotte dalla prima generazione: 100 ml all'apparire delle prime neanidi, 130 ml con inizio di melata. **3°** trattamento contro la terza generazione se necessario: 130-180 ml/hl. **Afidi** su foglie non accartocciate: 50-80 ml. **Fillominatori** (Cemiostoma, Litocolletis) contro la prima generazione allo stadio di uova mature, prima della comparsa delle mine: 75-100 ml. **Ricamatrici e lepidotteri in genere** (generazioni estive): 75-100 ml. **Carpocapsa:** 75-100 ml. **Cocciniglie:** contro le neanidi (generazioni estive): 75-100 ml
Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari trattare allo stadio compreso fra le orecchie di topo e la differenziazione dei mazzetti florali alla dose di 80-100 ml in miscela con olio 1,5 l/hl.

ORTAGGI IN CAMPO E SERRA (pisello, pomodoro, cipolla, patata): contro **Dorifora**: 70-80 ml **Nottue** (allo scoperto): 70-80 ml. **Mosca bianca**: 50-60 ml. **Afidi**: 50-60 ml. **Cavolaia, Tripidi, Piralide**: 70-80 ml.

TERRENO DESTINATO ALLA COLTURA DEL CAVOLO CAPPUCCIO: contro **Cavolaia, nottue ed altri lepidotteri** alla dose di 850-1100 ml/ha.

VITE: Contro **tignole** alla dose di 50-60 ml/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve. **Cocciniglie e Sigaralo**: 50-60 ml.

ARANCIO, LIMONE: Afidi: 50-80 ml. **Cocciniglie**: contro le neanidi estive 60-80 ml. **Aleurodidi-Dialeurodidi**: 60-80 ml. **Formiche**: 200 ml irrorando il terreno in ragione di 10 hl di acqua/ha.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Altica: 800-1000 ml/ha. **Afidi**: 400-500 ml/ha. **Nottue:** 600-800 ml/ha. **Cleono, Lisso, Cassida:** 700-800 ml/ha

SOIA: contro **cimici** (*Nezara viridule*) e **lepidotteri fogliari** (*Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana*) alla dose di 1,2 l/ha in 800-1000 litri di acqua/ha. Ripetere il trattamento se necessario.

TABACCO: Afidi: 60-80 ml. **Mosca bianca:** 60-80 ml. **Nottue, tripidi**: 80-100 ml

MAIS: Afidi: 60-80 ml. **Piralide**: 80-100 ml. **Diabrotica virgifera**, usare alle dosi di 1100-1650 ml/ha.

PIOPPO, FLOREALI, ORNAMENTALI: Afidi: 60-80 ml. **Saperda, Criptorrinco**: 80-120 ml

Compatibilità: Il **VERSAR** non è miscibile con i formulati fungicidi, acaricidi e insetticidi a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: Sospendere i trattamenti **120** giorni prima della raccolta della soia; **60** giorni nel caso di agrumi, barbabietola e tabacco; **30** giorni per le colture di pero, melo, vite, pesco, mais e patata; **21** giorni per pomodoro e cipolla; **15** giorni per pisello.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE
IL PRODOTTO È TOSSICO PER GLI INSETTI UTILI, È NOCIVO PER ANIMALI DOMESTICI E BESTIAME. DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 26 NOV. 2012

13A02363

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario ERBIFEN K.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 2 novembre 2012 dall'impresa Stahler International GmbH e Co. KG con sede legale in Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ERBIFEN K, contenete le sostanze attive petoxamide e terbutilazina, uguale al prodotto di riferimento denominato Successor T, registrato, al n. 12841 con decretodirettoriale in data 10 luglio 2008, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 7 maggio 2012, dell'impresa medesima;
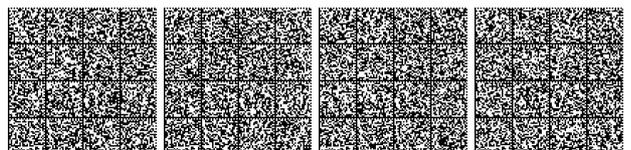
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Successor T, registrato al n. 12841;

Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2006 di recepimento della direttiva 2006/41/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva petoxamide nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il Reg. (UE) n. 820/2011 che approva la sostanza attiva terbutilazina, in conformità al Reg. (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, l'impresa Stahler International GmbH e Co. KG con sede legale in Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ERBIFEN K con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Sono fatti salvi in particolare, pena la revoca delle autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 820/2011 di approvazione della sostanza attiva terbutilazina, che prevede la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al sopracitato Regolamento (UE) n. 820/2011. Detto fascicolo relativo al prodotto fitosanitario sarà valutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) 546/2011 della Commissione europea.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l. 1 - 4 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa estera: Stahler Tec GmbH & Co. Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15603.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ERBIFEN K

(SUSPOEMULSIONE)

DISERBANTE DI PRE e POST EMERGENZA PER MAIS

ERBIFEN K Registrazione Ministero della Salute n° .... del ....

COMPOSIZIONE	
Pethoxamid puro	g. 27,8 (= 300 g/l)
Terbutilazina pura	g. 23,2 (= 250 g/l)
Coformulanti q.b. a	g. 100

Contiene pethoxamid: può provocare una reazione allergica.

Partita n°......

Contenuto netto: 1-4-5-10-20 L

STÄHLER International GmbH & Co. KG
Stade - Germania

Stabilimento di produzione:
STÄHLER Tec GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse 26-28
D-21683 Stade (Germania)
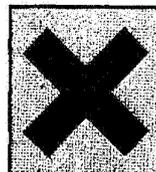
NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Distribuzione commerciale: **GOWAN Italia S.p.A. Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 629911**

Frasi di rischio (R): Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione, non provocare il vomito; consultare immediatamente un medico e mostrargli l'imballaggio o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti adatti e occhiali di protezione. Durante la fase di applicazione del prodotto utilizzare guanti adatti e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dall'applicazione. Nelle aree definite vulnerabili ai sensi del D.Lvo 157/2006 impiegare ad anni alterni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10m dai corpi idrici superficiali. Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia esterna della coltura di 5 metri non trattata con il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Pethoxamid 27,8% e Terbutilazina 23,2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Pethoxamid: -
Terbutilazina: Sintomi di intossicazione rilevati su animali con superdosaggi: apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
ERBIFEN K è un erbicida di pre e post emergenza efficace contro infestanti mono e dicotiledoni annuali nel mais. La sostanza attiva Pethoxamid (TKC-94) è assorbita dalle infestanti in fase di sviluppo, che vengono controllate sia prima che dopo la loro emergenza. La sostanza attiva terbutilazina agisce prevalentemente per assorbimento radicale. I migliori risultati si ottengono se l'applicazione viene effettuata su terreno sufficientemente umido, in modo che l'erbicida possa essere efficacemente assorbito dalle radici delle infestanti. La presenza di un letto di semina ben preparato e sufficientemente umido migliora l'efficacia del prodotto.

SPETTRO D'AZIONE
Infestanti sensibili
Graminacee: Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Fienarola (*Poa ssp.*), Setaria
Dicotiledoni: Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Geranio (*Geranium spp.*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Piantaggine (*Plantago major*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Rapastrello (*Raphanus raphanistrum*), Poligoni (*Polygonum spp.*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Veroniche (*Veronica spp.*), Ortiche (*Urtica species*), Viole (*Viola tricolor, Viola arvense*), Forbicina comune (*Bidens tripartita*), Stramonio (*Datura stramonium*), Borsa del pastore (*Capsella bursa - pastoris*).

COLTURE TRATTABILI: Mais.

EPOCA D'IMPIEGO
Il trattamento va effettuato in pre-emergenza o post emergenza precoce della coltura (mais da 1 a 4 foglie), preferibilmente su terreno umido.

DOSI D'IMPIEGO - Il prodotto si impiega alla dose di 3 l/Ha in pre-emergenza e 3-3,4 l/ha in post emergenza precoce, in 200-500 litri di acqua.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
L'attrezzatura di irrorazione deve essere periodicamente controllata presso un centro specializzato.
- Agitare la confezione prima dell'uso;
- Riempire il serbatoio dell'irroratrice per il 50-75%;
- Aggiungere la giusta quantità di prodotto;
- Completare il riempimento del serbatoio e mettere in funzione l'agitatore per omogeneizzare la miscela;
- Applicare immediatamente il prodotto;
- Durante l'applicazione mantenere in funzione il meccanismo di agitazione.

Gli spruzzatori devono essere accuratamente calibrati prima di iniziare le operazioni e poi controllati di frequente per essere certi che il prodotto venga distribuito uniformemente.
Dopo il trattamento pulire accuratamente l'attrezzatura e versare il residuato sulla coltura.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto va normalmente impiegato da solo.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Se vi sono piogge molto violente dopo il trattamento si possono verificare ritardi di sviluppo nel mais. In caso di dubbi o in presenza di varietà nuove effettuare saggi preliminari su piccole superfici o consultare il personale tecnico prima di estendere il trattamento all'intera coltura.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 26 NOV. 2012

13A02364

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario CUWAN 250 SC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 4 giugno 2012 dall'impresa Spiess-Urania Chemicals GmbH con sede legale in Hamburg (Germania), Frankenstrasse 18b, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CUWAN 250 SC contenente la ostanza attiva rame da idrossido, uguale al prodotto di riferimento denominato Fungoran-OH 250 SC registrato al n. 13227 con decreto direttoriale in data 19 gennaio 2010, modificato successivamente con decreto in data 24 gennaio 2012, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Fungoran-OH 250 SC registrato al n. 13227;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
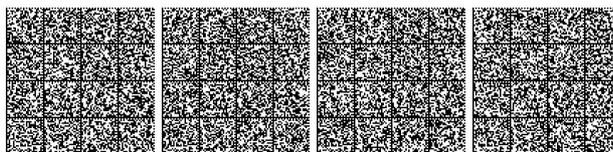
Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rame nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 novembre 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministereiale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'Impresa Spiess-Urania Chemicals GmbH con sede legale in Hamburg (Germania), Frankenstrasse 18b, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CUWAN 250 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l. 0,250 - 0,500 - 1 - 3 - 5 - 10 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero (Stabilimento estero): Spiess-Urania Chemicals GmbH, c/o Aurubis AG, Hovestrasse 50, 20539 Hamburg, Germania.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15620.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CUWAN 250 SC

(Sospensione concentrata)

FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO

CUWAN 250 SC Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:
RAME METALLO g. 19,2 (=250 g/L)
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b.a g. 100

Spiess-Urania Chemicals GmbH
Frankenstrasse 18 b
D-20097 Amburgo (Germania)
Tel. +49/ 40/23 65 2-0

Stabilimento di produzione:
Spiess-Urania Chemicals GmbH
Frankenstrasse 18 b
D-20097 Amburgo (Germania)

Contenuto:
0,250-0,500-1-3-5-10-25 Litri

Partita n.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.
ATTENZIONE: DURANTE LA FASE DI MISCELAZIONE/CARICO DEL PRODOTTO UTILIZZARE OCCHIALI PROTETTIVI.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il CUWAN 250 SC è un fungicida a base di rame, sotto forma di idrossido, in sospensione concentrata che, grazie alla sua particolare formulazione, possiede in modo accentuato notevole stabilità, adesività, persistenza d'azione e resistenza al dilavamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati:

__Vite:__ contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) 280 ml/hl (2,8-4,2 l/ha) effettuando interventi a cadenza di 6-8 giorni. Se l'andamento stagionale è umido e piovoso e la pressione della malattia elevata aumentare la dose a 400 ml/hl (4-6 l/ha). Svolge un'efficace azione collaterale nei confronti del Marciume nero degli acini (*Black-rot*) e dell Escoriosi (*Phomopsis viticola*).

__Pomacee__ **(trattamenti consentiti fino ad inizio fioritura)**:
- Contro i Cancri rameali (*Nectria galligena, P. mali*) 400-480 ml/hl (6-8,64 l/ha) intervenendo dopo la caduta delle foglie e a rigonfiamento gemme.
- Contro la Ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina, Fusicladium dendriticum, Fusicladium pirinum*) 280 ml/hl (4,2-5,04 l/ha) nei trattamenti pre-fiorali.
- Contro il Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) 400 ml/hl (6-7,2 l/ha) intervenendo nella fase di rigonfiamento gemme e alle prime "punte verdi".
- Contro Fitoftora (*Phytophthora cactorum*) 480 ml/hl (7,2-8,64 l/ha) distribuendo circa 15 L di soluzione per pianta ed avendo cura di bagnare accuratamente la zona del colletto.

__Pesco e Nettarine__ **(solo trattamenti invernali)**: contro Bolla (*Taphrina deformans*), Corineo (*Coryneum beijerinckii*), Cancri rameali (*Fusicoccum amygdali*, ecc.) e attività collaterale su Batteriosi (*Xanthomonas campestris vr. pruni*) 400-480 ml/hl (6-8,64 l/ha) intervenendo a caduta foglie e a gemma ferma.

__Agrumi__: contro Mal secco (*Deuterophoma tracheiphila*), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporioides*), Allupatura (*Phytophthora citrophtora*) e Fumaggine (*Capnodium citri*) 280-400 ml/hl (4,2-7,2 l/ha). Contro Fitoftora (*Phytophthora citrophthora*) 480 ml/hl (7,2-8,64 l/ha) distribuendo circa 10-15 litri di soluzione per pianta avendo cura di bagnare bene la zona del colletto. Per spennellature al tronco e alle branche usare una soluzione allo 0,56%.

__Olivo__: contro Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*), Lebbra (*Gloeosporium olivarum*), Rogna (*Pseudomonas savastanoi*) e le Fumaggini 280-400 ml/hl (4,2-7,2 l/ha).

__Nocciolo, Noce__: contro l'Antracnosi (*Gnomonia juglandis*) e le batteriosi (*Xanthomonas corylina*, ecc.) 400 ml/hl (4-6 l/ha).

__Nespolo__: contro la Ticchiolatura (*Fusicladium eriobotriae*) 200-280 ml/hl (3-5,04 l/ha).

__Fragola__: contro la Vaiolatura (*Mycosphaerella fragariae*) e attività collaterale su Batteriosi (*Xanthomonas fragariae*) 1,6-2,4 l/ha.

__Patata__ **(escluse patate novelle)**, __Pomodoro__: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria porri*), Septoria (*Septoria lycopersici*) e attività collaterale su Batteriosi (*Pseudomonas syringae pv. tomato, Corynebacterium michiganense, Xanthomonas campestris*) 280-400 ml/ha (1,4-3,2 l/ha).

__Ortaggi__ **(Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Cavoli, Lattuga, Legumi, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo)**: contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Cercospora, Septoria, Ruggini, Batteriosi (attività collaterale) 200-280 ml/hl (1-2,24 l/ha).

I dosaggi di CUWAN 250 SC si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha su fruttiferi, 1000-1500 l/ha su vite, 500-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costanti le dosi di formulato per ettaro.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (meli cuprosensibili: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairegeau, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia pertanto l'impiego, fatta eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema accettato.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI FRAGOLA, POMODORO, MELANZANA, CETRIOLO, ZUCCHINO, CAVOLI, LATTUGA, LEGUMI, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO; 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 6 NOV. 2012

13A02365

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 2013.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri ed Anacapri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta del Comune di Capri in data 9 ottobre 2012, n. 284, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri;

Vista la delibera della Giunta del Comune di Anacapri in data 14 novembre 2012, n. 157, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 3 ottobre 2012, n. 49, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0012217 del 19 febbraio 2013, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota n. 5186 del 17 settembre 2012 e la nota di sollecito n. 7260 del 18 dicembre 2012, con le quali si chiedeva alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 28 marzo 2013 al 1° novembre 2013 e dal 20 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i Comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e /veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
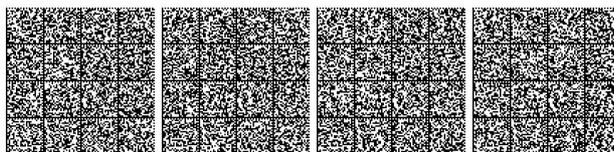
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi;

f) autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;

g) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 febbraio 2013

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 36

13A02443

DECRETO 27 febbraio 2013.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Procida in data 27 dicembre 2012, n. 160, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'Isola;

Vista la successiva delibera dello stesso Comune di Procida in data 9 gennaio 2013, n. 5 di integrazione della sopra citata deliberazione del 27 dicembre 2012, n. 160;

Vista la nota n. 5186 del 17 settembre 2012 e la nota di sollecito n. 7260 del 18 dicembre 2012, con le quali si chiedeva all'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida e alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0012217 del 19 febbraio 2013, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
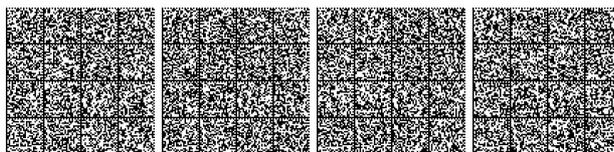
Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 28 marzo 2013 al 30 settembre 2013, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone residenti.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun Comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola solo per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati;

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad esclusiva trazione elettrica e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana, e che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transito sull'isola, dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria residenza nel Comune di Procida;

d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

f) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale;

g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;

i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

j) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.

Art. 3.

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 febbraio 2013

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 35

13A02456

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 marzo 2013.

Disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee legge n. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana";

Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 30 dicembre 2008 n. 205;

Visto in particolare l'art. 4-*quinquiesdecies* del citato decreto-legge 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP sia effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l'art. 1, comma 388, che fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla legge stessa tra i quali è previsto il termine del 1° gennaio 2013 previsto dall'art. 4-*quinquiesdecies* del citato decreto-legge 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008;

Visto che il citato art. 4-*quinquiesdecies* prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda, con decreto, a definire le modalità per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana dagli stabilimenti in cui si producono altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

Ritenuto necessario provvedere ad adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008,

Decreta:

Articolo unico

Separazione degli stabilimenti di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP

1. A decorrere dal 30 giugno 2013, in attuazione dell'art. 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008 gli operatori inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana, producono il formaggio Mozzarella di Bufala Campana in stabilimenti esclusivamente dedicati a tale produzione.

2. All'interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di Bufala Campana DOP è vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline dedicate esclusivamente alla lavorazione della DOP Mozzarella di Bufala Campana.

3. I produttori inseriti nel sistema di controllo della DOP comunicano, entro il 30 giugno 2013, all'organismo di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana DOP ed all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gli stabilimenti esclusivamente dedicati alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 30 giugno 2013.

Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro: CATANIA

13A02360

DECRETO 13 marzo 2013.

Rettifica del decreto 21 febbraio 2013 recante invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per la realizzazione del programma nazionale di osservazione per la campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis* , 8-*quater* e 8-*quinquies* , del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il D.M. 21 febbraio 2013 – Invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per la «Realizzazione del programma nazionale di osservazione, per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51, del 1 marzo 2013;

Visto l'art. 30, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 302/2009, come modificato dal Regolamento UE n. 500/2012, che, in attuazione al paragrafo 90 della Raccomandazione ICCAT n. 10/04, ha stabilito, per ciascuno Stato membro, l'obbligo di attuare un programma di osservazione nazionale del tonno rosso ed in particolare, sul 20% delle imbarcazioni autorizzata alla cattura del tonno rosso con il sistema palangaro (di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri); sul 100% delle operazioni di raccolta presso gli impianti delle tonnare fisse, nonché sul 100% delle unità autorizzate al traino/rimorchio delle gabbie destinate al trasporto di esemplari vivi di tonno rosso;

Considerate le richieste di chiarimento pervenute da parte di alcuni possibili offerenti in merito ai criteri di formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto, con particolare riguardo alla necessità di computare o meno tra le spese anche quelle relative all'impiego operativo degli osservatori nazionali;

Ritenuto necessario, rispetto alle suddette richieste, precisare che nel computo dei suddetti costi debbono essere considerati anche quelli strettamente correlati al pagamento dell'impiego giornaliero degli osservatori nazionali che saranno utilizzati presso gli impianti delle tonnare fisse, ovvero e a bordo del 20% delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema palangaro, con esclusione, invece, dei medesimi costi relativi all'impiego giornaliero degli osservatori nazionali che saranno utilizzati a bordo delle unità da traino/rimorchio;

Tenuto conto che, sulla base delle esperienze maturate nel corso delle ultime campagne di pesca (2011-2012), anche e soprattutto in relazione ai parametri tecnico-economici fissati dalle Circolari ICCAT concernenti la determinazione dei costi relativi all'impiego degli osservatori regionali, le richiamate spese di impiego giornaliero degli osservatori nazionali che saranno utilizzati presso gli impianti delle tonnare fisse, ovvero e a bordo del 20% delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema palangaro, sono quantificabili per un importo presuntivo di circa € 25.000,00;

Ritenuto per quanto sopra di procedere alla modifica dell'art. 2 del citato DM 21 febbraio 2013;

Considerato che la suddetta modifica attiene ad elementi essenziali, determinando la necessità di prorogare i termini di presentazione della documentazione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, comma 2, lettera *e)*, del D.M. 21 febbraio 2013 recante «Realizzazione del programma nazionale di osservazione per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013» è così modificato: «la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto, tenendo conto anche delle spese correlate all'impiego giornaliero degli osservatori nazionali che saranno utilizzati presso gli impianti delle tonnare fisse, ovvero e a bordo del 20% delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema palangaro, quantificabili in un importo presuntivo di circa € 25.000,00».

Art. 2.

Il termine di presentazione della documentazione, secondo le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 21 febbraio 2013, è prorogato di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2013

Il direttore generale: GATTO

13A02438

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 28 febbraio 2013.

Mercato dei servizi di terminazione SMS su singole reti mobili: definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari. (Delibera n. 185/13/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione del Consiglio del 28 febbraio 2013;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Viste le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale"), pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive n. 2009/136/CE e n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 171/32 del 29 giugno 2007 e il Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 167/12 del 29 giugno 2009 che modificano la direttiva n. 2002/21/CE ("la direttiva quadro");

Viste le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee C 165/6 dell'11 luglio 2002 (le "Linee direttici");

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice"), così come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126;

Vista la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 114/45 dell'8 maggio 2003 (la "Raccomandazione del 2003");

Vista la raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione del 2007");

Vista la raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301/23 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e s.m.i.;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’art. 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l’accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e s.m.i.;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010 n. 208 e s.m.i.;

Vista la delibera n. 251/09/CONS del 5 maggio 2009, recante “Indagine conoscitiva riguardante le condizioni di mercato e concorrenziali attuali e prospettiche dei servizi SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service) ed in generale dei servizi dati in mobilità”, che approva la relazione finale dell’indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 447/08/CONS (l’”Indagine conoscitiva”), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 2009 n. 117 - Supplemento Ordinario n. 76;

Vista la delibera n. 326/10/CONS del 1° luglio 2010, recante “Misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali”, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 2010, n. 193 - Supplemento Ordinario n. 198;

Vista l’ordinanza del Tar Lazio, Sez. III Ter, n. 3704 del 2 settembre 2010 (l’”ordinanza del Tar”);

Vista la delibera n. 472/10/CONS del 16 settembre 2010 concernente “Esecuzione degli incombenti di cui all’ordinanza del Tar Lazio, Sez. III Ter, n. 3704/2010”, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 26 ottobre 2010, n. 251;

Visto l’avvio del procedimento di cui alla delibera n. 670/10/CONS del 17 dicembre 2010 recante “Avvio del procedimento “Mercato dei servizi di terminazione su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari””, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2011, n. 1 - Supplemento Ordinario n. 3;

Vista la delibera n. 621/11/CONS del 17 novembre 2011, recante “Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari”, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2012, n. 3 - Supplemento Ordinario n. 3;

Vista la delibera n. 420/12/CONS del 13 settembre 2012, recante “Consultazione pubblica concernente l’identificazione e l’analisi del mercato dei servizi di terminazione SMS: definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 settembre 2012, n. 225;

Viste le istanze di audizione pervenute da parte dell’Associazione Italiana Internet Provider, delle società: BT Italia S.p.A., H3G S.p.A., PosteMobile S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Sentite, l’Associazione Italiana Internet Provider e le seguenti società: BT Italia S.p.A., H3G S.p.A., PosteMobile S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Visti i contributi prodotti singolarmente dall’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e dalle società: BT Italia S.p.A. (BT), Fastweb S.p.A. (Fastweb), H3G S.p.A. (H3G), Noverca Italia S.r.l (Noverca), PosteMobile S.p.A. (PosteMobile), Telecom Italia S.p.A. (Telecom Italia), Tiscali Italia S.p.A. (Tiscali), Vodafone Omnitel N.V. (Vodafone), Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Wind);

Visto il contributo prodotto congiuntamente da: A-Tono, Infobip, Ubiquity e Webcom;

Considerato quanto segue:
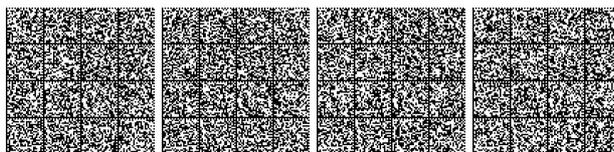
1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1 Il quadro di riferimento normativo

1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi è costituito principalmente dalle seguenti direttive, così come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE[1] e 2009/140/CE[2] del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009:

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro";[3]
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni";[4]
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso";[5]
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale";[6]
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati".[7]

2. Inoltre, particolare rilievo rivestono:

- la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007 ("la Raccomandazione del 2007");[8]

---

[1] In GUUE L 337 del 18 dicembre 2009, pag. 11.
[2] In GUUE L 337 del 18 dicembre 2009, pag. 37.
[3] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
[4] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
[5] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
[6] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
[7] In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37.
[8] In GUUE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.

- le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002 (le "Linee direttrici");[9]
- la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 15 ottobre 2008 (la "Raccomandazione sull'art. 7").[10]

3. Il quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche",[11] modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 in attuazione delle direttive nn. 136/2009/CE. e 2009/140/CE.[12]

4. La Raccomandazione del 2007 – che sostituisce la Raccomandazione del 2003 – individua sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. Come la Raccomandazione del 2003, anche la Raccomandazione del 2007 prevede che le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) possano individuare mercati rilevanti diversi da quelli individuati dalla Commissione. L'articolo 15, comma 3 della direttiva quadro stabilisce che prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella Raccomandazione, le ANR sono tenute ad applicare la procedura di cui agli articoli 6 e 7 della stessa direttiva quadro. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 11 e dall'art. 12 del Codice.

5. Le Linee direttrici della Commissione illustrano i criteri cui le ANR devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice.

6. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante* (indicati nell'Allegato della Raccomandazione) sia con riferimento a eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista.

7. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza, sul mercato individuato, di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di

---

[9] In GUCE C 165 dell'11 luglio 2002, pag. 6.
[10] In GUUE L 301 del 12 novembre 2008 pag. 23.
[11] In Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214.
[12] In Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126.
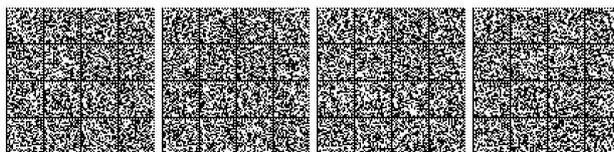
mercato. All'esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici.

1.2 Il quadro di riferimento regolamentare

8. Il mercato della terminazione SMS su singole reti mobili non è incluso nella lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* di cui alle Raccomandazioni della Commissione del 2003 e del 2007.

9. Tuttavia, la Commissione nell'*Explanatory Note* osserva che la terminazione SMS presenta, in generale, gli stessi problemi competitivi che si riscontrano per i servizi di terminazione vocale (ad eccezione degli SMS richiesti dal destinatario, in quanto nella maggior parte dei casi quest'ultimo paga per riceverli).[13] In virtù di queste similitudini, secondo la Commissione, anche per i servizi di terminazione SMS, ciascun operatore costituisce un mercato rilevante ed il primo criterio sull'esistenza di barriere elevate e non transitorie all'ingresso sul mercato risulta soddisfatto. Comunque la Commissione nella Raccomandazione individua come mercato rilevante solo il mercato della terminazione vocale e demanda alle ANR la facoltà di individuare mercati addizionali per la terminazione SMS.

10. A seguito di un'ordinanza del Tar Lazio[14] – con la quale il Giudice amministrativo ha ordinato all'Autorità di pronunciarsi formalmente su una precedente diffida del Codacons che intimava quest'ultima ad adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini del ribasso dei prezzi al dettaglio degli SMS – l'Autorità, con la delibera n. 472/10/CONS,[15] ha rinviato all'analisi del mercato dei servizi di terminazione vocale (mercato n. 7 della Raccomandazione del 2007) la valutazione sull'opportunità di una regolamentazione *ex ante* per il mercato della terminazione dei servizi di messaggistica.

11. Sul punto va rilevato che già a seguito della diffida, l'Autorità aveva rappresentato al Codacons l'impossibilità, stante l'attuale quadro normativo – che subordina qualsiasi intervento regolamentare sul mercato al dettaglio al caso in cui la regolamentazione sul corrispondente mercato a monte non sia sufficiente a risolvere eventuali problemi competitivi presenti sul mercato a valle – di intervenire con provvedimenti di tipo prescrittivo finalizzati al ribasso dei prezzi al dettaglio degli SMS, senza aver analizzato dapprima il mercato a monte corrispondente.

---

[13] Cfr. pag. 42 dell' "*Explanatory note accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services*".

[14] Cfr. Ordinanza del Tar Lazio, Sez. III Ter, n. 3704/2010.

[15] Delibera recante "Esecuzione degli incombenti di cui all'ordinanza del Tar Lazio, Sez. III Ter, n. 3704/2010."

12. L'Autorità con la delibera n. 670/10/CONS ha avviato il procedimento di analisi del mercato dei servizi di terminazione vocale su rete mobile, nell'ambito del quale – in base a quanto disposto dalla delibera n. 472/10/CONS – ha analizzato anche il mercato della terminazione SMS. Tuttavia, mentre l'analisi dei servizi di terminazione vocale si è conclusa con l'adozione della delibera n. 621/11/CONS, l'analisi dei servizi di terminazione SMS è stata rinviata al provvedimento in oggetto in quanto, a seguito di un'interlocuzione con gli Uffici della CE, è emersa la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio.

13. Si rileva, inoltre, che l'Autorità era già intervenuta in passato in materia di SMS con l'indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 251/09/CONS,[16] a conclusione della quale, pur avendo rilevato la presenza di problemi competitivi, si riteneva opportuno monitorare l'evoluzione del mercato al fine di verificare se si sarebbero progressivamente affermate condizioni concorrenziali.

14. Infine, con la delibera n. 326/10/CONS, tenuto conto anche delle risultanze dell'indagine conoscitiva e della normativa comunitaria,[17] l'Autorità ha introdotto norme a garanzia degli utenti finali in materia di trasparenza tariffaria delle condizioni economiche di offerta degli SMS, in linea con le migliori pratiche a livello comunitario.

---

[16] Nello specifico, l'indagine evidenziava la forte crescita del numero di SMS inviati come conseguenza dell'introduzione da parte degli operatori mobili di piani tariffari che prevedono forti sconti sulle quantità. Si rilevava, altresì, che il 75% di tutti gli SMS inviati era riconducibile a utenti che avevano sottoscritto piani tariffari di questo tipo. La crescita dei volumi, secondo l'indagine, portava a una riduzione del ricavo unitario degli SMS, che nel 2008 risultava pari a 3,5 centesimi di euro. Per quanto riguarda il prezzo all'ingrosso degli SMS, l'indagine mostrava che nel 2008 i prezzi d'interconnessione erano tra i più alti in Europa (in media 5,25 centesimi di euro rispetto alla media europea di 4 centesimi di euro) - Cfr. Allegato A alla delibera n. 251/09/CONS – paragrafo 2.3.1.

[17] Il Regolamento CE n. 544/2009 ha modificato il precedente Regolamento CE n. 717/2007 e ha stabilito – con riferimento agli SMS in *roaming* – che dal 1° luglio 2009, la tariffa al dettaglio degli SMS in *roaming* non sia superiore a 11 centesimi di euro (al netto dell'IVA) per ciascun SMS e che la tariffa all'ingrosso non sia superiore pari a 4 centesimi di euro. Gli operatori mobili hanno introdotto nel mercato, a partire dal mese di febbraio 2010, almeno una offerta base, sia di tipo pre-pagato che post-pagato, conforme ai suddetti principi comunitari.

2 DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1 Introduzione

15. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici,[18] definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

16. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente sostituibili per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

17. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP test).

18. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ovvero dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP test), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del test del monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l'area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.

[18] Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.

2.2 Il mercato del servizio di terminazione SMS

2.2.1 Descrizione tecnica del servizio di terminazione SMS

19. L'SMS (*Short Message Service*) è un servizio che consente d'inviare a un telefono cellulare un messaggio di 160 caratteri alfanumerici codificati a 7 bit.[19] Gli SMS possono essere inviati: *i*) da un utente di rete mobile o fissa a un altro utente di rete mobile (SMS *Person to Person* – SMS P2P);[20] *ii*) da un'applicazione a un utente di rete mobile (SMS *Application to Person* – SMS A2P);[21] *iii*) da un utente di rete fissa o mobile a un'applicazione (SMS *Person to Application* – SMS P2A);[22] *iv*) da una cella radio a tutti gli utenti di rete mobile che si trovano sotto la sua copertura (SMS *Cell Broadcast* – SMS CB).[23]

20. Da un punto di vista tecnico, la trasmissione degli SMS – sia nella rete GSM che nella rete UMTS – avviene utilizzando la rete di segnalazione SS7 per cui il traffico generato impiega risorse differenti da quelle impiegate per il trasporto del traffico voce.[24] Ciò comporta che gli SMS possono essere ricevuti anche quando è in corso una telefonata. La fornitura del servizio prevede l'utilizzo di un centro messaggi denominato SMSC (*Short Message Service Center*) che svolge funzioni di ricezione, memorizzazione e invio dei messaggi. Se il dispositivo dell'utente cui è stato inviato un SMS non è raggiungibile, il messaggio viene inviato dal SMSC a intervalli regolari per un numero limitato di volte, oltrepassato il quale sarà necessario inviare di nuovo il messaggio.

21. Al fine di consentire agli utenti di un operatore di rete mobile o fissa d'inviare SMS anche agli utenti di rete mobile di un altro operatore è necessario che le reti dei due operatori siano interconnesse. L'interconnessione avviene a livello di nodi STP (*Signaling Transfer Point*) e quando un utente di un operatore (operatore di origine) invia un SMS a un utente di un altro operatore (operatore di destinazione), il messaggio viene dapprima raccolto dal centro messaggi dell'operatore di origine e successivamente inoltrato alla rete dell'operatore di destinazione (Cfr. Figura 1). Sarà poi quest'ultimo a

---

[19] Vi è anche la possibilità di utilizzare SMS di dimensioni maggiori concatenando più messaggi gestiti separatamente dall'operatore di rete e ricomposti alla ricezione.

[20] In realtà, è possibile inviare un SMS anche da un telefono di rete fissa oppure da un computer tramite Internet. Si tratta di una modalità poco diffusa se paragonata alla modalità classica che vede coinvolti due telefoni cellulari.

[21] Esempi di SMS A2P sono: i messaggi d'informazione e d'intrattenimento (news, oroscopo, etc.), i messaggi di notifica (attivazione di un servizio, acquisto di un biglietto di trasporto, conferma di un acquisto, etc.) e i messaggi pubblicitari.

[22] Esempi di SMS P2A sono: i messaggi di televoto, i messaggi con cui si effettuano le donazioni, i messaggi con cui si perfeziona l'acquisto di un servizio.

[23] Gli SMS CB possono essere utilizzati per diffondere informazioni di vario genere tra cui: condizioni meteorologiche, informazioni sul traffico, etc. In Italia, l'unica informazione trasmessa da una cella radio è quella inerente la provincia cui è posta la cella a cui l'utente è connesso.

[24] SS7 è un insieme di protocolli di segnalazione utilizzati nelle reti telefoniche PSTN (*Public Switched Telephone Network*) aventi lo scopo di gestire l'attivazione e la chiusura delle chiamate.

occuparsi della consegna del messaggio al suo utente. La gestione di quest'ultima fase si concretizza nella produzione del servizio di terminazione SMS che viene offerto all'operatore di origine. In altre parole, il servizio di terminazione SMS è il servizio offerto dall'operatore di destinazione agli operatori di origine, siano essi di rete mobile o fissa, nazionali o internazionali, e che consiste nella consegna del messaggio inviato dagli utenti di questi operatori ai propri utenti.

Figura 1 - Interconnessione per terminazione SMS
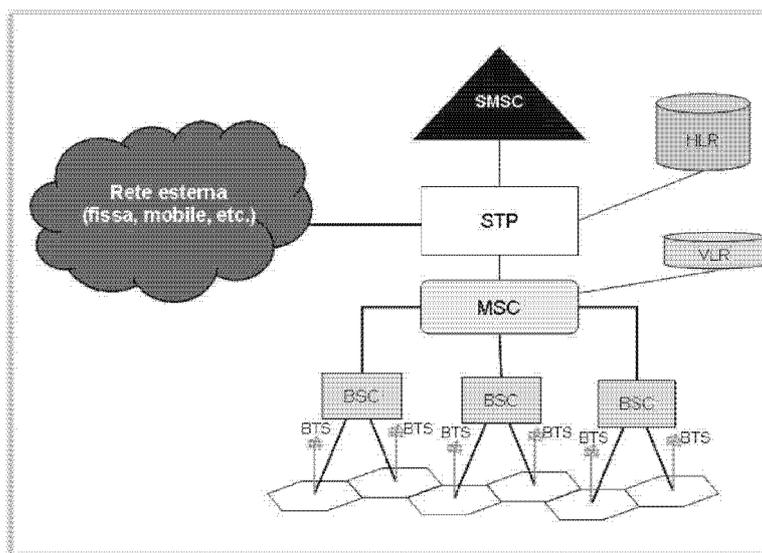
Fonte: Elaborazione AGCOM su dati forniti dagli operatori

2.2.2 Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta

22. Nel mercato dei servizi di terminazione SMS sono presenti: *i)* dal lato della domanda, gli operatori di rete mobile e/o fissa che necessitano di consegnare un SMS inviato da un proprio utente a un utente di un altro operatore di rete mobile con il quale è stato stipulato un accordo d'interconnessione; *ii)* dal lato dell'offerta, gli operatori di rete mobile (MNO) e gli operatori mobili virtuali assegnatari di archi di numerazione che hanno stipulato un accordo d'interconnessione con l'operatore d'origine del messaggio.

2.2.3 Definizione del mercato al dettaglio

Il mercato del servizio al dettaglio

23. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione del 2007, il punto di partenza per la definizione di un mercato all'ingrosso è la definizione del corrispondente mercato al dettaglio. Una volta definiti i confini merceologici e geografici del mercato al dettaglio sarà possibile definire i confini merceologici e geografici del corrispondente mercato rilevante all'ingrosso.

24. Poiché il servizio di terminazione SMS costituisce un *input* per l'offerta di SMS *off-net*, l'Autorità intende utilizzare come definizione iniziale di mercato rilevante al dettaglio, la domanda e l'offerta di SMS *off-net*. I confini merceologici del mercato al dettaglio potranno essere eventualmente ampliati includendo servizi alternativi agli SMS *off-net* se la concorrenza generata da tali servizi sarà in grado di vincolare il prezzo del servizio in questione.[25] A tal fine l'Autorità svolge il cosiddetto test del monopolista ipotetico e valuta se in seguito a un incremento modesto, ma significativo e non temporaneo del prezzo di un SMS *off-net*, una parte rilevante della domanda si sposti verso servizi alternativi, oppure se, dal lato dell'offerta, altre imprese non attive sul mercato ritengano opportuno entrarvi. In caso favorevole, uno o più servizi alternativi saranno inclusi nella definizione del mercato rilevante al dettaglio.

25. L'Autorità intende svolgere l'analisi di sostituibilità con riferimento ai servizi alternativi agli SMS *off-net* in grado d'influenzare la definizione del corrispondente mercato all'ingrosso, che nel contesto in esame corrisponde al servizio di terminazione SMS. Pertanto, l'Autorità intende verificare se gli SMS *off-net* siano sostituibili con: *i*) gli SMS *on-net*; *ii)* i servizi di telefonia vocale *iii)* gli MMS (*Multimedia Message Service*); *iv)* altri servizi di messaggistica, quali *e-mail* e *instant messaging*.

Sostituibilità dal lato della domanda

a. Sostituibilità tra SMS off-net e SMS on-net

26. Per valutare se gli SMS *off-net* appartengano allo stesso mercato degli SMS *on-net* è necessario verificare se, a fronte di un incremento modesto, ma significativo e non transitorio del prezzo degli SMS *off-net*, una parte consistente della domanda sostituisca gli SMS *off-net* con gli SMS *on-net*, rendendo l'aumento di prezzo non profittevole.

27. Affinché ciò accada è necessario che un numero sufficientemente elevato di utenti utilizzi più reti contemporaneamente per inviare e ricevere messaggi. Ad esempio, il mittente di un SMS *off-net* dovrebbe inviare il messaggio tramite un'altra SIM *card* appartenente alla stessa rete del destinatario dell'SMS, in modo da poter inviare un SMS *on-net* piuttosto che un SMS *off-net*, oppure che il destinatario dell'SMS *off-net* disponga di un'altra SIM *card* appartenente allo stesso operatore del mittente, in modo da poter ricevere un SMS *on-net* piuttosto che un SMS *off-net*.

28. In entrambi i casi, è anche necessario che il mittente e il destinatario del messaggio abbiano più dispositivi mobili, o dispositivi mobili in grado di gestire più SIM *card* contemporaneamente, in modo che l'invio e la ricezione del messaggio sulla SIM alternativa avvengano senza incorrere nell'onere di dover sostituire di volta in volta la SIM all'interno del dispositivo.

29. Inoltre, va rilevato che nel regime vigente del *Calling Party Pays*, l'utente che riceve un SMS sul proprio numero di rete mobile, non sostenendo alcun costo per la

[25] Cfr. paragrafo 2.2 delle Linee Direttrici.
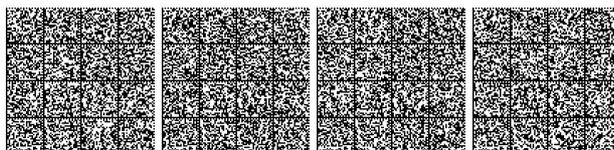
ricezione del messaggio, non ha interesse a far sì che l'SMS sia inviato tramite la sua stessa rete e quindi non ha alcun incentivo a dotarsi di altre SIM *card* con la finalità esclusiva di permettere a chi invia il messaggio di inviare messaggi *on net*.

30. L'Autorità ha rilevato, altresì, che la ripartizione dei volumi di traffico tra SMS *off-net* e *on-net* è rimasta sostanzialmente costante tra il 2008 e il 2011 (cfr. Figura 2) a conferma del fatto che allo stato non è in atto alcun fenomeno di sostituzione tra le due tipologie di messaggi.

Figura 2 – Ripartizione del traffico SMS
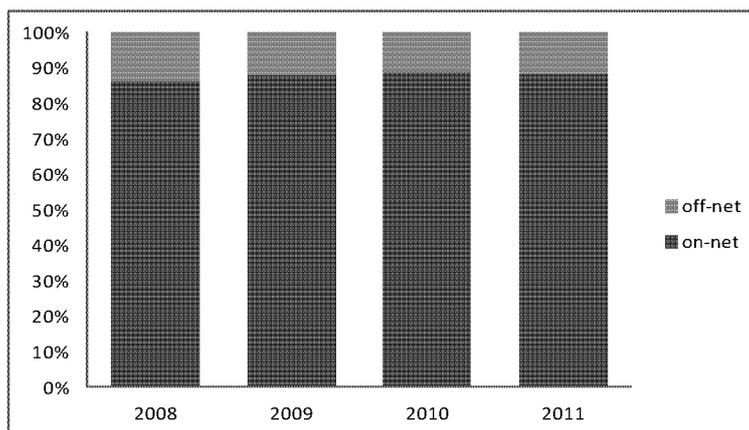
Fonte: Elaborazione AGCOM su dati forniti dagli operatori

31. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, non sussista sostituibilità tra SMS *off-net* e SMS *on-net*.

b. Sostituibilità tra SMS off-net e servizi di telefonia vocale

32. Per valutare se gli SMS *off-net* siano sostituibili con una chiamata vocale, è necessario verificare se, a fronte di un incremento modesto, ma significativo e non transitorio del prezzo degli SMS *off-net*, una parte consistente della domanda reputi conveniente sostituire l'SMS con una telefonata, rendendo l'aumento del prezzo non profittevole.

33. L'Autorità osserva che dall'esame delle caratteristiche funzionali i due servizi non sono sufficientemente intercambiabili. Innanzitutto, diversamente dalle chiamate vocali, l'SMS soddisfa esigenze di comunicazione che non presuppongono necessariamente una risposta immediata da parte del destinatario ovvero un'interazione bidirezionale tra il mittente e il destinatario. Difatti, si rileva che le modalità di memorizzazione e di successiva trasmissione di un SMS – soprattutto nelle ore di congestione del traffico – possono ritardarne la consegna, non consentendo uno scambio delle informazioni in tempo reale.

34. Inoltre, un SMS consente di veicolare contenuti informativi di ridotta entità, avendo una lunghezza massima di 160 caratteri. Laddove, invece, l'utente necessiti di

un considerevole scambio di informazioni in tempo reale, viene meno qualunque relazione di sostituibilità tra un SMS e una chiamata vocale.

35. Ai fini della presente analisi, l'Autorità osserva che i due servizi soddisfano quindi funzioni d'uso differenti e pertanto potrebbero essere qualificati come servizi complementari anziché sostituti. Ne segue che in seguito a un aumento modesto e non transitorio del prezzo di un SMS *off-net*, difficilmente una parte rilevante della domanda troverà conveniente sostituire il messaggio di testo con una chiamata vocale.

36. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ritiene che nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, non sussista sostituibilità tra SMS *off-net* e servizi di telefonia vocale.

c. Sostituibilità tra SMS off-net e MMS

37. Per valutare la sostituibilità tra gli SMS *off-net* e gli MMS, occorre verificare se a fronte di un incremento del prezzo, modesto, ma significativo e non transitorio degli SMS, un numero sufficientemente elevato di utenti decida di sostituirli con gli MMS, rendendo l'aumento del prezzo non profittevole.

38. L'Autorità osserva innanzitutto che gli SMS sono molto diffusi in Italia, mentre la diffusione degli MMS risulta meno significativa tanto per i volumi scambiati (nel 2011 il numero di MMS inviati è pari solo allo 0,09% di quelli degli SMS), quanto per i ricavi generati (nel 2011 i ricavi da MMS costituiscono solo il 4% di quelli degli SMS), e non appare destinata a raggiungere, nell'arco temporale considerato, la dimensione tipica di un *mass market*.

39. Dall'esame delle caratteristiche funzionali, l'Autorità ritiene che gli MMS siano generalmente impiegati per trasmettere contenuti multimediali e non testuali. Il contenuto testuale è in linea di massima utilizzato solo ai fini descrittivi del contenuto multimediale che si desidera inviare (fotografia, video, musica, etc.) e non rappresenta la principale funzione di uso associata all'MMS. In questo senso la distinzione fra MMS e SMS è molto netta e si riflette anche nelle modalità d'uso e nei prezzi.

40. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'Autorità rileva che il prezzo medio di un MMS è significativamente superiore rispetto al prezzo medio di un SMS *off-net*. Infatti, nel 2011 il ricavo unitario di un SMS *off-net* è pari all'8% circa del ricavo unitario di un MMS. Tale circostanza sembra restringere notevolmente le possibilità di sostituzione di un SMS con un MMS poiché, dati i livelli di prezzo correnti, un incremento modesto ma significativo e non transitorio del prezzo di un SMS non sarebbe sufficiente a far migrare la domanda in modo consistente verso gli MMS.

41. Alla luce delle considerazioni svolte, si può ritenere che dal lato della domanda non esista un sufficiente grado di sostituzione tra SMS *off-net* e MMS.

d. Sostituibilità tra SMS off-net e altri servizi di messaggistica (e-mail e instant messaging)

42. Gli SMS, da un lato, e i servizi di posta elettronica e di *instant messaging* in

mobilità,[26] dall'altro, possono considerarsi sufficientemente intercambiabili per la funzione d'uso cui sono destinati. Infatti, tutti e tre i servizi consentono agli utenti dotati di un dispositivo mobile d'inviare e ricevere messaggi di testo in mobilità. Inoltre, i servizi presentano le medesime caratteristiche oggettive in quanto l'invio e la ricezione dei messaggi non rispondono all'esigenza d'instaurare una comunicazione bidirezionale in tempo reale tra i mittenti e i destinatari del messaggio.

43. Con riferimento alle caratteristiche dei servizi di posta elettronica e di *instant messaging*, l'Autorità ha rilevato che le applicazioni più diffuse: *i)* sono gratuite, così come è gratuito l'invio dei messaggi tramite l'applicazione; *ii)* sono utilizzabili in mobilità sia da Tablet PC che da telefoni cellulari; *iii)* sono installabili su tutti i sistemi operativi più diffusi tra i dispositivi mobili; *iv)* sono *network agnostic*, ossia funzionano sotto copertura di tutte le reti di telefonia mobile e anche in Wi-Fi; *v)* consentono le notifiche *push*, caratteristica che li rende del tutto simile agli SMS.[27]

44. Ai fini di una corretta analisi di sostituibilità, le Linee direttrici suggeriscono di verificare – oltre alle caratteristiche e all'uso cui sono destinati i servizi – le condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in esame, avvalendosi del test del monopolista ipotetico.[28]

45. Per valutare la sostituibilità tra gli SMS *off-net* e gli altri servizi di messaggistica quali le *e-mail* e i servizi di *instant messaging*, occorre verificare se a fronte di un incremento modesto, ma significativo e non transitorio del prezzo degli SMS *off-net*, una parte rilevante della domanda decida di sostituire gli SMS *off-net* con messaggi di posta elettronica oppure con messaggi istantanei inviati tramite rete mobile.

46. Affinché ciò si verifichi, è necessario che: *i*) il dispositivo mobile del mittente e del destinatario siano dotati di una specifica applicazione d'*instant messaging* e/o di un *client* di posta elettronica; *ii*) il mittente e il destinatario del messaggio dispongano di un dispositivo mobile in grado di connettersi a Internet. Con riferimento alla prima condizione, si rileva che quasi tutti i dispositivi mobili di tipo *smartphone* integrano almeno un'applicazione di messaggistica istantanea e un *client* di posta elettronica. Inoltre, per i servizi di *instant messaging*, è sempre possibile collegarsi a Internet e scaricare (gratuitamente) dai siti dei *provider* le applicazioni di messaggistica istantanea che non sono preinstallate sul dispositivo. Con riferimento alla seconda condizione, si

---

[26] Ai fini della presente analisi di sostituibilità, per servizi di posta elettronica e di *instant messaging* in mobilità s'intende l'invio di messaggi di testo da dispositivo mobile (telefono cellulare e/o Tablet PC), utilizzando: *i)* la connettività dati del dispositivo connesso a una rete wireless (GPRS, UMTS, Wi-Fi, etc.); *ii)* un'apposita applicazione *client* integrata col dispositivo.

[27] La notifica *push* è un servizio di avviso (sonoro e grafico) che permette al destinatario di essere avvisato ogniqualvolta si riceve un messaggio istantaneo, esattamente come avviene per gli SMS.

[28] Cfr. paragrafo 2.2.1 delle Linee direttrici.

osserva che tra i dispositivi mobili in grado di connettersi a Internet, gli *smartphone*[29] sono quelli che meglio integrano i servizi di posta elettronica e di messaggistica istantanea. In Italia, questi dispositivi si sono diffusi rapidamente negli ultimi anni, al punto che nel 2011 più del 40% di tutti i dispositivi mobili appartengono alla categoria degli *smartphone*.[30] Pertanto, almeno in linea teorica, quasi un dispositivo su due è potenzialmente in grado di inviare e ricevere messaggi istantanei ed *e-mail* in mobilità.

47. Tuttavia, va rilevato che il possesso di uno *smartphone* non è di per sé sufficiente per l'utilizzo dei servizi di messaggistica istantanea e di *e-mail* in mobilità in quanto gli utenti devono disporre anche di un servizio di connettività dati. Allo stato, gli operatori mobili offrono generalmente un servizio di connettività a Internet in mobilità con tariffazione a consumo o con tariffazione di tipo *flat* e/o *semi-flat*. Proprio questi ultimi piani tariffari assumono un ruolo significativo ai fini dell'analisi di sostituibilità, giacché per sfruttare appieno i vantaggi delle applicazioni di messaggistica istantanea e di *e-mail* in mobilità è necessario che gli utenti abbiano sottoscritto un piano tariffario la cui spesa sia in qualche modo indipendente dal tempo e dalla durata della connessione e, entro certi limiti, anche dal traffico dati generato.

48. Con riferimento alla diffusione delle connessioni a Internet in mobilità, l'Autorità ha rilevato che il numero di SIM che hanno generato traffico IP è più che raddoppiato negli ultimi tre anni[31] (cfr. Figura 3) e rappresenta a fine 2011 il 20% del totale. Giacché un quinto degli utenti di telefonia mobile usa regolarmente il proprio dispositivo per connettersi a Internet in mobilità, in seguito a un aumento del prezzo di un SMS *off-net* questi utenti potrebbero sostituire gli SMS *off-net* con i messaggi istantanei e le *e-mail* senza sostenere alcun costo addizionale rispetto a quello sostenuto per la connessione dati, visto che i servizi di messaggistica istantanea e di *e-mail* sono gratuiti.[32]

[29] La caratteristica principale degli *smartphone* è la possibilità di installare sul dispositivo delle specifiche applicazioni, che aggiungono nuove funzionalità a quella tipica di un telefono cellulare tradizionale, come ad esempio, un *client* di posta elettronica e un'applicazione di messaggistica istantanea.
[30] Cfr. ComScore – *Mobile Future in Focus* – 2012.
[31] Dal 2008 al 2011 il numero di SIM che hanno generato traffico Internet negli ultimi 90 giorni è passato da 8 milioni a 19 milioni.
[32] Indipendentemente dal livello attuale dei prezzi degli SMS *off-net*, il prezzo relativo (ossia il rapporto tra i prezzi degli SMS *off-net* e i prezzi dei servizi di messaggistica istantanei e di *e-mail*) è infinitamente elevato. Pertanto, anche a seguito di una piccola variazione del prezzo relativo, la domanda di SMS *off-net* potrebbe ridursi sensibilmente.
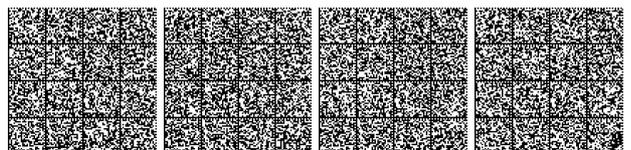
Figura 3 – SIM che hanno effettuato traffico IP
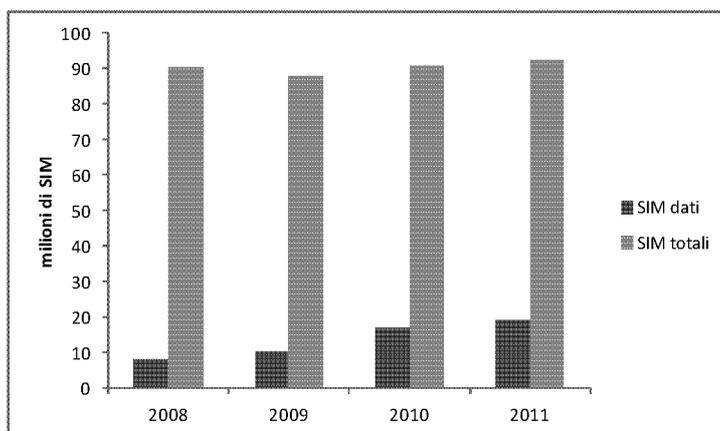
Fonte: Osservatorio Agcom

49. Con riferimento ai servizi di *instant messaging*, stando ai dati a disposizione dell'Autorità, si rileva che tra il 2010 e il 2011 il numero di messaggi istantanei inviati tramite rete mobile è cresciuto del 300% circa. Inoltre, l'Autorità ha rilevato che nel 2011 per ogni SMS *off-net* inviato sono stati inviati in media diverse migliaia di messaggi istantanei.

50. Con riferimento, invece, al traffico dati su rete mobile, l'Autorità ha rilevato, dai dati forniti da un operatore, che il traffico IP riconducibile ai soli servizi di messaggistica istantanea e di posta elettronica è cresciuto tra il 2010 e il 2011 del 50% circa a fronte di un aumento del 30% del totale traffico dati.

51. Il successo di tali servizi è certamente imputabile alla gratuità del servizio (l'applicazione e l'invio dei singoli messaggi sono gratuiti), nonché alla diffusione degli *smartphone* e dei piani tariffari dati di tipo *flat* e/o *semi-flat*. L'Autorità rileva, quindi, che la diffusione di questi servizi ha già raggiunto un livello tale da far presumere che sia in atto un processo di sostituibilità con gli SMS *off-net* destinato ad aumentare.

52. Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in particolare tenendo conto che:

i le caratteristiche dei servizi di *instant messaging* e di *e-mail* in mobilità sono del tutto simili a quelle degli SMS;

ii le applicazioni di *instant messaging* e l'invio dei singoli messaggi sono gratuiti;

iii più del 40% dei dispositivi mobili appartiene alla categoria degli *smartphone*;

iv il numero delle SIM degli utenti che generano traffico IP in mobilità è più che raddoppiato negli ultimi tre anni e rappresenta il 20% del totale;
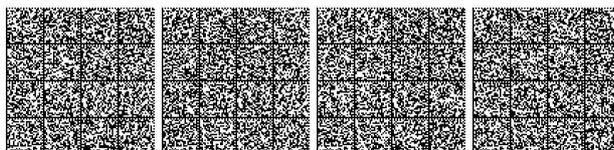
v per ogni SMS *off-net* inviato vengono inviati diverse migliaia di singoli messaggi istantanei e che questo numero è destinato a crescere sempre di più;

vi l'incremento del traffico IP riconducibile ai soli servizi di messaggistica istantanea e di posta elettronica è cresciuto tra il 2010 e il 2011 del 50%;

si ritiene che un aumento lieve e non transitorio del prezzo di un SMS *off-net* da parte di un monopolista ipotetico determini una riduzione dei suoi ricavi, dal momento che – nell'arco di tempo considerato dalla seguente analisi di mercato – una parte significativa della domanda riterrebbe conveniente sostituire gli SMS *off-net* con i messaggi istantanei e/o di posta elettronica.

53. Pertanto, dal lato della domanda, l'Autorità ritiene che sussista un sufficiente grado di sostituzione tra gli SMS *off-net*, da un lato, e le *e-mail* e gli *instant messaging*, dall'altro.

Sostituibilità dal lato dell'offerta

54. Per quanto riguarda l'analisi di sostituibilità dal lato dell'offerta, l'Autorità ha valutato se in seguito a una variazione dei prezzi relativi, gli operatori non attivi nella fornitura degli SMS *off-net* possano entrare nel mercato in un arco di tempo ragionevole sostenendo costi di riconversione produttiva trascurabili.

55. L'Autorità ritiene che, ai fini della presente analisi, la sostituibilità dal lato dell'offerta non sia rilevante poiché, indipendentemente dal suo esito, non si verificherebbe alcuna variazione della domanda di terminazione SMS. Infatti, qualora nuovi operatori, entrando nel mercato, offrano SMS *off-net*, si assisterebbe solo a uno spostamento della domanda a livello *retail* tra il monopolista ipotetico e gli operatori nuovi entranti, senza che ciò comporti una variazione della domanda totale del servizio di terminazione SMS.

Conclusioni sulla definizione del mercato rilevante del prodotto al dettaglio

56. In virtù delle considerazioni svolte, ai fini dell'analisi del mercato dei servizi di terminazione SMS, dal punto di vista merceologico, l'Autorità definisce il mercato rilevante come l'insieme della domanda e dell'offerta di SMS *off-net* e servizi di messaggistica alternativi, quali le *e-mail* e i servizi di messaggistica istantanei.

Il mercato geografico al dettaglio

57. Sotto il profilo geografico, l'Autorità rileva che le condizioni concorrenziali sul territorio nazionale sono sufficientemente omogenee, dal momento che le offerte degli operatori sono rivolte all'intera popolazione italiana. Appare pertanto ragionevole concludere che il mercato geografico rilevante ha estensione nazionale.

Conclusioni sulla definizione del mercato al dettaglio

58. In virtù dell'analisi svolta, l'Autorità ritiene che il mercato rilevante al dettaglio sia costituito dalla domanda e dall'offerta di SMS *off-net* e di servizi di messaggistica

alternativi, quali le *e-mail* e i servizi di messaggistica istantanei, e che la sua dimensione geografica corrisponda all'intero territorio nazionale.

D.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato rilevante al dettaglio?

Osservazioni degli operatori sulla sostituibilità tra SMS off-net e SMS on-net

O1. BT, Telecom Italia e H3G non condividono l'analisi di sostituibilità svolta dall'Autorità in quanto ritengono che gli SMS *off-net* e gli SMS *on-net* appartengano allo stesso mercato rilevante.

O2. In particolare, Telecom Italia ritiene che i due servizi (SMS *on-net* e SMS *off-net*) appartengano allo stesso mercato dal momento che vengono acquistati congiuntamente dal cliente finale. H3G ritiene che l'esclusione dal mercato al dettaglio degli SMS *on-net* abbia falsato il risultato dell'analisi e che lo scambio di messaggi *on-net* sia strategico ed essenziale per la formulazione delle offerte *bundle* e per la creazione del cosiddetto "effetto club". Secondo BT, infine, il mercato rilevante dovrebbe includere tutti gli SMS, dal momento che: *i)* il servizio *wholesale* di terminazione SMS costituisce un *input* fondamentale per l'intera offerta di SMS *retail*, sia *on-net* sia *off-net*; *ii)* gli operatori virtuali corrispondono un prezzo all'operatore di rete ospitante per entrambi i servizi; *iii)* non esiste alcuna differenza di natura tecnica tra terminazione *on-net* e *off-net*.

Valutazioni dell'Autorità

V1. L'Autorità ritiene che gli SMS *on-net* e gli SMS *off-net*, pur avendo caratteristiche del tutto simili (in entrambi i casi si tratta di messaggi alfanumerici inviati tramite dispositivi mobili), non appartengano allo stesso mercato rilevante perché la possibilità di sostituire un SMS *off-net* con un SMS *on-net* è condizionata dalla circostanza che il mittente e il destinatario del messaggio dispongano o meno di più dispositivi mobili, o di dispositivi mobili in grado di gestire più SIM *card* contemporaneamente, in modo che l'invio e la ricezione del messaggio sulla SIM alternativa avvengano senza incorrere nell'onere di dover sostituire di volta in volta la SIM.

V2. Nulla rileva, ai fini della sostituibilità, il fatto che i due servizi siano acquistati congiuntamente dal cliente finale, né che i due servizi utilizzino gli stessi *input* produttivi o che l'operatore virtuale (come rilevato da BT) corrisponda un prezzo all'operatore di rete ospitante per entrambi i servizi. Ciò che rileva, invece, è che vi sia la possibilità che uno dei due servizi sia in grado di esercitare un vincolo competitivo sull'altro. Più precisamente, a seguito di una variazione dei prezzi relativi, un utente intenzionato a sostituire un SMS *off-net* con un SMS *on-net* non avrebbe altra scelta se non quella d'inviare l'SMS utilizzando un'altra SIM *card* appartenente alla stessa rete dell'operatore di destinazione dell'utente. Ad avviso dell'Autorità, solo un numero molto limitato di utenti ha questa possibilità quindi, anche qualora la sostituzione abbia luogo, la riduzione della domanda di SMS *off-net* che ne deriverebbe sarebbe tale da rendere comunque profittevole l'aumento del prezzo da parte del monopolista ipotetico.

Osservazioni degli operatori sulla sostituibilità tra SMS off-net e servizi di messaggistica alternativi (instant messaging ed e-mail in mobilità)

O3. Noverca, Telecom Italia, Vodafone e Wind condividono le conclusioni dell'Autorità in merito all'inclusione degli SMS *off-net*, dei servizi di *instant messaging* e della *e-mail* in mobilità nello stesso mercato rilevante. Invece, gli altri operatori che hanno preso parte alla consultazione pubblica (AIIP, BT, H3G, Tiscali, Fastweb e PosteMobile) non condividono questa scelta.

O4. Vodafone rileva che l'analisi dell'Autorità è confermata da un recente studio di Ovum[33] che, segnalando un evidente fenomeno di cannibalizzazione dei ricavi da SMS (nel solo biennio 2012-2014 sono previste perdite per il 30% dei ricavi a livello europeo) da parte dei servizi di *social messaging*, indica come gli operatori mobili non abbiano altra scelta se non quella di iniziare a offrire tale tipologia di servizi in linea con le mutate abitudini di consumo della messaggistica da parte della clientela finale.

O5. Fastweb e PosteMobile rilevano che per verificare la profittabilità dell'incremento di prezzo da parte del monopolista ipotetico sarebbe opportuno quantificare la riduzione della domanda di SMS *off-net* che ne deriverebbe . Poiché – rilevano i due operatori – il mercato degli SMS *off-net* è cresciuto a un tasso medio annuo del 6%, è altamente improbabile che a seguito di un aumento del prezzo degli SMS *off-net* si verifichi una contrazione del mercato tale da poter concludere che i due servizi sono sostituibili. Infatti – osservano Fastweb e PosteMobile – il numero degli SMS *off-net* è aumentato nonostante la comparsa sul mercato dei servizi gratuiti di *instant messaging* e pertanto l'esplosione dei messaggi istantanei su base gratuita non ha avuto alcun effetto di sostituibilità sul mercato degli SMS-*off-net*.

O6. Su questo punto anche BT osserva che, se fosse in atto un processo di sostituzione, la dinamica dei volumi da terminazione SMS sarebbe stata opposta a quella illustrata nella Figura 4 del documento sottoposto a consultazione, dalla quale si evince che il numero di SMS *off-net* è in continuo aumento. Pertanto, secondo BT, i servizi di *instant messaging* e gli SMS apparirebbero più come complementari che come sostitutivi degli SMS.

O7. Fastweb e PosteMobile osservano, inoltre, che ai fini dell'analisi di sostituibilità dovrebbe rilevare non tanto il numero degli *smartphone* (39,4 milioni secondo la Relazione annuale del 2012), ma la diffusione delle SIM dati. Infatti, anche ipotizzando che tutte le SIM dati (19 milioni) siano associate a uno *smartphone*, resterebbero 20 milioni di apparati che non utilizzano la SIM per generare traffico dati, con conseguente impossibilità d'inviare e ricevere servizi di messaggistica istantanea (e/o *e-mail*). Al riguardo anche AIIP e BT rilevano che la diffusione delle applicazioni di *instant messaging* riguarda solo una parte limitata del mercato, essendo questa tipologia di applicazioni diffusa perlopiù tra i giovani.

---

[33] Cfr. Ovum. "Counteracting the Social Messaging Threat", July 2012.
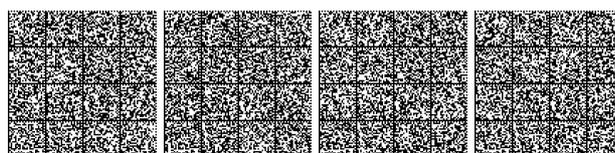
O8. Inoltre, AIIP ritiene che – diversamente dagli SMS – la mancanza d'interoperabilità tra le applicazioni renda possibile lo scambio di messaggi istantanei solo quando il mittente e il destinatario utilizzano la stessa applicazione.

O9. AIIP osserva poi che la copertura di rete che consente la fruizione di servizi Internet su dispositivi mobili (UMTS, HSPDA, etc.) è più limitata di quella necessaria a fruire degli SMS (GMS).

O10. Secondo H3G, ad oggi, non è possibile sostenere che vi sia sostituibilità del servizio SMS con quello di *instant messaging/e-mail*, in considerazione del fatto che i volumi relativi sono di gran lunga inferiori a quelli degli SMS e che gli stessi sono disponibili solo per una nicchia del mercato; inoltre tali servizi sono disponibili da troppo poco tempo rispetto agli SMS, il cui utilizzo è sicuramente più diffuso tra i clienti di telefonia mobile.

O11. Tiscali ritiene che il numero di SIM che hanno effettuato traffico dati non costituisca un indicatore adeguato per sostenere che i servizi sono sostituibili, in quanto il fatto che una SIM abbia generato traffico negli ultimi novanta giorni non fornisce un'informazione completa sulla reale tipologia di consumo del servizio (i.e. connessione dati regolare o saltuaria). Di conseguenza, non è possibile concludere che "*un quinto degli utenti di telefonia mobile usa regolarmente il proprio dispositivo per connettersi ad Internet in mobilità*". Inoltre, ad avviso di Tiscali, l'Autorità avrebbe dovuto prendere in considerazione il numero di SIM con modalità contrattuali per il traffico dati di tipo *flat* o *semiflat*. Secondo Tiscali, tale tipologia contrattuale, sebbene in crescita, costituirebbe ancora una componente marginale della domanda complessiva, per cui la componente di utenti che sarebbe in grado di scambiarsi indistintamente SMS, *e-mail* o messaggi istantanei è ancora marginale per incidere sulla domanda complessiva di mercato.

Valutazioni dell'Autorità

V3. L'Autorità condivide le osservazioni di Vodafone e ritiene (cfr. *infra*) che i servizi di messaggistica alternativi agli SMS e in particolare i servizi di messaggistica istantanea siano in grado di influenzare, sia le condizioni competitive presenti sul mercato al dettaglio che quelle presenti sul mercato della terminazione SMS.

V4. Con riferimento alle osservazioni formulate da Fastweb, PosteMobile e BT secondo cui, dato il *trend* crescente degli SMS *off-net*, è improbabile che sia in atto o che possa verificarsi un fenomeno di sostituzione tra questi servizi e i servizi di *instant messaging* e le *e-mail* in mobilità, l'Autorità precisa innanzitutto che, ai fini dell'analisi di sostituibilità e in linea con l'orientamento comunitario, due o più servizi appartengono allo stesso mercato rilevante se ciascuno di essi è in grado di esercitare, nei confronti degli altri, vincoli competitivi che influenzano le decisioni di prezzo delle imprese che offrono i servizi in questione. A tal proposito, l'Autorità ritiene che la diffusione dei servizi di *instant messaging* e delle *e-mail* in mobilità abbia influenzato (soprattutto negli ultimi anni), e continuerà a influenzare in futuro, le politiche di prezzo

dei fornitori di SMS. Questi ultimi proprio al fine di evitare la cannibalizzazione dei loro servizi hanno incentivato (attraverso opportune campagne di marketing) i propri utenti a sottoscrivere piani tariffari e/o opzioni tariffarie (spesso in *bundle* con altri servizi, quali voce e traffico dati) che prevedono forti sconti sulle quantità di SMS inviati. Ciò è desumibile, come illustrato ai punti 86 e 87, dall'andamento decrescente del prezzo unitario degli SMS (che, dal 2008 al 2011, si è ridotto del 33% passando da a 3,5 centesimi di euro a 2,3 centesimi di euro) e dal fatto che i prezzi risultano inferiori ai prezzi unitari per SMS inviati tramite i piani tariffari base.

V5. Inoltre, va chiarito che la dinamica dei volumi di SMS terminati sulle reti degli operatori mobili, illustrata nella Figura 4, mostra l'andamento complessivo del numero di SMS *off-net*. Questo numero comprende sia gli SMS *off-net* inviati tramite piani tariffari base, sia gli SMS *off-net* inviati tramite piani tariffari e/o opzioni tariffarie che prevedono sconti sulla quantità. A tal proposito, l'Autorità ha riscontrato che, sebbene il numero complessivo di SMS *off-net* sia cresciuto a un tasso medio annuo del 6%, come giustamente osservato da qualche operatore, lo stesso non è avvenuto per gli SMS *off-net* inviati tramite i piani tariffari base. Su questo punto si ritiene particolarmente indicativo il caso di un operatore di rete mobile per il quale il numero di SMS *off-net* inviati tramite i piani tariffari base si è ridotto del 7% annuo tra il 2008 e il 2011 (nell'ultimo anno si è ridotto addirittura del 12%).

V6. L'Autorità ritiene, quindi, che l'effetto di sostituzione abbia riguardato – e continuerà a riguardare – proprio gli SMS *off-net* inviati tramite i piani tariffari base, ossia quelli il cui prezzo unitario è relativamente elevato e la cui domanda è maggiormente sensibile a variazioni di prezzo. L'Autorità ritiene che tali SMS siano sostituibili sia con gli SMS *off-net* inviati tramite piani tariffari e/o opzioni tariffarie che prevedono gli sconti quantità, sia con i servizi di messaggistica istantanea e le *e-mail* in mobilità. Infatti, dai dati a disposizione dell'Autorità risulta che, per lo stesso operatore di cui al punto precedente, dal 2010 al 2011, a fronte di una riduzione degli SMS *off-net* inviati tramite piani tariffari base, gli SMS inviati tramite piani tariffari e/o opzioni tariffarie sono aumentati del 90%. Contemporaneamente, l'Autorità ha rilevato che, sempre a fronte di una riduzione degli SMS *off-net* inviati tramite piani tariffari base, il numero di messaggi istantanei inviati da dispositivi mobili è cresciuto del 300% nello stesso periodo (cfr. punto 49). In sintesi, e con riferimento ai dati di un operatore rappresentativo, l'Autorità ha rilevato che, nel periodo 2010-2011, per ogni SMS *off-net* non più inviato tramite piani tariffari base sono stati inviati circa nove SMS *off-net* tramite piani tariffari e/o opzioni tariffarie che prevedono sconti quantità e più di trentamila messaggi istantanei. Per tali ragioni, l'Autorità ritiene che gli SMS *off-net* (siano essi inviati tramite piani tariffari base o piani tariffari e/o opzioni tariffarie che prevedono sconti sulla quantità) e i servizi di messaggistica alternativi appartengono tutti alla stesso mercato rilevante.

V7. Con riferimento alle osservazioni di AIIP e degli operatori di cui al punto O7, l'Autorità ritiene che, sebbene possa apparire condivisibile l'osservazione secondo cui le applicazioni di *instant messaging* si siano diffuse perlopiù tra i giovani e, in ogni
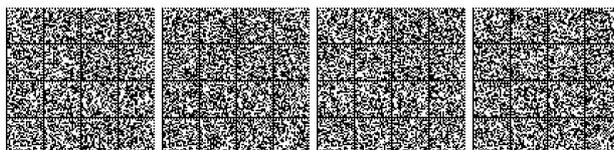
modo riguardino una parte limitata del mercato, ciò che rileva ai fini dell'analisi di sostituibilità non è tanto il numero di utenti che utilizzano l'applicazione, ma il numero di messaggi inviati tramite l'applicazione stessa e, soprattutto, la rilevanza che questo numero assume rispetto al numero di SMS *off-net*, per le cui valutazioni si rimanda a quanto osservato ai punti V5 e V6.

V8. Con riferimento al tema dell'interoperabilità, va rilevato che sebbene le principali applicazioni di *instant messaging* non siano interoperabili, la loro gratuità e la possibilità d'installare sul proprio dispositivo più applicazioni[34], eseguibili in contemporanea, rende il problema della mancanza d'interoperabilità poco rilevante ai fini della sostituzione con gli SMS. Infine, in merito all'osservazione sulla differente copertura di rete, l'Autorità ritiene, sempre in considerazione degli elevati volumi di messaggi istantanei inviati tramite dispostivi mobili, che tali differenze non abbiano influito sulle dinamiche di mercato attuali e che difficilmente influenzeranno le dinamiche future perché, con ogni probabilità, la copertura di rete per i servizi a banda larga mobile aumenterà progressivamente.

V9. Con riferimento alle osservazioni di H3G di cui al punto O10, l'Autorità osserva, innanzitutto, che i volumi corrispondenti ai servizi di *instant messaging* non sono affatto inferiori a quelli degli SMS. Infatti, l'Autorità ha rilevato che nel 2011 per ogni SMS *off-net* sono state inviate in media diverse migliaia di messaggi istantanei (cfr. punto 49). Tale rapporto resta comunque consistente (in media più di 100 messaggi istantanei per ogni SMS) anche con riferimento alla totalità degli SMS (*on-net* e *off-net*). Pertanto, dato il volume di messaggi scambiati, il fenomeno degli *instant messaging*, anche nell'eventualità che dovesse riguardare solo una parte degli utenti di telefonia mobile, è rilevante ai fini della sostituibilità.

V10. Con riferimento alle osservazioni di Tiscali di cui al punto O11, valgono le stesse considerazioni sviluppate per AIIP e BT al punto V7. In particolare, anche laddove il numero di SIM che ha generato traffico dati negli ultimi novanta giorni non fosse un indicatore determinante per valutare la sostituibilità, esso rappresenta comunque un elemento utile per quantificare il numero teorico di utenti che potrebbe essere interessati alla sostituzione. Del resto, ciò che rileva è il confronto dell'andamento (decrescente) dei volumi di SMS *off-net* (inviati tramite piani tariffari base) con l'andamento crescente dei volumi di messaggi istantanei scambiati (300% nell'ultimo anno).

Osservazioni degli operatori sugli SMS non interpersonali

O12. Telecom Italia ritiene che gli SMS non interpersonali appartengano a un segmento di mercato separato. Questi servizi , infatti, soddisfano finalità diverse da quelle di comunicazione tra individui, come, ad esempio, la richiesta d'informazioni a

[34] Come rilevato al punto 43, le applicazioni di *instant messaging* sono installabili gratuitamente su tutti i sistemi operativi più diffusi tra i dispositivi mobili.

sovrapprezzo o l'invio di comunicazioni alla clientela da parte di banche, società di distribuzione di contenuti etc.

O13. Gli operatori A-Tono, Infobip, Ubiquity e Webcom ritengono che l'analisi effettuata dall'Autorità sia limitata ai rapporti tra operatori e clienti finali e non tenga conto del distinto mercato *retail* della fornitura di SMS in grandi quantità a soggetti quali imprese, enti pubblici e privati, etc., che utilizzano tali SMS per inviare comunicazioni di varia natura (commerciale, informativa, istituzionale, etc.) ai propri clienti. Secondo questi operatori, nel mercato dell'acquisto di grosse quantità di SMS non vi può essere, per definizione, alcuna sostituibilità tra SMS e servizi di messaggistica istantanea. Per i servizi di messaggistica offerti dalle aziende ai consumatori finali (i cosiddetti servizi A2P) non è possibile utilizzare le soluzioni di *instant messaging* presenti sul mercato, perché il mittente non è in grado di conoscere il tipo di terminale posseduto dal destinatario, né può sapere quale applicazione di *instant messaging* ha installato sul suo terminale. Essendo, invece l'SMS standardizzato al livello globale, è sempre possibile raggiungere l'utente finale. Sulla sostituibilità tra SMS ed *e-mail*, gli operatori di cui sopra sostengono che benché si possa in teoria immaginare una parziale sostituibilità dei servizi informativi tramite *e-mail*, a causa dei concreti e dimostrati rischi di "*phishing*", numerosi settori merceologici, quali banche, assicurazioni, utility, servizi postali etc., non utilizzano le *e-mail* per motivi di sicurezza.

Valutazioni dell'Autorità

V11. L'Autorità ritiene che gli SMS inviati da imprese, enti pubblici e privati, etc., per finalità informative appartengano a un mercato diverso da quello degli SMS interpersonali. Come osservato, infatti, dagli operatori, i due servizi assolvono funzioni d'uso differenti, tali da renderli non sostituibili. Tuttavia, gli SMS non interpersonali potrebbero essere sostituiti, come gli SMS interpersonali, dai servizi di messaggistica alternativi (*e-mail* e *instant messaging*).

V12. Con riferimento ai servizi di messaggistica istantanei, l'Autorità condivide le osservazioni di A-Tono, Infobip, Ubiquity e Webcom secondo cui il mittente del messaggio informativo (SMS A2P o SMS *push*) non è in grado di conoscere se e quale applicazione di *instant messaging* il destinatario avrà installato sul suo dispositivo. Per tale ragione, anche a seguito di una variazione dei prezzi relativi, il mittente di un SMS *push* continuerà a utilizzare l'SMS, al punto da rendere profittevole l'incremento di prezzo. Con riferimento, invece, alla possibilità di sostituire gli SMS *push* con l'*e-mail* in mobilità (*push e-mail*), l'Autorità ritiene che, dato il livello di diffusione raggiunto dagli *smartphone* e soprattutto in considerazione del fatto che ai fini della sostituibilità è sufficiente che solo il destinatario dell'*e-mail* disponga di uno *smartphone* (e non anche il mittente come nel caso dello scambio di *e-mail* per finalità di comunicazione interpersonale), le *push-email* possano essere considerate dei potenziali sostituiti degli *SMS push*. Di tale avviso è anche la Commissione europea che nelle lettere di commenti ai casi danese e francese (DK/2010/1100 - FR/2010/1094) invitava le autorità nazionali
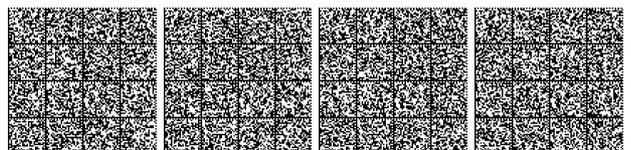
a monitorare attentamente lo sviluppo degli *smartphone* al fine di verificare la potenziale sostituibilità tra SMS *push* e *push e-mail* e non includere più la terminazione da SMS *push* nel mercato rilevante della terminazione SMS.[35]

V13. In ogni modo e in considerazione del fatto che gli SMS *push* rappresentano una parte marginale dell'intero mercato degli SMS,[36] anche qualora il fenomeno di sostituzione dovesse riguardare l'intera domanda potenziale, gli effetti che si avrebbero sul corrispondente mercato della terminazione SMS (in termini di riduzione della domanda) sarebbero comunque marginali. Ciò che condiziona, invece, il mercato della terminazione SMS è la presenza di sostituibilità tra SMS interpersonali e servizi di messaggistica alternativi.

2.2.4 Definizione del mercato all'ingrosso

Il mercato del prodotto/servizio all'ingrosso

59. Un operatore che offre SMS deve acquistare un servizio di terminazione SMS per far sì che un suo utente possa inviare messaggi di testo agli utenti di un altro operatore.

60. Ai fini di una corretta analisi di sostituibilità, l'Autorità valuta se, in seguito a un aumento modesto, ma significativo e non transitorio del prezzo del servizio di terminazione SMS, gli operatori che acquistano questo servizio ritengano conveniente sostituirlo con altri servizi all'ingrosso.

61. Al riguardo, l'Autorità osserva che non esistono servizi all'ingrosso sostituibili con il servizio di terminazione SMS. Infatti, da un punto di vista tecnico l'operatore di destinazione è l'unico operatore in grado di consegnare il messaggio a un determinato utente della sua rete e pertanto il servizio di terminazione SMS da esso offerto non può essere sostituito con nessun altro servizio all'ingrosso.

62. Dal lato dell'offerta si osserva che, in seguito a un aumento modesto, significativo e non transitorio del prezzo del servizio di terminazione SMS su rete mobile, nessun operatore può entrare nel mercato e offrire un servizio di terminazione equivalente a quello offerto dall'operatore di destinazione (ossia consegnare il messaggio all'utente dell'operatore di destinazione). Quest'ultimo è, infatti, l'unico in grado di consegnare il messaggio a un determinato utente della sua rete. Pertanto, il servizio di terminazione SMS non è sostituibile con nessun altro servizio neanche dal lato dell'offerta.

63. L'Autorità rileva che un'applicazione rigorosa dell'analisi di sostituibilità condurrebbe, tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'offerta, alla definizione di un mercato rilevante per ciascun utente di rete mobile. Tuttavia, poiché ciascun operatore di rete mobile applica le medesime condizioni di offerta per terminare il

---

[35] Si ricorda che all'epoca in cui fu eseguita l'analisi del mercato della terminazione SMS (i dati rilevati erano di fine 2009), in Francia, il tasso di penetrazione degli *smartphone* era solo il 16%.

[36] Dai dati a disposizione dall'Autorità risulta che il numero di SMS *push* inviati nel 2011 corrisponde solo allo 0,3% dell'intero mercato degli SMS.
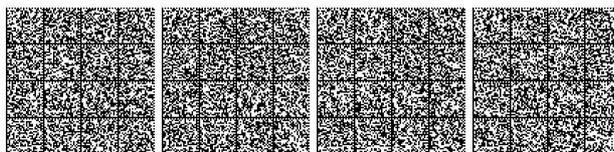
messaggio su ciascun utente della propria rete, appare ragionevole considerare come appartenenti a un unico mercato l'insieme dei servizi di terminazione SMS offerti per consegnare il messaggio su tutti gli utenti di una rete mobile.

64. In base alle valutazioni espresse nei punti precedenti, l'Autorità ritiene che il mercato del servizio all'ingrosso sia costituito dal servizio di terminazione SMS su singola rete mobile e individua un mercato rilevante per ciascun operatore che offre il servizio di terminazione SMS (cfr. punto 22).

Il mercato geografico all'ingrosso

65. L'Autorità ritiene che le condizioni della concorrenza nella fornitura del servizio di terminazione SMS su rete mobile siano sufficientemente omogenee sull'intero territorio nazionale e che, pertanto, i mercati rilevanti della terminazione SMS su singola rete mobile abbiano dimensione geografica nazionale.

Conclusioni sulla definizione del mercato rilevante all'ingrosso

66. In base all'analisi svolta, l'Autorità individua come mercati rilevanti all'ingrosso i mercati nazionali dei servizi di terminazione SMS su singola rete mobile.

D.2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato rilevante all'ingrosso?

Osservazioni degli operatori

O14. Quasi tutti gli operatori che hanno preso parte alla consultazione pubblica concordano con l'Autorità in merito alla definizione del mercato all'ingrosso.

O15. A-Tono, Infobip, Ubiquity e Webcom pur essendo d'accordo con le conclusioni dell'Autorità circa il fatto che l'operatore di destinazione dell'SMS sia l'unico operatore in grado di consegnare il messaggio a un determinato utente della propria rete e che tutte le criticità concorrenziali del mercato non possono che essere riferite a tale operatore, esprimono alcune perplessità di carattere generale. In particolare, gli operatori osservano che l'Autorità non ha tenuto conto nella sua analisi, dell'esistenza di un mercato separato la cui domanda non è rappresentata dall'operatore che termina direttamente l'SMS sulla rete dell'operatore di destinazione, bensì dagli operatori che acquistano grandi quantità di SMS per rivenderle a clienti *corporate* (imprese, enti pubblici o privati, istituzioni) che a loro volta li utilizzano per inviare comunicazioni di varia natura ai propri utenti. I suddetti operatori ritengono che questo mercato dovrebbe essere oggetto di una specifica analisi di mercato, poiché, rispetto al mercato della terminazione, presenta caratteristiche differenti con riferimento sia ai soggetti attivi dal lato della domanda (rappresentati dagli operatori che acquistano dagli MNO grandi quantità di SMS) che alle dinamiche di mercato (in quanto l'attività economica sottostante è l'acquisto degli SMS all'ingrosso e non la loro terminazione).
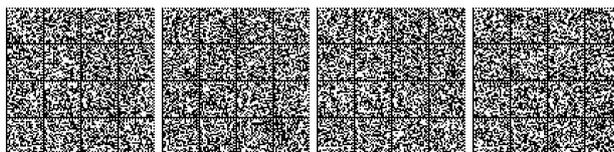
Valutazioni dell'Autorità

V14. L'Autorità precisa che il presente provvedimento è volto ad analizzare il mercato della terminazione SMS al fine di verificare la necessità o meno di una sua regolamentazione. Come già osservato al punto 22, i soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta di terminazione SMS sono gli operatori di telefonia mobile che hanno stipulato tra loro un accordo d'interconnessione, sulla base del quale acquistano e vendono il servizio di terminazione SMS. Il mercato dell'acquisto di grosse quantità di SMS coinvolge quegli operatori che svolgono una funzione d'intermediazione tra grossi clienti *retail* (che hanno bisogno di inviare grosse quantità di SMS per finalità informative, pubblicitarie, etc.) e gli operatori mobili. Pur trattandosi di un mercato diverso da quello degli SMS interpersonali, la domanda presente su questo mercato alimenta comunque il mercato della terminazione SMS, nel momento in cui gli SMS vengono inviati a utenti appartenenti a operatori diversi da quello da cui i messaggi sono stati originati. Pertanto, l'Autorità, nell'analisi del mercato della terminazione SMS, si è limitata a valutare – come evidenziato ai punti V11 e V12 – se la presenza di servizi sostituibili agli SMS *push* possa influenzare le dinamiche competitive del mercato della terminazione SMS, per le cui valutazioni si rimanda al punto V13.
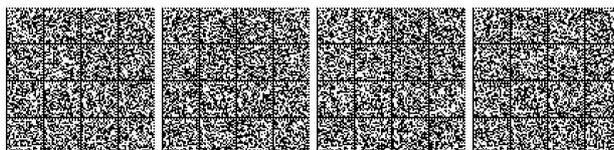
3 APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI

3.1 Introduzione

67. Poiché i mercati dei servizi di terminazione SMS non sono inclusi tra quelli elencati nella Raccomandazione del 2007, l'Autorità è tenuta a verificare se, sulla base delle condizioni concorrenziali presenti sul mercato nazionale, risultino cumulativamente soddisfatti i tre criteri indicati dalla Commissione per sostenere che i mercati in questione siano suscettibili di regolamentazione ex ante.

68. I tre criteri sono:

- la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso;
- la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva;
- l'insufficienza del diritto della concorrenza a risolvere adeguatamente i fallimenti di mercato esistenti.

69. Con riferimento al primo criterio, la Commissione europea specifica che gli ostacoli non transitori all'accesso al mercato possono essere di natura strutturale e/o giuridica o normativa. Gli ostacoli strutturali si riferiscono ai casi in cui, data la struttura dei costi e il livello della domanda, nel mercato sono presenti condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, tali da rendere difficile o addirittura impossibile l'accesso al mercato da parte di questi ultimi. Gli ostacoli giuridici o normativi, invece, sono determinati da misure legislative, amministrative o di altra natura adottate a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o sulla collocazione degli operatori sul mercato rilevante.

70. L'esame del secondo criterio consiste nel valutare lo stato della concorrenza al di là degli ostacoli all'accesso, tenendo conto che, anche quando un mercato presenta forti ostacoli di questo tipo, possono intervenire altri fattori strutturali o caratteristiche tali da spingere il mercato verso condizioni di concorrenza effettiva. Questo avviene, ad esempio, nei mercati guidati dall'innovazione e dal progresso tecnologico o caratterizzati da un numero limitato ma sufficiente di imprese già presenti nel mercato in cui le quote di mercato possono modificarsi nel tempo.

71. Infine, con riferimento al terzo criterio, occorre valutare se le norme della concorrenza siano sufficienti (in assenza di regolamentazione ex ante) a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o a ripristinare una concorrenza effettiva.

72. Nel caso il test dei tre criteri abbia esito positivo, l'Autorità procederà all'analisi del significativo potere di mercato.

3.2 I mercati dei servizi di terminazione SMS su rete mobile

73. In Italia, nel 2011 sono stati terminati sulle reti degli operatori di rete mobile 11,6 miliardi circa di SMS *off-net*, che hanno generato un fatturato complessivo per l'industria di 523 milioni di euro circa. I ricavi complessivi sono rimasti pressoché costanti nel tempo, a fronte di una crescita lineare dei volumi, che sono aumentati tra il 2008 e il 2011 a un tasso del 6,6% medio annuo.

Figura 4 – Dinamica dei ricavi e volumi da terminazione SMS
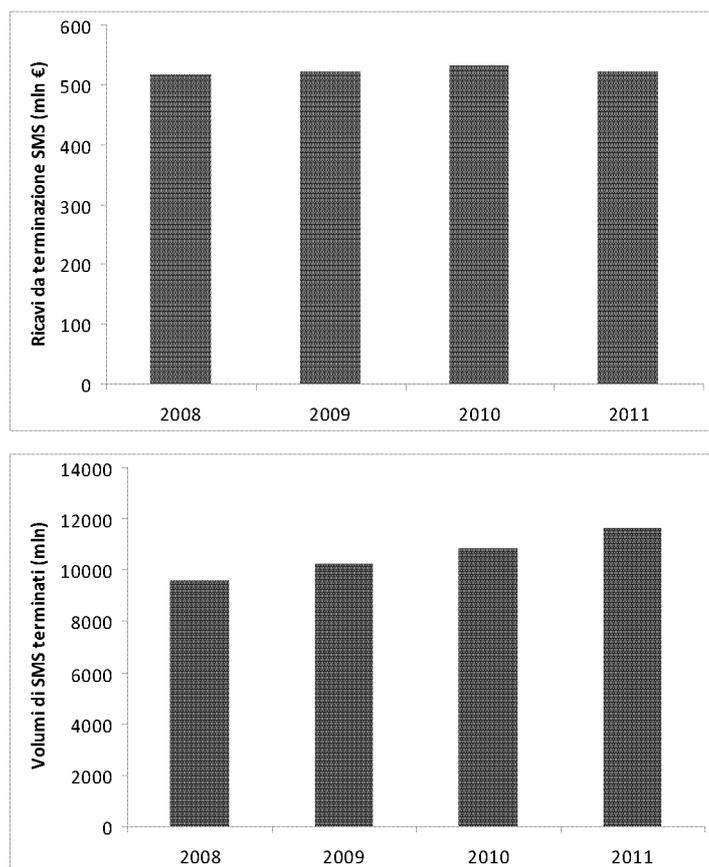
Fonte: Elaborazione AGCOM su dati forniti dagli operatori

Primo Criterio

74. L'Autorità osserva che l'operatore che offre ai suoi clienti la possibilità d'inviare SMS *off-net* deve necessariamente acquistare dall'operatore di destinazione il servizio di terminazione SMS per assicurarsi che il messaggio sia consegnato al destinatario. Il servizio di terminazione SMS, come il servizio di terminazione vocale, richiede una componente di rete che non può essere duplicata e pertanto nessun altro operatore può entrare nel mercato e offrire questo tipo di servizio. Di conseguenza, il primo criterio previsto dalla Raccomandazione del 2007 è soddisfatto perché nei mercati dei servizi di

terminazione SMS su singola rete mobile sono presenti ostacoli di tipo strutturale all'accesso.

Secondo Criterio

75. Sebbene in tutti i mercati rilevanti all'ingrosso, l'Autorità abbia riscontrato il controllo da parte dell'operatore di destinazione di un'infrastruttura necessaria per l'offerta del servizio di terminazione SMS, questo controllo potrebbe non essere sufficiente ai fini della necessità di un intervento di carattere regolatorio. Infatti, il secondo criterio previsto dalla Raccomandazione del 2007 prevede di verificare se, nonostante la presenza di un ostacolo di questo tipo, vi siano fattori in grado di limitare il potere di mercato dettato dal controllo di un'infrastruttura necessaria e indicare che il mercato possa evolvere nel lungo termine verso una concorrenza effettiva.

76. Nel contesto in esame, l'Autorità ha esaminato la dinamica dei ricavi e dei volumi da terminazione SMS dei quattro operatori di rete mobile.[37] Per quanto riguarda la dinamica dei ricavi da terminazione, si rileva che dal 2008 al 2011, mentre i ricavi da terminazione di un operatore (A) si sono ridotti a un tasso medio annuo dell'8,6%, quelli degli altri tre operatori (B,C e D) sono aumentati rispettivamente a un tasso medio annuo dell'8,9%, del 2,2% e dell'8,9%.

77. Con riferimento all'operatore A, l'Autorità ha rilevato che poiché il numero di SMS terminati sulla sua rete è rimasto pressoché costante per tutto il periodo considerato, la riduzione dei ricavi all'ingrosso non può che essere stata determinata da una riduzione delle tariffe di terminazione.

78. Per quanto riguarda gli operatori B, C e D, poiché il numero di SMS terminati sulle loro reti è aumentato a un tasso medio annuo superiore al tasso di crescita annuo dei ricavi,[38] l'Autorità deduce che anche per questi operatori vi sia stata una riduzione delle rispettive tariffe di terminazione nel periodo considerato.

79. Poiché le tariffe di terminazione sono il frutto di negoziazioni bilaterali tra operatori e poiché queste tariffe possono variare più volte durante l'anno per effetto di nuovi accordi, l'Autorità ritiene che il calcolo del ricavo unitario e il suo andamento possano descrivere senza perdita d'informazioni la dinamica delle tariffe di terminazione nel periodo 2008-2011.

80. A tal proposito si osserva che dal 2008 al 2011, il ricavo unitario da terminazione SMS non solo non è aumentato (come sarebbe accaduto se, in assenza di regolamentazione, gli operatori di destinazione avessero esercitato il loro potere di

---

[37] L'analisi dei dati ha riguardato esclusivamente i quattro operatori di rete mobile (H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind) e non include l'operatore Noverca poiché è entrato nel mercato dei servizi di terminazione SMS solo nel 2011.

[38] Il tasso di crescita medio annuo del numero di SMS terminati sulle reti degli operatori B, C e D è stato rispettivamente del 10%, 7,7% e 11,4% a fronte di una crescita dei ricavi dell'8,9%, del 2,2% e dell'8,9%.

mercato), ma si è addirittura ridotto. Questa riduzione ha riguardato sia l'industria nel suo complesso (cfr. Figura 5) che i singoli operatori in ciascun mercato rilevante.

81. Con riferimento all'industria, l'Autorità ha rilevato che il ricavo unitario da terminazione SMS ha subito una riduzione del 16,4% circa passando da 5,3 centesimi di euro nel 2008 a 4,5 centesimi di euro nel 2011.

Figura 5 – Ricavo unitario da terminazione SMS nell'industria
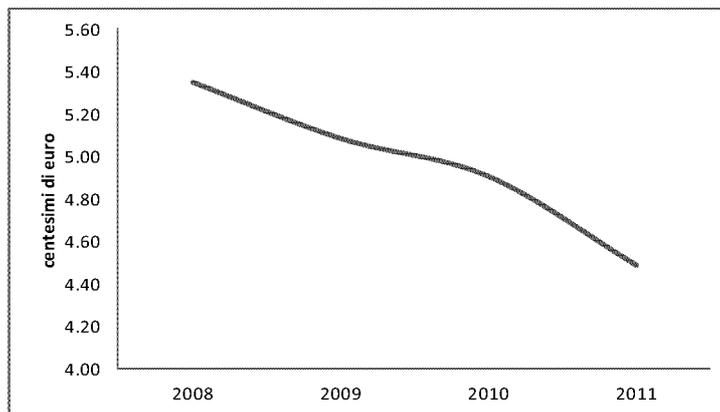
Fonte: Elaborazione AGCOM su dati forniti dagli operatori

82. Con riferimento ai singoli mercati rilevanti, si rileva che mentre in due mercati rilevanti il ricavo unitario da terminazione SMS si è ridotto in maniera consistente (rispettivamente del 15% e del 27%), negli altri due mercati questa riduzione è stata sensibilmente inferiore (rispettivamente del 3% e del 6,5%).

83. Sulla base di tali evidenze, l'Autorità osserva che in ciascuno dei mercati rilevanti gli operatori, pur disponendo di una risorsa di rete necessaria, non sono stati in grado di sfruttare appieno il loro potere di mercato, ossia di aumentare le tariffe di terminazione, anche in assenza di regolamentazione.

84. Inoltre, si ritiene che in un'ottica prospettica, un eventuale futuro aumento del prezzo del servizio di terminazione SMS non sarebbe profittevole per gli operatori a causa della presenza di vincoli indiretti (*indirect constraint*) derivanti dalla presenza sul mercato al dettaglio di fornitori di servizi di messaggistica alternativi agli SMS. Come evidenziato ai punti 42 e ss., un aumento del prezzo degli SMS *off-net*[39] sul mercato al dettaglio avrebbe come conseguenza lo spostamento di una parte rilevante della domanda verso i servizi di messaggistica istantanea e di posta elettronica. La riduzione della domanda sul mercato al dettaglio a sua volta determinerebbe una riduzione della domanda nel mercato all'ingrosso al punto da rendere non profittevole l'aumento del prezzo del servizio di terminazione SMS.

[39] Poiché il servizio di terminazione SMS è un input per l'offerta di SMS *off-net*, un aumento del prezzo di terminazione potrebbe riflettersi – in tutto o in parte – sui prezzi al dettaglio degli SMS *off-net*.

85. Peraltro, l'Autorità rileva che la pressione competitiva esercitata dai fornitori di servizi di messaggistica alternativi oltre a costituire un vincolo indiretto sulle politiche di prezzo degli operatori di destinazione, possa intensificare direttamene anche il livello di concorrenza presente sul mercato al dettaglio degli SMS al punto da rendere non necessaria, e per certi versi ingiustificata, una regolamentazione dei prezzi di terminazione.

86. Allo stato, il mercato al dettaglio degli SMS è caratterizzato già da un elevato livello di concorrenza che vede coinvolti oltre gli operatori mobili (MNO e MVNO) anche i fornitori di servizi di messaggistica alternativi. Infatti, dal 2008 al 2011, il ricavo unitario per gli SMS si è ridotto del 33% circa, passando da 3,5 centesimi di euro (come rilevato dall'Indagine conoscitiva) a 2,3 centesimi di euro. Questa riduzione si è manifestata anche con riferimento ai principali operatori. Infatti, sempre dal 2008 al 2011 il ricavo unitario degli SMS si è ridotto a un tasso medio annuo che, a seconda dell'operatore a cui si riferisce, varia tra il 7,4% e il 21,8%. Inoltre, si osserva che per due operatori il ricavo unitario si è assestato intorno a valori compresi tra 1,3 e 2,5 centesimi di euro circa, laddove per gli altri due operatori si è registrata nell'ultimo anno una forte riduzione del ricavo unitario (23% e 13% circa). Sulla base di tale evidenze, si ritiene plausibile che anche per questi due operatori il ricavo unitario continuerà a ridursi fino a raggiungere valori prossimi a quelli registrati dai primi due operatori.

87. Considerando che il prezzo di un SMS inviato nell'ambito di un piano tariffario base[40] oscilla tra i 6 e i 15 centesimi di euro si deduce che la maggior parte degli SMS viene inviata tramite offerte che prevedono forti sconti sulla quantità.[41] Ciascuno dei quattro operatori di rete mobile e qualche operatore mobile virtuale offrono da diversi anni piani tariffari che prevedono, a fronte di un corrispettivo fisso, l'invio gratuito di un dato numero di SMS (in alcuni caso anche illimitato).

88. Come si può vedere dalla Figura 6, dai dati analizzati di tre operatori di rete mobile è emerso che per ciascun operatore la percentuale di SIM su cui è attivo un piano tariffario che prevede sconti quantità sugli SMS è cresciuta tra il 2008 e il 2011, fino a toccare per qualche operatore valori superiori al 25%.

---

[40] Per piano tariffario base s'intende un piano tariffario che non prevede sconti quantità per l'invio di SMS.

[41] L'indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 251/09/CONS ha rilevato che nel 2008, sul totale di circa 60 miliardi di SMS, il 75% degli invii è stato effettuato all'interno di piani o opzioni tariffarie che prevedono sconti sulle quantità. Cfr. Allegato A alla delibera n. 251/09/CONS, punto 62.
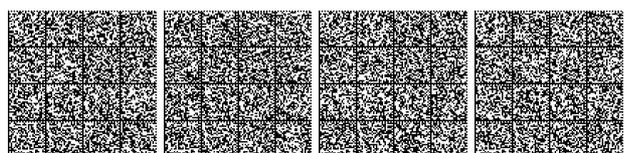
Figura 6 – Penetrazione dei piani tariffari SMS
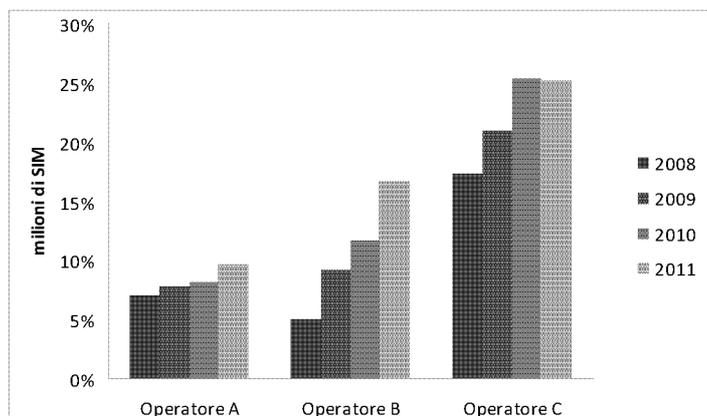
Fonte: Elaborazione AGCOM su dati forniti dagli operatori

89. La forte diffusione di questi piani tariffari è una delle cause principali che hanno portato a un aumento considerevole del numero di SMS inviati (45% in tre anni) e, di conseguenza, alla riduzione dei ricavi unitari, al punto che questi risultano allo stato di gran lunga inferiori ai prezzi degli SMS previsti dai piani tariffari base di tutti gli operatori di rete mobile. Peraltro, si rileva come tale dinamica sia destinata ad accentuarsi anche a seguito della crescente pressione concorrenziale esercitata dai servizi di messaggistica alternativi, come argomentato ai punti 42 e ss.

90. Sulla base delle considerazioni svolte nei punti precedenti, si ritiene che la concorrenza esercitata dai fornitori dei servizi di messaggistica alternativi agli SMS sia in grado di: *i)* vincolare indirettamente il potere di mercato degli operatori di destinazione e di influenzare le loro decisioni di prezzo in merito ai servizi di terminazione SMS; *ii)* rendere in un futuro prossimo ancora più competitivo il mercato al dettaglio degli SMS al punto da non intravedere alcuna necessità d'intervento sul mercato della terminazione.

91. L'Autorità ritiene quindi che per i mercati in esame il secondo criterio non sia soddisfatto.

Terzo criterio

Dal momento che il secondo criterio non risulta soddisfatto, l'Autorità non ritiene opportuno procedere alla verifica del terzo criterio.

Conclusione sull'applicazione del test dei tre criteri

92. L'Autorità ritiene che i mercati dei servizi di terminazione SMS su singola rete mobile non siano suscettibili di regolamentazione *ex ante*, in ragione della presenza di caratteristiche tendenti a produrre nel tempo le condizioni tipiche di un mercato concorrenziale.

93. L'Autorità ha rilevato che nel contesto nazionale di riferimento non sussiste un legame diretto tra il livello e la dinamica delle tariffe di terminazione SMS e quelle dei prezzi al dettaglio. Infatti, da un confronto tra il tasso di riduzione annuo del ricavo unitario da terminazione SMS e quello registrato nel mercato al dettaglio, l'Autorità ha rilevato che il ricavo che ciascun operatore ha realizzato in media dalla vendita di un singolo SMS si è ridotto più velocemente di quello corrispondente al mercato all'ingrosso (cfr. Figura 7).

Figura 7 – Dinamica dei prezzi retail e *wholesale*
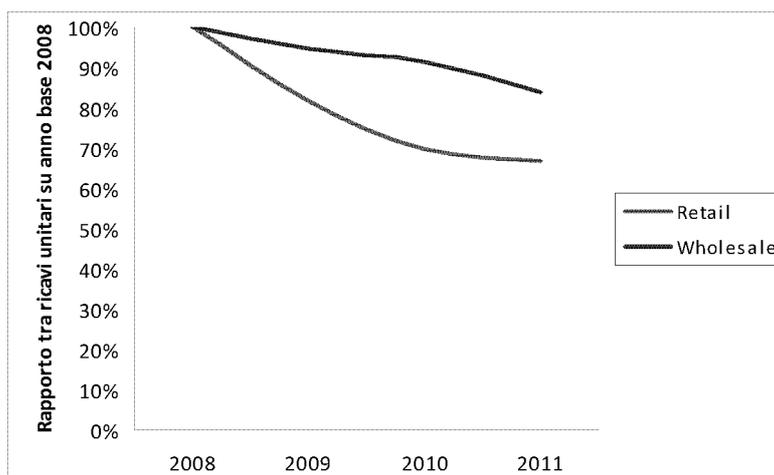
Fonte: Elaborazione AGCOM su dati forniti dagli operatori

94. Da ciò si potrebbe dedurre che sul mercato al dettaglio, la riduzione del ricavo unitario è stata determinata principalmente da fattori diversi dalla riduzione delle tariffe di terminazione. Pertanto, un intervento regolatorio finalizzato alla riduzione elle tariffe di terminazione SMS non costituirebbe necessariamente il fattore determinante per una riduzione dei prezzi al dettaglio.

D.3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità sul risultato del test dei tre criteri?

Osservazioni degli operatori

O16. Telecom Italia, Vodafone e Wind condividono in linea generale le conclusioni dell'Autorità sull'analisi dei tre criteri. Gli altri soggetti intervenuti in consultazione pubblica esprimono il loro dissenso ed evidenziano diverse criticità con particolare riferimento all'analisi del secondo criterio.

O17. Poste Mobile e Fastweb osservano che, poiché i servizi di *instant messaging* non appartengono – a loro avviso (cfr. punto O5 e seguente) – allo stesso mercato degli SMS *off-net*, verrebbe meno l'intera analisi condotta dall'Autorità sulla presenza di vincoli indiretti esercitati dai servizi di messaggistica alternativi nei confronti degli operatori che offrono terminazione SMS. Dello stesso avviso sono AIIP e BT. In particolare AIIP sostiene che le valutazioni dell'Autorità di cui al punto 84 andrebbero
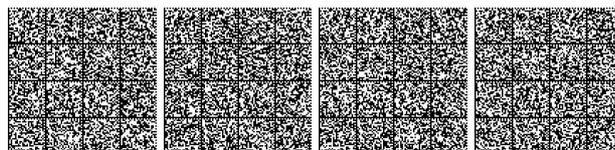
svolte *ex novo*, perché basate sull'errata conclusione che gli SMS, i servizi di messaggistica istantanei e le *e-mail* in mobilità appartengono allo stesso mercato rilevante.

O18. Inoltre, sempre secondo Fastweb e PosteMobile, è poco probabile che nel mercato al dettaglio siano presenti vincoli indiretti alle decisioni di prezzo degli operatori di terminazione SMS, a causa della mancata traslazione di un eventuale aumento del prezzo di terminazione sui prezzi finali. Stando a quanto riportato dai due operatori, a causa della pressione competitiva presente nel mercato al dettaglio, nonché della diffusione sempre maggiore delle offerte *flat*, tramite le quali i clienti acquistano in *bundle* servizi voce ed SMS, per gli operatori sarebbe molto difficile incrementare il canone complessivo (voce ed SMS) richiesto al cliente finale.

O19. Ancora, Fastweb e PosteMobile sostengono che gli operatori che offrono il servizio di terminazione SMS sono liberi di esercitare il loro potere di mercato, mantenendo il proprio prezzo di terminazione SMS al di sopra dei rispettivi costi marginali (c.d. indice di Lerner), in quanto hanno una quota di mercato del 100% e tale quota non può subire variazioni nel corso degli anni. A tal riguardo, AIIP ritiene che le valutazioni dell'Autorità di cui al punto 81 siano errate perché il potere di mercato andrebbe valutato rispetto ai margini e non tenendo conto esclusivamente dell'andamento (decrescente) dei prezzi di terminazione.

O20. Fastweb, PosteMobile, A-Tono, Infobip, Ubiquity e Webcom segnalano che in altri paesi europei, come in Francia, Danimarca e Polonia, le autorità di regolamentazione sono intervenute nel mercato della terminazione SMS fissando obblighi di controllo dei prezzi e che – come rilevato anche da Tiscali – dall'analisi statica delle tariffe di terminazione SMS emerge che in Italia le tariffe di terminazione SMS sono più elevate della media europea.

O21. BT osserva che le elevate tariffe di terminazione SMS consentono all'operatore di rete di sussidiare i prezzi *retail* degli SMS *on-net*. La significativa riduzione dei prezzi degli SMS *on-net*, compensata dall'elevato prezzo della terminazione, consente agli operatori di evitare che i propri clienti cambino operatore contemporaneamente, rappresenta un forte incentivo affinché i clienti degli altri operatori sottoscrivano le proprie offerte. Su questo punto anche Tiscali sostiene che l'asimmetria nei volumi di traffico scambiato tra gli MNO e gli MVNO ed il fatto che questi ultimi siano meri compratori di terminazione SMS, fa sì che i primi possano sfruttare le tariffe di terminazione per ostacolare ai secondi l'accesso al mercato *retail*, ad esempio praticando tariffe di terminazione elevate per sussidiare le offerte al dettaglio particolarmente aggressive. Inoltre, Tiscali ritiene che le offerte (anche in *bundle* con altri servizi) che prevedono sconti sulla quantità di SMS inviati ostacolino la concorrenza sul mercato al dettaglio a causa della loro non replicabilità da parte degli operatori virtuali.

O22. H3G non condivide le conclusioni dell'Autorità di cui al punto 87, poiché ritiene che la possibilità di praticare offerte che prevedono sconti sulla quantità sia una

prerogativa dei soli operatori con quote di mercato elevate. A parità di numero totale di messaggi inviati, infatti, gli operatori caratterizzati da uno sbilanciamento dei volumi verso la direttrice *off-net* pagano, per la terminazione SMS, un ammontare nettamente superiore a quello pagato dagli operatori i cui volumi si caratterizzano per una maggiore percentuale di SMS *on-net*. Su questo punto H3G osserva che il dato aggregato di cui alla Figura 2 non rappresenta correttamente la ripartizione dei suoi volumi di SMS tra SMS *on-net* e *off-net*. H3G sostiene, infatti, che questa sia caratterizzata da una prevalenza di SMS *off-net*.

O23. Con riferimento al mercato dell'acquisto di SMS in grosse quantità e tenendo conto delle loro valutazioni secondo cui gli SMS *push* non sono sostituibili né con gli *instant messaging* né con le *push e-mail*, gli operatori A-Tono, Infobip, Ubiquity e Webcom ritengono che nel mercato della terminazione degli SMS non sussistano elementi di effettiva pressione concorrenziale nei confronti degli MNO. Ciò significa – a detta degli operatori di cui sopra – che gli MNO sono (e saranno) liberi di esercitare pienamente tutto il proprio potere di mercato (rappresentato da una quota di mercato all'ingrosso del 100% sulla propria rete), tanto più che essi sono concorrenti diretti degli operatori che acquistano SMS in grosse quantità.

O24. Infine, alcuni operatori mobili non condividono le conclusioni dell'Autorità secondo cui il mercato della terminazione SMS si starebbe evolvendo in chiave concorrenziale, perché pur avendo tentato di negoziare con gli altri operatori una riduzione delle tariffe di terminazione SMS, non hanno ottenuto i risultati sperati. A detta di questi operatori, i nuovi accordi siglati tra il 2011 e il 2012 (alcuni dei quali non sono stati ancora formalizzati) prevedono una tariffa di terminazione SMS superiore a quella prevista dal nuovo regolamento europeo sul *roaming* ed entrata in vigore il 1° luglio 2012.[42]

Valutazioni dell'Autorità

V15. Con riferimento alle osservazioni degli operatori e di AIIP di cui al punto O17, l'Autorità – alla luce di quanto già discusso ai punti V5 e V6 – ribadisce che i servizi di *instant messaging* e le *e-mail* in mobilità appartengano allo stesso mercato degli SMS *off-net*. Di conseguenza, come rilevato al punto 84, la presenza di questi servizi alternativi limita le decisioni di prezzo degli operatori di terminazione. Infatti, poiché il servizio di terminazione SMS è un *input* per l'offerta di SMS *off-net*, un aumento del prezzo di terminazione può determinare una variazione della struttura dei prezzi a

[42] L'articolo 9, comma 1, del Regolamento (UE) N. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione stabilisce che: "*A decorrere dal 1° luglio 2012, la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera l'importo di 0,03 EUR per SMS. La tariffa media massima all'ingrosso diminuisce a 0,02 EUR il 1° luglio 2013 e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a 0,02 EUR fino al 30 giugno 2022*".

livello *retail*. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, anche attraverso una riduzione, da parte degli operatori, del numero massimo di SMS *off-net* che possono essere inviati tramite le offerte *bundle* con conseguente aumento del prezzo unitario degli SMS *off-net*.[43] Ciò spingerebbe sempre più utenti a sostituire gli SMS *off-net* con i servizi di messaggistica alternativi, rendendo di fatto non profittevole l'aumento della terminazione SMS. Questa è, ad avviso dell'Autorità, la ragione principale per cui gli operatori di destinazione non hanno aumentato le loro tariffe di terminazione. Queste tariffe sono state, infatti, riviste verso il basso (cfr. Figura 5) proprio per sostenere la concorrenza a livello *retail* che ha portato, come spiegato ai punti V5 e V6, a una riduzione (per effetto della sostituibilità con i servizi di messaggistica alternativi) degli SMS *off-net*. Tutto ciò a vantaggio dei consumatori finali che come già rilevato dall'Autorità nello schema di provvedimento (cfr. punto 86) pagano in media 2,3 centesimi di euro per ogni SMS inviato.

V16. Con riferimento all'osservazione di Fastweb e PosteMobile di cui al punto O19, si osserva che la capacità di un'impresa che opera in condizione di monopolio di praticare prezzi elevati dipende in particolar modo dall'elasticità della domanda. Nel contesto in esame, l'Autorità ritiene che la sostituzione degli SMS *off-net* con i servizi di *istant messaging* e delle *e-mail* in mobilità sul mercato *retail* che si avrebbe per l'effetto indiretto dell'aumento delle tariffe di terminazione SMS, determinerebbe una riduzione della domanda di terminazione, tale da rendere non profittevole l'aumento del prezzo. La presenza di prodotti sostituibili sul versante *retail* rende – ad avviso dell'Autorità – la domanda di terminazione maggiormente sensibile a variazioni di prezzo, con conseguente riduzione del potere di mercato degli operatori di terminazione. Per questa ragione, tali operatori, non solo non hanno aumentato le loro tariffe di terminazione, ma le hanno addirittura ridotte come si evince dalla Figura 5.

V17. Inoltre, con riferimento alle osservazioni di AIIP secondo cui l'Autorità avrebbe dovuto valutare il potere di mercato tenendo conto dell'andamento dei margini (differenza tra prezzi e costi unitari) piuttosto che dell'andamento dei prezzi di terminazione, valgono le seguenti considerazioni. Dalle valutazioni effettuate dall'Autorità sembra plausibile che i costi totali di terminazione non abbiano subito grosse variazioni nel periodo di riferimento analizzato. Pertanto, tenendo conto che anche i ricavi totali da terminazione sono rimasti pressoché costanti (cfr. Figura 4) e che i volumi di SMS terminati mostrano invece un trend crescente, si ha motivo di credere che i ricavi unitari e i costi unitari abbiano subito la stessa riduzione percentuale. Di conseguenza, anche i margini (differenza tra prezzi e costi unitari) seguono questo *trend* decrescente. Gli operatori di destinazione, quindi, non solo non sono stati in grado di aumentare i prezzi di terminazione, ma non sono stati in grado neanche di aumentare i rispettivi margini, con evidente perdita di potere di mercato.

---

[43] La riduzione del numero di SMS *off-net* a fronte di un'invarianza del canone dell'offerta determina un aumento del prezzo unitario degli SMS.

V18. Con riferimento alle osservazioni di Fastweb, PosteMobile e Tiscali secondo cui in altri paesi europei le autorità di regolamentazione hanno sottoposto a regolamentazione il mercato della terminazione SMS valgono le seguenti considerazioni.

V19. L'Autorità ricorda innanzitutto che la Commissione europea nel non ritenere questo mercato suscettibile di regolamentazione *ex ante* (il mercato della terminazione SMS non è infatti incluso nella lista dei mercati di cui alla Raccomandazione del 2007) osservava che qualora le condizioni di mercato a livello nazionale lo avessero richiesto le autorità nazionali di regolamentazione avrebbero potuto regolamentare il mercato, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla Raccomandazione (necessità di eseguire il test dei tre criteri). Pertanto, le ragioni d'intervento vanno ricercate nelle specificità dei singoli mercati nazionali in cui è in atto una regolamentazione del mercato della terminazione SMS.

V20. Con riferimento al caso francese (FR/2010/1094), va sottolineato che all'epoca in cui fu eseguita l'analisi di mercato (2010, utilizzando dati riferiti al 2009), come osservato dal *Conseil de la Concurrence*,[44] il tasso di penetrazione degli *smartphone* era solo il 16%, ragione per cui all'epoca dell'analisi di mercato – ad avviso dell'Autorità – poteva anche apparire condivisibile la posizione di ARCEP di non ritenere sostituibili gli SMS con i servizi di messaggistica alternativi (*instant messaging* ed *e-mail* in mobilità). Sul punto è interessante ricordare che lo stesso *Conseil de la Concurrence* riteneva necessario e utile monitorare lo sviluppo degli *smartphone* e l'impatto che questo avrebbe potuto avere ai fini dell'analisi di sostituibilità. È evidente, quindi che il caso francese non può considerarsi rappresentativo della realtà italiana, anche solo per il diverso periodo cui l'analisi fa riferimento. Il contesto italiano è allo stato caratterizzato, come più volte ribadito, da un elevato tasso di penetrazione degli *smartphone* e soprattutto da un uso intensivo delle applicazioni di *instant messaging* a fronte di un *trend* decrescente di SMS *off-net*, ragion per cui quest'Autorità ritiene che i servizi di messaggistica alternativi appartengano allo stesso mercato degli SMS *off-net* e per ciò in grado d'influenzare le condizioni competitive del mercato della terminazione SMS.

V21. Inoltre, con riferimento al caso danese e francese[45] si ricorda che la Commissione europea, già nel 2010, nella sue lettere di commenti, osservava proprio come lo sviluppo degli *smartphone* avrebbe potuto influenzare le condizioni competitive del mercato della terminazione SMS. Più precisamente, la Commissione europea riteneva possibile una sostituzione tra gli SMS e le *e-mail* soprattutto per gli SMS inviati dai fornitori di servizi e contenuti agli utenti finali (SMS A2P o SMS *push*). Ciò perché

---

[44] Cfr. Décision n° 10-0892 - *Décision portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole et en outre-mer, la désignation d'opérateur disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre* - § 2.5.

[45] Cfr. Casi FR/2010/1094 e DK/2010/1100.
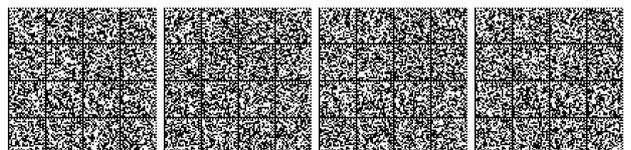
all'epoca dei fatti si riteneva meno imminente, data la scarsa diffusione degli *smartphone*,[46] la sostituibilità tra SMS ed *e-mail* anche per gli SMS interpersonali.

V22. Dalle lettere di commenti appare quindi evidente l'orientamento della Commissione nel considerare potenzialmente sostituibili gli SMS con i servizi di messaggistica alternativi (sia per gli SMS interpersonali che per gli SMS non interpersonali), in quanto, questi servizi sono, di fatto, in grado di influenzare l'offerta e le condizioni competitive del mercato dei servizi di terminazione SMS.

V23. Infine, con riferimento alle osservazioni di cui al punto O20, va sottolineato che – da un punto di vista dinamico – dal 2007 al 2012, le tariffe di terminazione SMS praticate in Italia si sono ridotte del 23% circa, passando da 5,3 centesimi di euro a 4,1 centesimi di euro[47], mentre in paesi come Belgio, Svezia e Irlanda (che pure mostrano tariffe di terminazione SMS superiori alla media europea) le tariffe di terminazione SMS sono rimaste pressoché costanti.[48]

V24. Con riferimento alle osservazioni di BT e Tiscali di cui al punto O21, l'Autorità non ritiene che gli SMS *on-net* siano offerti a un prezzo unitario inferiore al rispettivo costo di produzione, tale da richiedere, ai fini della sostenibilità dell'offerta, un sussidio incrociato da parte del servizio di terminazione. Infatti, le osservazioni di BT e Tiscali sarebbero state condivisibili se, a fronte di una riduzione dei prezzi unitari al dettaglio (-33% in tre anni) si fosse assistito a un incremento delle tariffe di terminazione (nell'ipotesi di sussidi incrociati). Queste, invece, si sono ridotte del 16% nello stesso periodo. L'Autorità ritiene, invece, come più volte ribadito, che la ragione principale per cui le tariffe al dettaglio si sono ridotte non sia da attribuire alla presenza di sussidi incrociati, ma alla concorrenza esercitata dai servizi di messaggistica alternativi, che hanno portato gli operatori mobili a promuovere sempre di più i piani tariffari e/o le opzioni tariffarie che prevedono forti sconti sulla quantità. Questi piani tariffari, diversamente da quanto sostenuto da Tiscali, possono e sono stati replicati anche dagli operatori virtuali. Ne costituiscono un esempio, il piano tariffario "Zero Pensieri Infinito" di PosteMobile e "Superflash All Inclusive" di Noverca.[49]

---

[46] Alla fine del 2009, si legge in una nota alla lettera dei commenti sul caso francese che in Francia, il tasso di penetrazione degli *smartphone* era solo del 16%, mentre in Italia risulta pari al 40%.

[47] Dai dati rilevati dal *BEREC benchmark on National SMS termination rate* risulta che in Italia a luglio 2012 la tariffa di terminazione SMS è in media pari a 4,1 centesimi di euro, dimostrando con ciò un'ulteriore riduzione rispetto al dato rilevato dall'Autorità di fine 2011.

[48] Elaborazione dell'Autorità su dati *BEREC benchmark on National SMS termination rate*.

[49] Con il piano tariffario "Zero Pensieri Infinito" di PosteMobile, al costo mensile di 34 euro, i clienti hanno a disposizione: *i)* un numero infinito di minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; *ii)* un numero infinito di SMS verso tutti i numeri mobili nazionali; *iii)* un GB di traffico dati. Con il piano tariffario "Superflash All Inclusive" di Noverca, al costo mensile di 15 euro al mese, i clienti hanno a disposizione : *i)* 500 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; *ii)* 500 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali; *iii)* 250 MB di traffico dati.
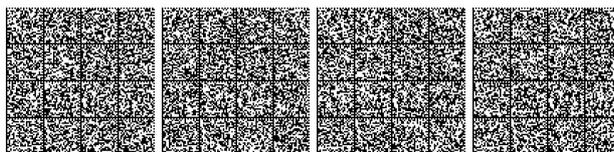
V25. Con riferimento alle osservazioni di H3G, si osserva che nonostante la ripartizione dei volumi di SMS risulti sbilanciata verso la direttrice *off-net*, H3G, come gli altri operatori mobili, ha da tempo promosso piani tariffari che prevedono sconti sulla quantità di SMS inviati, spesso in *bundle* con altri servizi, di diverso taglio e sia per gli utenti in abbonamento che per gli utenti con SIM ricaricabile. Tali considerazioni sono confermate dai dati in possesso dell'Autorità e comunicati proprio da H3G, dai quali risulta che dal 2008 al 2011 la percentuale di utenti di H3G che hanno sottoscritto un piano tariffario che prevede sconti sulla quantità è aumentata in maniera considerevole rispetto a quanto accaduto per gli altri operatori. Pertanto, l'Autorità ha motivo di credere che lo sbilanciamento degli SMS verso la direttrice *off-net* non abbia inciso significativamente sulla possibilità di praticare offerte che prevedono sconti sulla quantità di SMS inviati.

V26. Con riferimento alle osservazioni di A-Tono, Infobip, Ubiquity e Webcom di cui al punto O23, l'Autorità ritiene che – come osservato ai punti V11 e ss. – indipendentemente dalla presenza sul mercato di servizi di messaggistica alternativi alle *push e-mail*, il mercato della terminazione SMS subisca le pressioni concorrenziali (indirette) dei servizi di messaggistica alternativi agli SMS interpersonali. Come più volte ribadito, la presenza di questi servizi è in grado di vincolare le decisioni di prezzo degli operatori di destinazione i quali pur essendo caratterizzati da una quota di mercato del 100% hanno ridotto le tariffe di terminazione (e i loro margini, cfr. punto V17), con conseguente perdita di potere di mercato a vantaggio sia degli utenti finali che inviano SMS interpersonali, sia degli operatori che acquistano grosse quantità di SMS per rivenderli a clienti *corporate* che, a loro volta, li utilizzano per inviare SMS a carattere informativo ai rispettivi clienti.

V27. Con riferimento alle osservazioni degli operatori di cui al punto O24, l'Autorità s'impegna a monitorare l'andamento delle tariffe di terminazione SMS anche nell'ambito dei dati raccolti per il *BEREC benchmark on National SMS termination rate*, al fine di verificare se il mercato della terminazione SMS continui la sua evoluzione verso una concorrenza effettiva.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) relativo allo schema di provvedimento, pervenuto in data 20 novembre 2012;

CONSIDERATO che l'AGCM condivide la definizione sia del mercato rilevante al dettaglio sia del mercato rilevante all'ingrosso, nonché le valutazioni dell'Autorità in merito all'analisi del secondo criterio previsto dalla Raccomandazione del 2007 e, quindi, le conclusioni dell'Autorità circa la non suscettibilità di una regolamentazione *ex ante* del mercato in questione;

CONSIDERATO che l'AGCM ritiene ragionevole che, in un'ottica prospettica, un eventuale futuro aumento del prezzo di terminazione SMS non sarebbe profittevole per gli operatori, a causa della presenza di vincoli indiretti derivanti dall'esistenza, sul

mercato al dettaglio, di fornitori di servizi di messaggistica alternativi agli SMS e che la pressione competitiva esercitata da questi possa intensificare direttamente anche il livello di concorrenza presente sul mercato al dettaglio;

CONSIDERATO che l'AGCM osserva che nonostante il *trend* decrescente dei prezzi dei servizi di terminazione SMS, questi si assestano ancora su livelli più alti della media europea e auspica, pertanto, che l'Autorità continui a svolgere l'attività di monitoraggio sull'evoluzione dei prezzi dei servizi di terminazione SMS, così da verificare che gli stessi rispondano a criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

RITENUTO di condividere l'invito dell'AGCM a verificare che i prezzi dei servizi di terminazione SMS rispondano a criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

VISTA la lettera della Commissione europea del 7 febbraio 2013 relativa allo schema di provvedimento concernente "Mercato dei servizi di terminazione SMS su singole reti mobili: definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari" notificato – in data 7 gennaio 2013 – alla stessa Commissione Europea, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri;

CONSIDERATO che la Commissione europea non ha formulato osservazioni e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della direttiva n. 2002/21/CE, l'Autorità può adottare lo schema di provvedimento, dandone comunicazione alla Commissione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento s'intende per:

a) "SMS (Short Message Service)": servizio che consente d'inviare a un telefono cellulare un messaggio di 160 caratteri alfanumerici codificati a 7 bit;

b) "operatore di origine": operatore che gestisce l'invio di un SMS;

c) "operatore di destinazione": operatore che gestisce la ricezione di un SMS;

d) "servizio di terminazione SMS": servizio offerto dall'operatore di destinazione agli operatori di origine, siano essi di rete mobile o fissa, nazionali o internazionali, e che consiste nella consegna del messaggio inviato dagli utenti di questi operatori ai propri utenti.

Art. 2.

Identificazione del mercato rilevante

1. È definito un mercato rilevante per ciascun operatore che offre il servizio di terminazione SMS.

2. I mercati rilevanti, di cui al comma precedente, hanno dimensione geografica nazionale.
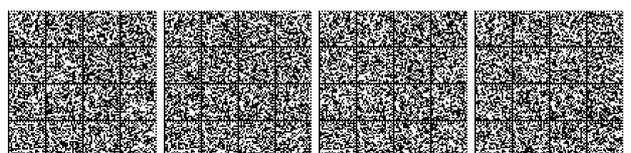
Art. 3.

Suscettibilità dei mercati dei servizi di terminazione sms su singola rete mobile alla regolamentazione ex ante

1. I mercati rilevanti di cui all'art. 2 non sono suscettibili di regolamentazione ex ante.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articoli 135, comma 1, lettera *b)*, e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 28 febbraio 2013

Il Presidente: CARDANI

Il Commissario relatore: PRETO

13A02550

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 473/2012 del 13 luglio 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Moolpas».

Nell'estratto della determinazione n. 473/2012 del 13 luglio 2012, relativa al medicinale per uso umano «Moolpas», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2012 - serie generale - n. 182, Supplemento ordinario n. 167, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Produzione, confezionamento, controllo dei lotti: Oman Pharmaceutical Products Company - LLC - Po Box 2240 - Raysut Industrial Estate - Salalah - 211 - Oman;

leggasi:

Produzione e confezionamento: Oman Pharmaceutical Products Company - LLC - Po Box 2240 - Raysut Industrial Estate - Salalah - 211 - Oman.

13A02418

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 447/2012 del 13 luglio 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Filkast».

Nell'estratto della determinazione n. 447/2012 del 13 luglio 2012, relativa al medicinale per uso umano FILKAST, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2012 serie generale n. 182, supplemento ordinario n. 167, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONTROLLO:

Oman Pharmaceutical Products Company LLC

Po Box 2240, Raysut Industrial Estate, Salalah, 211

Oman

leggasi:

PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO:

Oman Pharmaceutical Products Company LLC

Po Box 2240, Raysut Industrial Estate, Salalah, 211

Oman

dove è scritto:

PRODUZIONE E RILASCIO:

Portfarma ehf

Borgartúni 26, 105 Reykjavík

Islanda

leggasi:

RILASCIO:

Portfarma ehf

Borgartúni 26, 105 Reykjavík

Islanda

13A02419

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 450/2012 del 13 luglio 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monstonol».

Nell'estratto della determinazione n. 450/2012 del 13 luglio 2012, relativa al medicinale per uso umano MONSTONOL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2012, serie generale n. 182, supplemento ordinario n. 167, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

HOECHST-BIOTICA, SPOL SRO SKLABINSKA 30, SK 03680 MARTIN SLOVENIA

leggasi:

HOECHST-BIOTICA, SPOL SRO SKLABINSKA 30, SK 03680 MARTIN REPUBBLICA SLOVACCA

13A02420

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3000
Yen	120,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,677
Corona danese	7,4562
Lira Sterlina	0,86470
Fiorino ungherese	295,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7006
Zloty polacco	4,1477
Nuovo leu romeno	4,3640
Corona svedese	8,3660
Franco svizzero	1,2245
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4855
Kuna croata	7,5912
Rublo russo	39,9750
Lira turca	2,3457
Dollaro australiano	1,2741
Real brasiliano	2,5825
Dollaro canadese	1,3437
Yuan cinese	8,0908
Dollaro di Hong Kong	10,0829
Rupia indonesiana	12601,05
Shekel israeliano	4,8488
Rupia indiana	71,3880
Won sudcoreano	1415,56
Peso messicano	16,7042
Ringgit malese	4,0262
Dollaro neozelandese	1,5759
Peso filippino	52,867
Dollaro di Singapore	1,6120
Baht tailandese	38,727
Rand sudafricano	11,8092

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02551

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3007
Yen	121,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,660
Corona danese	7,4555
Lira Sterlina	0,86400
Fiorino ungherese	296,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7004
Zloty polacco	4,1398
Nuovo leu romeno	4,3650
Corona svedese	8,3801
Franco svizzero	1,2256
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4455
Kuna croata	7,5955
Rublo russo	39,9987
Lira turca	2,3444
Dollaro australiano	1,2821
Real brasiliano	2,5809
Dollaro canadese	1,3380
Yuan cinese	8,0979
Dollaro di Hong Kong	10,0878
Rupia indonesiana	12636,45
Shekel israeliano	4,8523
Rupia indiana	71,3630
Won sudcoreano	1419,30
Peso messicano	16,6451
Ringgit malese	4,0413
Dollaro neozelandese	1,5818
Peso filippino	53,085
Dollaro di Singapore	1,6212
Baht tailandese	38,800
Rand sudafricano	11,8202

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02552
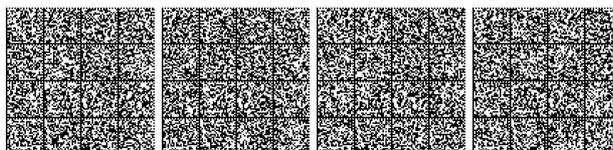
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3034
Yen	121,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,629
Corona danese	7,4557
Lira Sterlina	0,85980
Fiorino ungherese	298,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7010
Zloty polacco	4,1310
Nuovo leu romeno	4,3635
Corona svedese	8,3384
Franco svizzero	1,2277
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4400
Kuna croata	7,5930
Rublo russo	40,0300
Lira turca	2,3391
Dollaro australiano	1,2735
Real brasiliano	2,5680
Dollaro canadese	1,3379
Yuan cinese	8,1065
Dollaro di Hong Kong	10,1096
Rupia indonesiana	12642,74
Shekel israeliano	4,8686
Rupia indiana	71,5110
Won sudcoreano	1418,70
Peso messicano	16,6001
Ringgit malese	4,0440
Dollaro neozelandese	1,5763
Peso filippino	53,115
Dollaro di Singapore	1,6244
Baht tailandese	38,841
Rand sudafricano	11,8214

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02553

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3035
Yen	121,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,565
Corona danese	7,4556
Lira Sterlina	0,86440
Fiorino ungherese	298,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7008
Zloty polacco	4,1495
Nuovo leu romeno	4,3578
Corona svedese	8,3159
Franco svizzero	1,2301
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4250
Kuna croata	7,5928
Rublo russo	39,9850
Lira turca	2,3365
Dollaro australiano	1,2670
Real brasiliano	2,5631
Dollaro canadese	1,3408
Yuan cinese	8,1066
Dollaro di Hong Kong	10,1099
Rupia indonesiana	12638,96
Shekel israeliano	4,8582
Rupia indiana	71,3700
Won sudcoreano	1412,69
Peso messicano	16,5647
Ringgit malese	4,0497
Dollaro neozelandese	1,5630
Peso filippino	53,067
Dollaro di Singapore	1,6244
Baht tailandese	38,792
Rand sudafricano	11,7980

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02554
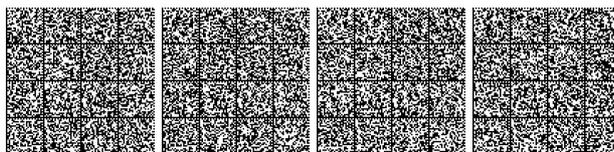
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3010
Yen	122,80
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,510
Corona danese	7,4546
Lira Sterlina	0,86500
Fiorino ungherese	299,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7005
Zloty polacco	4,1512
Nuovo leu romeno	4,3550
Corona svedese	8,2940
Franco svizzero	1,2318
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4165
Kuna croata	7,5905
Rublo russo	40,0300
Lira turca	2,3407
Dollaro australiano	1,2685
Real brasiliano	2,5612
Dollaro canadese	1,3422
Yuan cinese	8,0926
Dollaro di Hong Kong	10,0920
Rupia indonesiana	12612,44
Shekel israeliano	4,8481
Rupia indiana	71,0510
Won sudcoreano	1415,45
Peso messicano	16,6541
Ringgit malese	4,0430
Dollaro neozelandese	1,5704
Peso filippino	53,020
Dollaro di Singapore	1,6229
Baht tailandese	38,705
Rand sudafricano	11,9340

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02555

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3090
Yen	125,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,443
Corona danese	7,4573
Lira Sterlina	0,87100
Fiorino ungherese	297,64
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7010
Zloty polacco	4,1380
Nuovo leu romeno	4,3587
Corona svedese	8,3239
Franco svizzero	1,2355
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4435
Kuna croata	7,5908
Rublo russo	40,1213
Lira turca	2,3490
Dollaro australiano	1,2738
Real brasiliano	2,5578
Dollaro canadese	1,3470
Yuan cinese	8,1413
Dollaro di Hong Kong	10,1525
Rupia indonesiana	12676,07
Shekel israeliano	4,8163
Rupia indiana	71,1770
Won sudcoreano	1427,23
Peso messicano	16,6598
Ringgit malese	4,0658
Dollaro neozelandese	1,5789
Peso filippino	53,221
Dollaro di Singapore	1,6317
Baht tailandese	38,903
Rand sudafricano	11,8996

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02556

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248, concernente: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.". (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 21 del 25 gennaio 2013).

Al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla pagina 32, prima colonna, all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, dove è scritto: "*e)* all'articolo 536, comma *3*, le parole:" leggasi : "*e)* all'articolo 536, comma *5*, le parole:";

- alla pagina 37, prima colonna, all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, al quarto rigo, le parole: "1998, comma 2, lettera *b)*," sono da intendersi espunte e sono aggiunte, infine, dopo il segno di chiusura del virgolettato, le seguenti parole: «*e all'articolo 1998, comma 2, lettera* b)*, le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari", sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva*";».

13A02654

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-068) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00